

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	23
GIUSTIZIA (II) .....	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	56
DIFESA (IV) .....	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	68
FINANZE (VI) .....	»	100
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	106
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	118
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	120

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.**

---

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	121
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	123
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	139
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	188
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	190

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato .....	3
AVVERTENZA .....	4

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.45 alle 13.50, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

#### GIUNTA PLENARIA

*Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato.**

Alessandro PAGANO, *presidente*, avverte che nella riunione di oggi il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione del deputato Domenico Menorello, proclamato dal Presidente della

Camera nella seduta del 28 settembre 2016, in sostituzione della dimissionaria deputata Ilaria Capua per la lista n. 4 – Scelta Civica con Monti per l'Italia nella VII circoscrizione Veneto 1.

Con riferimento alla posizione del suddetto deputato non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Il deputato Domenico Menorello ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva le seguenti cariche:

Consigliere della provincia di Padova;

Consigliere e Vicepresidente di Veneto Strade S.p.a.;

Consigliere e Vicepresidente di A.D.R. Pro Gest Italia s.r.l.

Non ravvisandosi, dunque, profili di ineleggibilità, il coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, propone alla Giunta l'accertamento della eleggibilità del deputato Domenico Menorello, in modo da consentire alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida della relativa elezione.

La Giunta concorda.

Alessandro PAGANO, *presidente*, in conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per la Circoscrizione Veneto 1, svolta nella seduta della Giunta del 10 luglio 2014 e confermata dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone al-

l'Assemblea la convalida della elezione del deputato Domenico Menorello.

**La seduta termina alle 13.55.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	5
AVVERTENZA .....	11

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del vicepresidente Danilo LEVA.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 gennaio 2017.

Danilo LEVA, *presidente*, avverte che oggi si concluderà l'esame della questione di insindacabilità riguardante l'onorevole Ileana Argentin.

Ricorda, infatti, come nella precedente seduta si fosse stabilito che, ove le parti non si fossero ancora conciliate, la relatrice avrebbe presentato una proposta, da porre in votazione oggi stesso dopo le dichiarazioni di voto.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Rossomando.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, fa presente di avere ulteriormente insistito, come d'altra parte concordato nel corso della precedente seduta, nel tentativo di far conciliare le parti, ritenendo tale percorso preliminare, più volte intrapreso dalla Giunta, particolarmente opportuno, anche tenuto conto dell'oggetto della questione. Esprime tuttavia il proprio rammarico per avere constatato l'impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria.

Ciò premesso, si appresta ad illustrare la sua proposta.

Ricorda come dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, risulti che l'onorevole Ileana Argentin sia imputata del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione aggravata dall'utilizzo di mezzi di diffusione che, nel caso di specie, sono costituiti da *social networks*).

Per una migliore comprensione ritiene che, nel caso di specie, sia opportuna una premessa nella quale siano descritti con accuratezza i fatti nella loro successione cronologica.

Osserva come la vicenda abbia avuto inizio con un atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Ileana Argentin.

tin. Si tratta, segnatamente, dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/01320, rivolta al Ministro della salute, presentata il 9 novembre 2010 e discussa il giorno successivo. Nell'interrogazione l'interessata manifesta forti preoccupazioni per la stabilità finanziaria della sezione laziale della onlus UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che a suo giudizio impiegava le proprie risorse per una serie di spese discutibili, descrivendo in questo modo la situazione: « (...) nel corso degli ultimi anni, precisamente a partire dall'anno 2003, periodo in cui è iniziata l'amministrazione tuttora in carica si sono verificati diversi episodi e decisioni che destano preoccupazione e perplessità circa la coerenza della gestione e dell'utilizzo delle risorse con gli obiettivi statutari (...); in questo periodo l'andamento economico-finanziario dell'associazione sarebbe stato caratterizzato dalla costante negatività di bilancio (...); peraltro l'attuale grave deficit economico della sezione non risulta dovuto all'incremento dei servizi (...) ma addirittura ha causato nel 2010 una notevole diminuzione degli stessi; (...) sembra che continui a sostenere le perdite di una società controllata – il relativo deficit ammonta a 796.160 euro – che è convenzionata con le aziende sanitarie locali, per la fornitura di ausili ortopedici, e non è mai riuscita a diventare economicamente autosufficiente perché appesantita da costi di personale in costante soprannumero rispetto al necessario. (...) Per di più, sui rapporti tra la gestione della sezione e la suddetta società, sarebbero in corso indagini da parte della magistratura, in seguito alla denuncia presentata da due medici che avrebbero subito forti pressioni affinché i pazienti con necessità di assegnazione in convenzione di ausili ortopedici fossero orientati a rivolgersi verso questa stessa società ». Il rappresentante del Governo, nel rispondere all'interrogazione, ha fornito alcuni dati relativi all'attività della ONLUS in questione ed ha precisato che la competenza in questa specifica materia spetta alla Presidenza del Consiglio.

L'onorevole Argentin è quindi intervenuta in replica ed ha affermato, tra l'altro,

quanto segue: « (...) Vorrei dire che questa associazione – e mi prendo oneri e onori di quanto dico – gioca addirittura in borsa con i soldi della riabilitazione ricevuti dalla regione Lazio. (...) Dobbiamo imparare a dire dei “no” anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene. Vi è questo grande limite e questa grande barriera culturale, che non fa vedere realmente le persone per quello che sono: una carrozzina non fa di una persona una persona perbene, così come un bastone bianco.

È ora di imparare a dire dei “no” alle persone che approfittano di tante e tante figure e di tante e tante persone con patologie gravi o gravissime. Sono più di centinaia di migliaia le persone che vivono con dei respiratori con la distrofia muscolare. Ad oggi, su cinque riabilitazioni che venivano fornite a settimana dalla regione Lazio, ne sono state tagliate tre, soltanto per scelta di un consiglio direttivo che la fa da padrone. »

La vicenda, pertanto, trae origine da due atti parlamentari tipici risalenti alla fine del 2010, il cui contenuto è stato ritenuto conforme all'ordinamento interno della Camera dei deputati. Le espressioni, i toni ed il linguaggio utilizzati non sono state considerate sconvenienti, offensive o, comunque, contrarie al Regolamento. Si tratta, infatti, di un'interrogazione che ha superato il vaglio di ammissibilità e di un intervento parlamentare in replica che, dai resoconti della seduta, non risulta censurato da chi in quel momento presiedeva l'Assemblea.

La tematica politica, una di cui notoriamente si occupa l'onorevole Argentin, in quanto Responsabile disabilità del PD, è rappresentata, appunto, dalla tutela della disabilità, che in questo caso viene affrontata sotto il profilo della denuncia politica, con particolare riferimento ad una ONLUS che – secondo la prospettazione dell'interrogante – sarebbe stata gestita, in modo poco trasparente e secondo criteri di dubbia onestà, da persone disabili in pregiudizio di altre persone colpite da disabilità.

I fatti descritti nell'interrogazione si sono verificati « a partire dall'anno 2003, periodo in cui è iniziata l'amministrazione

tuttora in carica ». Negli atti processuali a disposizione della Giunta sono presenti riscontri che confermano come in tutto il periodo di riferimento fosse il querelante, Marcello Tomassetti, a presiedere la sezione laziale della suddetta ONLUS (dopo essere succeduto, nel 2001, alla stessa Ileana Argentin). Inoltre, l'interrogazione è esplicitamente riferita alla onlus UILDM.

Circa un anno e mezzo dopo lo svolgimento dell'interrogazione parlamentare, il 7 maggio 2012, sul *Corriere della Sera* era pubblicato un articolo che riferiva di una vicenda giudiziaria riguardante proprio Marcello Tomassetti, nella qualità di Presidente della sezione Lazio della onlus UILDM.

L'articolo in questione riporta la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del querelante. Queste le parti salienti del testo dell'articolo: « *Oltre due milioni di euro messi a disposizione per la cura dei malati anche dalla Regione spariti dai bilanci della onlus UILDM, L'Unione italiana alla lotta contro la distrofia muscolare. A dilapidare la montagna di denaro pubblico sarebbe stato il presidente della sezione laziale dell'organizzazione, Marcello Tomassetti, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero (...), Tomassetti avrebbe utilizzato i 2 milioni e 200 mila euro della Regione per ripianare i debiti della "Autonomi Srl", una società privata impegnata a fianco della onlus nella cura della terribile malattia degenerativa. (...)* ».

L'articolo di stampa sembra riguardare le stesse vicende e i medesimi soggetti indicati nell'atto di sindacato ispettivo precedentemente illustrato.

Pertanto, la pubblicazione di questo articolo ha fornito all'onorevole Argentin lo spunto per pubblicare a sua volta e lo stesso giorno, su *Youtube* e sul proprio profilo *Facebook*, un video nel quale, in sostanza, evidenzia ed enfatizza la connessione tra quanto esposto nel predetto articolo e la sua precedente attività di

denuncia politica svolta nelle sedi parlamentari, con riferimento agli stessi fatti.

Nella videoregistrazione l'interessata afferma, tra l'altro: « *Oggi sul Corriere della Sera a pag. 4 della Cronaca di Roma è uscito un articolaccio in cui viene, praticamente, denunciato il presidente della UILDM di Roma... (...) ...Io sono anni che continuavo a dire questa cosa... (...) ...ci ho fatto anche un'interrogazione parlamentare* ».

L'interessata riprende esattamente gli stessi temi ed anche le stesse argomentazioni dei predetti atti parlamentari tipici. Nel citare l'articolo di stampa, che esplicita come l'inchiesta giudiziaria fosse rivolta nei confronti di Marcello Tomassetti, stigmatizza con una serie di giudizi critici quello che risultava essere stato l'operato di quest'ultimo.

I toni sono severi e, talvolta, anche aspri, per quanto giustificabili nell'ambito dello specifico contesto, e quindi non sembrano trascendere nell'insulto o nell'attacco personale. Piuttosto, si percepiscono la « delusione » e lo « sdegno » di fronte a ciò che la Argentin paventava da tempo e che, in quel momento, con la pubblicazione dell'articolo, appariva confermato e verosimile e, cioè, che Tomassetti, anch'egli persona disabile, avesse agito contro gli interessi dei disabili.

Ileana Argentin, in ogni caso, ha chiarito di esprimere opinioni personali (« *Io rimango della mia idea: c'è qualcosa che non funziona nella UILDM di Roma...* ») e, quanto ai possibili sviluppi del procedimento penale, si è espressa con una certa cautela (« *Il Presidente, come si è visto, è stato rinviato a giudizio, questo non vuol dire niente in Italia, perché come sappiamo molti giudizi possono cambiare* »).

Alla pubblicazione su *Youtube* e *Facebook* della videoregistrazione da parte dell'interessata è seguita la querela di Marcello Tomassetti, con conseguente avvio di un procedimento penale.

Ciò premesso, ricorda come sia dal capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio del 16 luglio 2014, che si possono evincere, nell'ambito della più ampia videoregistrazione, le



espressioni che avrebbero leso l'onore e il decoro di Marcello Tomassetti, Presidente dell'Unione italiana Lotta alla Distrofia muscolare – sezione laziale.

Ricorda, altresì, come oggetto delle valutazioni della Giunta siano esclusivamente le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione, sia pure calate nel più ampio contesto nel quale sono state pronunciate.

Inoltre, questo organo parlamentare non deve e non può esaminare tali dichiarazioni sotto il profilo della fondatezza o meno delle tesi accusatorie e, quindi, della sussistenza o meno del delitto di diffamazione, come ipotizzato dall'autorità giudiziaria: questo è, appunto, il merito giudiziario, che non compete alla Giunta.

La Giunta ha, invece, un compito più specifico: deve verificare se sussista o meno un *nesso funzionale* tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'esercizio della funzione parlamentare.

Quanto ai criteri applicabili, ricorda anche come, secondo la costante giurisprudenza della Giunta e della Corte costituzionale, il fondamentale presupposto per l'individuazione del nesso funzionale sia costituito dalla « sostanziale corrispondenza » tra il contenuto di uno o più atti tipici parlamentari (quali, ad esempio, un'interrogazione o un semplice intervento in Aula) e le dichiarazioni rese *extra moenia* dal deputato. Dunque, volendo semplificare, è necessario che il deputato « ribadisca » *extra moenia*, almeno nella sostanza, quanto già affermato e dichiarato *intra moenia*, all'interno delle sedi parlamentari.

Inoltre, appare evidente come la Giunta debba valutare le dichiarazioni dell'interessata tenendo conto esclusivamente dei fatti e delle circostanze in essere al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, e delle valutazioni che l'interessata poteva ragionevolmente compiere in quel momento, non rilevando gli eventi successivi. Occorre, dunque, avere esclusivo riguardo alla situazione soggettiva di conoscenza e rappresentazione al momento del fatto.

Schematizzando il contenuto del capo d'imputazione, le dichiarazioni oggetto di valutazione da parte della Giunta sono le seguenti.

Secondo la prospettazione dell'accusa, Ileana Argentin avrebbe recato offesa a Marcello Tomassetti: a) riportando falsamente la notizia dell'avvenuto rinvio a giudizio per malversazione (mentre il rinvio a giudizio era stato solo richiesto, come correttamente riferito dalla stampa); b) definendolo « losco » e affermando: « questo Presidente era losco e continuava a fare i suoi affari rispetto agli interessi di quanto riguarda l'intera comunità delle persone con distrofia »; c) affermando altresì: « (...) per quanto persona disabile ha utilizzato i soldi che la regione eroga per altri servizi (...) è veramente orribile immaginare che chi siede su una carrozzina vada a fregare i suoi simili ».

Osserva, quindi, come nel caso di specie esistano due atti parlamentari tipici relativi ai temi ed ai fatti in questione. Inoltre, come già ampiamente illustrato, il presupposto della « sostanziale corrispondenza » appare particolarmente evidente: l'esame comparativo tra il contenuto degli atti parlamentari tipici (interrogazione e intervento in replica), il contenuto del capo di imputazione, il contenuto della videoregistrazione e quello dell'articolo di stampa, dimostra come tutti questi atti e documenti si riferiscano agli stessi fatti, alle stesse circostanze ed ai medesimi soggetti.

Ciò che Ileana Argentin ha affermato nella videoregistrazione presenta una forte corrispondenza con il contenuto dei suoi atti parlamentari tipici: corrispondenza che non è solo di sostanza, ma spesso riguarda anche la forma, le espressioni utilizzate, le argomentazioni e le valutazioni sviluppate nella sua interrogazione e nella successiva replica alla risposta del rappresentante del Governo.

La « sorpresa » di avere ottenuto una conferma di quanto sostenuto nell'atto di sindacato ispettivo giustifica taluni momenti di concitazione e qualche enfaticizzazione.

A suo giudizio, queste considerazioni sarebbero di per sé sufficienti e idonee a



ritenere sussistente il nesso funzionale ed a formulare una proposta nel senso della insindacabilità, a deliberare nel senso della insindacabilità.

In ogni caso, per mera completezza, ribadisce come le dichiarazioni rese negli atti parlamentari tipici non siano state ritenute né sconvenienti né « eccessive » rispetto a quanto ammesso dall'ordinamento interno della Camera.

L'aggettivo « losco », che è sinonimo di « ambiguo », « non trasparente » o « di dubbia onestà », non appare avere un contenuto intenzionalmente offensivo, poiché, nello specifico contesto, sintetizza quello che è il « fulcro » stesso della denuncia politica, volta ad evidenziare, appunto, una situazione che all'interessata appariva « non chiara » e, potremmo dire « torbida », nella gestione di fondi pubblici destinati ai disabili. Situazione che Ileana Argentin ha ritenuto confermata dalla pubblicazione di un articolo su un prestigioso quotidiano nazionale. Dunque, l'uso dell'aggettivo in questione non sembra incidere sulla configurazione del nesso funzionale. Anch'esso, d'altra parte, potrebbe trovare copertura nel menzionato intervento in replica dell'interessata, laddove si afferma: « *Dobbiamo imparare a dire dei "no" anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene.* »

Come si evince dal capo d'imputazione, inoltre, la notizia della « richiesta di rinvio a giudizio » è stata correttamente riportata nell'articolo di stampa, ma non dall'interessata, che ha invece fatto riferimento ad un avvenuto « rinvio a giudizio ».

A tale proposito, occorre precisare come dall'analisi del video si rilevi che l'interessata ha utilizzato indifferentemente i termini « denuncia » e « rinvio a giudizio » (in un primo momento l'interessata afferma, infatti, che il presidente dell'associazione è stato « denunciato »). Entrambi i termini sono utilizzati per riferirsi alla pendenza di un procedimento penale. Appare quindi evidente come la notizia che, a sua volta, l'interessata intendeva divulgare fosse, in sostanza, la pendenza di un'inchiesta giudiziaria relativa a fatti da lei precedentemente denun-

ciati nel corso della sua attività parlamentare. L'interessata, in ogni caso, ha citato esplicitamente la fonte, cioè l'articolo di stampa, nel quale il fatto è riportato nella nozione tecnicamente corretta. Si può quindi ritenere che il riferimento al rinvio a giudizio, anziché alla richiesta di rinvio a giudizio, costituisca un mero *lapsus* che non incide sulla sussistenza della « corrispondenza sostanziale » e, quindi, del nesso funzionale.

Tutto ciò premesso, ritiene che la Giunta debba proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese *extra moenia* dall'onorevole Ileana Argentin, con conseguente applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Danilo LEVA, *presidente*, ringrazia la relatrice e chiede se vi siano interventi per dichiarazioni di voto.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario alla proposta della relatrice, ritenendo che le dichiarazioni dell'onorevole Argentin siano sindacabili.

Ricorda come il suo gruppo abbia sempre valutato la delicatezza della questione e rispettato l'andamento dei lavori della Giunta, caratterizzato da una prolungata attesa che il tentativo di conciliare le parti andasse a buon fine. Sottolinea come anche il gruppo M5S ritiene che la conciliazione sarebbe stata la soluzione auspicabile. Tuttavia, esperito ogni tentativo ed esaurita ogni possibilità, non era possibile attendere oltre, per una questione di dignità e rispetto nei confronti della Giunta.

Dopo avere argomentato in ordine alla differenza tra accertamento giudiziario, volto all'accertamento del delitto di diffamazione, e valutazione della Giunta, volta alla verifica della sussistenza di un nesso funzionale, rileva come la presenza di un atto tipico non possa fornire copertura anche in caso di insulti ed affermazioni oggettivamente diffamatorie. A suo giudizio, nel caso di specie, la collega Argentin ha esorbitato rispetto al contenuto degli

atti tipici, giacché nelle sue dichiarazioni si ravvisa un *quid pluris* caratterizzato da veemenza e gravità.

Sottolinea quanto sia rigida la normativa interna della Camera in tema di ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo e quanto siano severi i relativi controlli, proprio per prevenire possibili diffamazioni e contenere l'asprezza dei toni. Precisa, quindi, come questo giustifichi la copertura della insindacabilità solo con riferimento al contenuto dell'atto tipico e non anche a ciò che esuli da tale contenuto.

Ritiene che l'attività di denuncia svolta dall'onorevole Argentin tramite il citato atto di sindacato ispettivo sia del tutto meritevole ed auspica che il giudizio penale si concluda con l'assoluzione dell'interessata, sussistendone – a suo giudizio – i presupposti. Tuttavia, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Giunta, non ritiene che possa dirsi sussistente il nesso funzionale.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR) dichiara di non condividere l'intervento del collega Ferraresi, poiché, a suo giudizio, non è revocabile in dubbio che le dichiarazioni dell'onorevole Argentin siano insindacabili. Ritiene che l'interessata non avrebbe neanche dovuto tentare la conciliazione, poiché questo avrebbe rischiato di frustrare la sua attività di sindacato ispettivo, compiuta con cognizione di causa e diretta conoscenza dei fatti e dello specifico ambiente. Sottolinea l'importanza di valutare sempre le dichiarazioni ipoteticamente offensive nel contesto nel quale sono rese.

Preannuncia, infine, il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Daniele FARINA (SI-SEL) nel replicare al collega Ferraresi, rileva come non si possa far finta che non esistano l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la legge n. 140 del 2003 ed una nutrita giurisprudenza costituzionale in materia, solo perché si vorrebbe eliminare a monte la garanzia che tali strumenti apprestano. Finché la regola esiste, bisogna applicarla e, nella specifica fattispecie, a suo avviso,

ci si trova di fronte ad un « caso di scuola » di sostanziale corrispondenza tra contenuto di atti parlamentari tipici e dichiarazioni rese *extra moenia*, nel quale è possibile ravvisare un nesso funzionale molto preciso e ben due atti tipici, entrambi anteriori alla videoregistrazione oggetto del giudizio penale. Nessuno, tanto meno la Corte costituzionale, richiede che vi sia una corrispondenza letterale di contenuto.

D'altra parte, ritiene molto improbabile che l'uso dell'aggettivo « losco » possa costituire il fondamento di una condanna penale per diffamazione e potrebbe indicare parole ben più gravi che, comunque, secondo la giurisprudenza in materia, non integrano gli estremi della diffamazione.

Dopo avere precisato come la soluzione preferibile sarebbe stata la conciliazione stragiudiziale delle parti, preannuncia il voto favorevole alla proposta della relatrice, ritenendo insindacabili le dichiarazioni dell'interessata.

Gea SCHIRÒ (PD) a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta della relatrice. Nel ritenere le dichiarazioni della collega Argentin coperte dalla prerogativa in questione, osserva come alcune argomentazioni emerse dal dibattito, invece di entrare nel merito dello specifico accertamento di competenza della Giunta, siano riconducibili ad un atteggiamento pregiudizialmente contrario alla prerogativa in sé.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiarisce di non avere atteggiamenti pregiudiziali e di non avere mai affermato di volere eliminare l'articolo 68 della Costituzione. Precisa, inoltre, come spetti solo all'autorità giudiziaria stabilire se l'aggettivo « losco » costituisca o meno diffamazione.

Danilo LEVA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso dell'insindacabilità e, quindi, dell'applicabilità alle dichiarazioni dell'onorevole Argentin dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta della relatrice, con dodici voti favorevoli e tre voti contrari.

Alla relatrice, onorevole Anna Rosso-mando, si intende altresì conferito il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.45.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	12
Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d'Europa, l'Assemblea generale della NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Iniziativa centro-europea. C. 3929 Nicoletti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d'Europa, l'Assemblea generale della NATO,**

**l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Iniziativa centro-europea.**

**C. 3929 Nicoletti.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatrice per la I Commissione*, osserva che la proposta di legge A.C. 3929, d'iniziativa dell'on. Nicoletti ed altri, ha il fine – secondo quanto riportato nella relazione introduttiva – di disciplinare, in vista di una razionalizzazione, l'attività delle delegazioni parlamentari italiane presso quattro organizzazioni di cui è parte il nostro Paese: il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea e l'Iniziativa centro-europea (InCE).

Svolge quindi talune considerazioni di carattere generale in ordine alle organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia.

Quanto al Consiglio d'Europa (CdE), storicamente primo tra gli organismi in-

ternazionali finalizzati all'integrazione europea, fa presente che esso è stato fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, firmato da dieci paesi tra cui l'Italia (legge 23 luglio 1949, n. 433). L'organizzazione che ha sede a Strasburgo opera per il rispetto dei principi fondamentali della democrazia pluralista, dei diritti umani e della preminenza del diritto. Il Consiglio d'Europa è altresì impegnato per la valorizzazione dell'identità culturale europea attraverso la lotta contro ogni forma di intolleranza; la ricerca di soluzioni per i problemi sociali e la salvaguardia della qualità della vita dei popoli dell'Europa. I suoi lavori si traducono nella elaborazione di convenzioni e accordi a livello continentale, che costituiscono la base per l'armonizzazione delle legislazioni negli stati membri. I paesi del CdE detengono a turno la Presidenza per sei mesi, alternandosi secondo l'ordine alfabetico in lingua inglese. I principali organi del CdE sono: il Comitato dei Ministri, il Segretario generale, l'Assemblea parlamentare ed il Congresso dei poteri locali e regionali.

Quanto all'Assemblea dell'Organizzazione dell'Atlantico del Nord, rileva che il Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1949 (legge 1° agosto 1949, 465), ha come obiettivo prioritario la salvaguardia della sicurezza e della libertà degli Stati firmatari attraverso mezzi politici e militari, conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. A tal fine i paesi membri si impegnano a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale, contribuire allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli, eliminare i contrasti nelle loro politiche economiche internazionali, incoraggiare la cooperazione economica e scientifica. La norma cardine del sistema creato dalla NATO è l'articolo 5 del Trattato che prevede che un attacco armato contro uno Stato membro sia considerato quale attacco diretto contro tutte le parti, impegnando ognuna ad assistere la parte o le parti attaccate, facendo ricorso, se necessario, all'impiego della forza armata. Accanto alla dimensione governativa, vi è una dimensione

parlamentare rappresentata dall'Assemblea parlamentare Nato che costituisce il punto di raccordo tra le istanze governative che operano in seno all'Alleanza atlantica ed i Parlamenti nazionali.

Passando all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, osserva che essa è stata creata nel 1975, con il nome di Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), come foro multilaterale di dialogo, per affrontare, attraverso la ricerca di una stretta cooperazione tra l'Est e l'Ovest, le molteplici cause di instabilità in Europa e favorire la sicurezza del continente. Nel 1994, in occasione del Vertice di Budapest la CSCE ha cambiato il suo nome in OSCE, per accentuarne l'aspetto di organizzazione internazionale e per adeguarsi al nuovo contesto di sicurezza venutasi a creare in Europa sin dai primi anni '90. Accanto alla dimensione governativa, l'OSCE dispone di un proprio versante di cooperazione interparlamentare, rappresentato dall'Assemblea parlamentare.

L'Iniziativa Centro-europea (InCE) è l'Organizzazione regionale più antica e articolata operante nell'Europa centrale e sud-orientale. Istituita l'11 novembre 1989 a Budapest con il nome di « Quadrangolare », nell'ambito del dialogo politico tra Italia, Austria, Ungheria e l'allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, divenuta « Pentagonale » con l'ingresso della Cecoslovacchia nel 1990 ed « Esagonale » con l'ingresso della Polonia nel 1991, nel 1992 viene denominata Iniziativa Centro-Europea. Nel Vertice dei Capi di Governo di Vienna (16-17 luglio 1992), si stabilì di adottare la denominazione di « Iniziativa centro-europea », che costituisce pertanto l'esito un accordo politico multilaterale. Ai sei paesi della Esagonale si sono via via aggiunti quasi tutti gli altri paesi dell'Europa centro-orientale, fino al 1° agosto 2006 quando il Montenegro è divenuto il 18 Stato membro 6 dell'InCE.

Entrando nel merito della proposta di legge in esame, rileva che la proposta di legge in esame si compone di 4 articoli, raggruppati in due Capi.

Il Capo I, che riguarda la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, comprende gli articoli 1-3. L'articolo 1, modifica l'articolo 3 della richiamata legge n. 433 del 1949, recante ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 maggio 1949.

L'articolo 2 aggiunge, dopo l'articolo 3 della sopra richiamata legge n. 433 del 1949, l'articolo 3-*bis*, il cui primo comma prevede che la « delegazione parlamentare di cui all'articolo 3 disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato ». Il comma 2 dell'articolo 3-*bis*, inserito con la disposizione in esame, prevede che la « delegazione parlamentare riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta e sulla partecipazione ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo alle risoluzioni e alle raccomandazioni approvate dalla medesima ». Inoltre la delegazione parlamentare riferisce alle Camere sulla « conformità della normativa vigente rispetto alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) » e dei relativi protocolli ratificati dallo Stato italiano; la delegazione parlamentare formula a tale fine osservazioni e proposte. La Delegazione parlamentare può altresì (comma 3 dell'articolo 3-*bis*) « chiedere informazioni al Governo sui temi la cui trattazione è prevista nelle sessioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ».

L'articolo 3, comma 1 aggiunge, dopo l'articolo 3-*bis* – introdotto nella legge 23 luglio 1949, n. 433 dal precedente articolo 2 della proposta di legge in commento – l'articolo 3-*ter*, il primo comma del quale conferisce alla delegazione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1949, n. 433 la funzione di valutazione dell'attività parlamentare in ordine alla ratifica delle Convenzioni e di altri atti del Consiglio d'Europa, nonché dell'azione governativa volta all'esecuzione nell'ordina-

mento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo. La Delegazione parlamentare, a tale ultimo riguardo, può chiedere al Governo le necessarie informazioni. Il comma 2 dell'articolo 3-*ter* consente alla delegazione parlamentare di « trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri segnalazioni e osservazioni sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche ai fini della relazione annuale prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ». La Delegazione parlamentare può altresì trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri osservazioni e proposte sulla conformità della normativa vigente – e dei progetti di leggi e regolamenti – rispetto alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'articolo 3, comma 2 aggiunge, alla sopra ricordata lettera *a-bis*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un periodo in base al quale il Presidente del Consiglio esercita le attribuzioni conferitegli dalla lettera *a-bis*), tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni eventualmente trasmesse dalla delegazione parlamentare ai sensi dell'articolo 3-*ter* introdotto dalla proposta di legge in esame nella legge 23 luglio 1949, n. 433.

Il Capo II, che riguarda le delegazioni parlamentari italiane presso la NATO, l'OSCE e l'InCE, comprende il solo articolo 4, nel quale si ribadiscono assai più sinteticamente alcune delle attribuzioni già conferite dai precedenti articoli 1-3 alla delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del CdE.

Svolgendo alcune considerazioni di merito di carattere generale, osserva che la proposta in esame, secondo quanto evidenziato nella relazione introduttiva del provvedimento, pone in luce il carattere peculiare delle attività delle delegazioni presso Organismi internazionali rispetto alle restanti attività internazionali poste in essere da altri organi parlamentari. L'istituzione delle delegazioni non è infatti un mero atto interno all'ordinamento parla-



mentare italiano, ma, come ad esempio nel caso del Consiglio d'Europa, deriva dallo Statuto dell'Organizzazione, che ne stabilisce funzioni e poteri in sede internazionale. In particolare, le competenze delle delegazioni nazionali presso il Consiglio d'Europa sono definite non solo dal mandato parlamentare, ma anche dal diritto internazionale e dagli specifici ordinamenti del Consiglio d'Europa, cosicché la stessa composizione delle delegazioni nazionali risponde anche a precise indicazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed in caso di inottemperanza è possibile « richiedere l'invalidità dei poteri della delegazione » – ad esempio per il mancato rispetto dei criteri di uguaglianza di genere e di equa rappresentanza dei gruppi politici. La relazione introduttiva prosegue osservando come l'attività delle delegazioni parlamentari non possa essere ridotta alla semplice attività diplomatica tra parti tra loro diverse: ciò del resto è definito già negli atti istitutivi delle richiamate organizzazioni internazionali, e l'evoluzione storica, con la nascita delle istituzioni sovranazionali europee, non ha fatto che rafforzare questi caratteri peculiari. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare di tale organismo, concorre – al pari delle altre delegazioni nazionali – all'elaborazione degli indirizzi del Consiglio medesimo, all'approvazione di risoluzione e raccomandazioni finalizzata all'adozione delle convenzioni internazionali promosse dal Consiglio d'Europa stesso e svolge altresì funzioni ispettive e di monitoraggio nel campo del rispetto delle norme dello Stato di diritto e della correttezza delle consultazioni elettorali che si svolgono negli Stati membri. Da ultimo, ma non meno importante, va ricordata la partecipazione all'elezione dei giudici della Corte europea dei diritti umani. D'altro canto l'attività delle delegazioni non si esaurisce nella partecipazione alle assemblee internazionali di riferimento, ma si qualifica anche per le attività svolte presso la Camera di appartenenza ed attribuisce altresì ai componenti della delegazione presso l'Organizzazione internazionale da

cui proviene l'atto la facoltà di richiedere l'apertura di un dibattito sul documento. Più in generale, le delegazioni parlamentari svolgono nelle rispettive Camere funzioni ad esse demandate dall'organismo internazionale di cui sono parti, quali ad esempio l'organizzazione di audizioni, di riunioni e seminari di approfondimento collegati alle tematiche al centro delle attività dell'organismo stesso. Tutto ciò premesso, prosegue la relazione introduttiva, appare necessario valorizzare il peculiare ruolo delle delegazioni parlamentari nei confronti delle altre attività che costituiscono la diplomazia parlamentare; altrettanto importante sarà una chiara definizione delle funzioni delle delegazioni parlamentari nell'ambito delle Camere di provenienza.

Quanto all'incidenza sull'ordinamento giuridico, rileva che l'attività delle delegazioni parlamentari presso le assemblee internazionali assume attualmente rilievo nell'ambito dei Regolamenti parlamentari agli articoli 125 del Regolamento della Camera e 143 del Regolamento del Senato.

L'articolo 125 del Regolamento della Camera prevede che: « Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117 ». L'articolo 143

del Regolamento del Senato stabilisce che « Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta. La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta ».

In base alle vigenti previsioni regolamentari, dunque, l'attività dell'Assemblea internazionale assume rilievo ai fini della successiva attività – dibattito ed eventualmente approvazione di atti di indirizzo – da svolgere nell'ambito delle Commissioni parlamentari competenti. Negli ultimi anni peraltro, pur in assenza di una cornice giuridica chiara relativa a tali organismi, si è assistito ad una progressiva « parlamentarizzazione » delle delegazioni parlamentari. Le convocazioni delle delegazioni parlamentari ed i resoconti delle relative sedute hanno assunto forme di pubblicità analoghe a quelle delle Commissioni parlamentari. La proposta di legge interviene dunque – con fonte normativa primaria – per dettare una disciplina relativa alla composizione delle delegazioni attribuendo a tali organismi alcune espresse competenze. In particolare, alle delegazioni presso il Consiglio d'Europa, la

NATO, l'OSCE e l'InCE la proposta attribuisce la facoltà di richiedere informazioni al Governo su temi la cui trattazione è prevista nelle sessioni delle Assemblee parlamentari internazionali alle quali partecipano. È altresì attribuita la competenza, analoga a quella propria delle Commissioni parlamentari bicamerali, di riferire annualmente alle Camere sull'attività svolta e sulla partecipazione delle delegazioni ai lavori delle Assemblee parlamentari internazionali di riferimento, con particolare riguardo alle risoluzioni e alle raccomandazioni approvate dalle medesime. Alla delegazione presso il Consiglio d'Europa è attribuita, altresì, la competenza a riferire sulla « conformità della normativa vigente » rispetto alle disposizioni della CEDU e dei relativi protocolli di intesa. Alla delegazione presso il Consiglio d'Europa, apportando specifiche modifiche alla legge n. 433 del 1949 di ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e del successivo Accordo, sono attribuite, dalla proposta di legge, ulteriori competenze. In particolare: la valutazione del processo di ratifica delle convenzioni e degli altri atti del consiglio d'Europa e dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte dello Stato italiano (a tal fine può altresì richiedere direttamente informazioni al Governo); la trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri di segnalazioni e osservazioni sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché osservazioni e proposte sulla conformità della normativa vigente e dei progetti di norme legislative « e regolamentari » rispetto alle disposizioni della CEDU.

La proposta di legge attribuisce dunque alla delegazione parlamentare il potere di approvare direttamente segnalazioni e proposte al Governo, nonché un generale potere di « valutazione di conformità » della normativa vigente; tale facoltà si affiancherebbe alle competenze attualmente attribuite alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, per le quali i Regolamenti parlamentari prevedono altresì la possibilità di approvare atti

di indirizzo (per la Camera articoli 108 e 125 e 127-bis del Regolamento). Attualmente, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento della Camera sono assegnate alle Commissioni competenti per materia e alla I Commissione le sentenze della Corte costituzionale affinché la Commissione possa esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. Le sentenze della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo sono assegnate alle Commissioni competenti per materia e alla XIV Commissione, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento. La Commissione può esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. I suddetti documenti sono comunicati al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

Ricorda che, in seno alla I Commissione, è stato istituito nella XV legislatura un Comitato permanente per l'esame delle sentenze della Corte costituzionale, nonché delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo assegnate alla I Commissione. Il Comitato venne istituito con la finalità « di procedere all'esame e all'approvazione periodica di relazioni », « svolgendo, ove possibile, una verifica contestuale degli orientamenti giurisprudenziali delle diverse Corti su un medesimo argomento » [...] « così da poterne tenere conto nell'ambito dell'istruttoria legislativa al fine di evitare l'insorgere di contenzioso sia in ambito nazionale che in ambito comunitario o in sede internazionale » (seduta del Comitato sentenze del 1° agosto 2006).

Le nuove prerogative poste in capo alle delegazioni dalla proposta di legge andrebbero dunque valutate e coordinate alla luce dell'attuale assetto delle competenze.

Rileva infine che la proposta di legge interviene nella materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Maria Chiara CARROZZA, *relatrice per la III Commissione*, illustrando il provvedimento per i profili di competenza della III Commissione, si sofferma sul ruolo storico-politico svolto dalle Assemblee internazionali alle quali partecipano le delegazioni parlamentari al centro della proposta di legge.

Evidenzia che tali Assemblee costituiscono la dimensione parlamentare di altrettante organizzazioni internazionali assai diverse tra loro quanto a processi istitutivi, ambiti d'intervento e rilevanza geopolitica.

L'Assemblea di Strasburgo s'inserisce nel quadro delle iniziative per una maggiore integrazione europea assunte nel secondo dopoguerra, sorge per un'intuizione di Winston Churchill formulata al Congrès de l'Europe de l'Aja del maggio 1948: nel corso dei decenni il Consiglio d'Europa, attraverso la sua Assemblea ed attraverso la giurisprudenza del suo organo giurisdizionale, la Corte Europea dei Diritti Umani, è diventata l'organizzazione regionale specializzata nella promozione dello Stato di diritto, soprattutto nelle democrazie dell'Europa centrale ed orientale sorte dopo il 1989, dei diritti umani e delle identità culturali europee, anche attraverso un'intensa attività pattizia.

La NATO è sicuramente la più conosciuta tra le quattro organizzazioni internazionali perché costituisce tradizionalmente uno dei poli d'orientamento della politica estera italiana, a partire dall'adesione del nostro Paese al suo Trattato istitutivo nel 1949, e che ha vissuto, a partire dalla fine della Guerra Fredda, una fase di ridefinizione e di ripensamento dei suoi obiettivi politico-militari che, come noto, è ancora in corso.

La sua Assemblea parlamentare – oggi presieduta dopo molti decenni da un italiano, il collega Paolo Alli – non è istituzionalmente incardinata nelle strutture dell'Alleanza Atlantica ma rappresenta il punto di raccordo tra le istanze governative che operano in seno all'Alleanza Atlantica ed i Parlamenti nazionali, favo-

rendo, attraverso il confronto interparlamentare, lo sviluppo della solidarietà atlantica.

L'OSCE nasce, invece, alla fine degli anni Settanta nel clima della cosiddetta Ostpolitik come esito più significativo della Conferenza di Helsinki e della stagione della distensione tra Est ed Ovest, alla quale diede un contributo assai rilevante il nostro Paese.

Anche l'OSCE dopo il 1989 ha vissuto una nuova stagione ponendosi l'ambizione di creare un nuovo spazio di sicurezza collettiva « da Vancouver e Vladivostok » e sostenendo i processi di democratizzazione sorti in seguito allo sgretolamento dell'impero sovietico, con un'attività che si estende oggi alle importanti missioni di monitoraggio elettorale cui partecipano molti colleghi.

L'InCe (Iniziativa Centro Europea) – probabilmente il meno conosciuto tra questi organismi regionali – nasce invece alla fine degli anni Ottanta, per impulso del nostro Paese che cercava di avviare un'azione di stabilizzazione democratica nei paesi della Mitteleuropa usciti dall'esperienza del socialismo reale ed ora opera come struttura di preparazione e di integrazione dei Paesi candidati all'adesione all'UE.

Fatte queste premesse, da un lato le delegazioni sono quindi pienamente radicate nel nostro ordinamento parlamentare, di cui rappresentano un'articolazione con una specifica proiezione internazionale.

D'altra parte, bisogna sottolineare che esse svolgono principalmente la loro missione nelle rispettive Assemblee parlamentari internazionali: è in quella sede, infatti, che ciascuna delegazione svolge prioritariamente le proprie specifiche attività ed è in vista di questo mandato che viene costituita in seno al Parlamento.

Rileva quindi che le delegazioni svolgono peculiari funzioni istituzionali, ad esse demandate dall'organismo regionale di cui sono parte, come ad esempio – nel caso del Consiglio d'Europa – la selezione di una terna di nominativi per la designazione del membro italiano del Comitato per la Prevenzione della Tortura, nonché

funzioni ulteriori, tipicamente parlamentari, come l'organizzazione di audizioni di membri del Governo, diplomatici o personalità internazionali e la promozione ed organizzazione di riunioni, seminari di approfondimento, convegni ed iniziative internazionali – come da ultimo il Seminario del Gruppo speciale del Mediterraneo della NATO, che ogni anno viene ospitato in Italia – prodromici all'attività istituzionale dell'assise internazionale.

Osserva inoltre che l'iniziativa legislativa in titolo si pone l'obiettivo di razionalizzare le funzioni ed il ruolo delle delegazioni parlamentari, cercando di migliorare e di sistematizzare il rapporto tra la dimensione nazionale e quella internazionale, affinché la legislazione interna si uniformi maggiormente a quella esterna.

Appare sicuramente condivisibile la ratio, sottesa alla proposta di legge, di perfezionare i meccanismi – ad oggi piuttosto carenti – di raccordo tra l'Esecutivo e il Legislativo ai fini di un'azione coerente in politica estera e promuovere una più efficace ricaduta nel circuito parlamentare delle attività svolte a livello internazionale dalle delegazioni parlamentari.

Nella prospettiva di chiarire anche sul piano terminologico le funzioni svolte dalle delegazioni nell'ambito parlamentare, gli articoli 1 e 4 del testo attribuiscono a tali organi lo status di « delegazioni permanenti », formalizzando in questo modo la realtà esistente e operante fin dalla loro istituzione.

In coerenza con tale riconoscimento, si prevede anche, all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 433 del 1949, come novellato dall'articolo 2, comma 2, della proposta di legge per la delegazione presso il CdE, e dall'articolo 4 comma 4, per le restanti delegazioni, l'adozione di un regolamento interno che disciplini l'attività di ogni delegazione per la partecipazione alla rispettiva Assemblea parlamentare.

La proposta di legge prevede, altresì, all'articolo 2, mediante un'integrazione alla legge n. 433 del 1949, che la Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa riferisca alle Camere riguardo alle risoluzioni ed alle raccoman-

dazioni approvate dalla medesima, nonché in ordine alla conformità della normativa vigente in Italia rispetto alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e possa esprimere a tale riguardo osservazioni e proposte.

Un'ulteriore modifica alla normativa del 1949, introdotta all'articolo 3, conferisce alla Delegazione la facoltà di valutare il processo di ratifica delle convenzioni internazionali e degli altri atti del Consiglio d'Europa da parte dello Stato italiano, nonché l'esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che riguardano il nostro Paese, potendo richiedere a tale fine informazioni al Governo.

Accanto a tali meccanismi, sempre attraverso un'integrazione alla legge n. 433, la proposta di legge prevede, da un lato, che la Delegazione possa trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri segnalazioni ed osservazioni anche ai fini della relazione annuale che la Presidenza del Consiglio presenta alle Camere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*, della legge n. 400 del 1988. Di tali proposte la Presidenza del Consiglio deve tenere conto, come precisato al comma 3 dell'articolo 3 della proposta di legge, che integra in questo senso la legge n. 400 del 1988.

Il testo dell'articolo 3-ter, comma 2, della legge n. 433 del 1949, introdotto sempre dall'articolo 3 del progetto di legge, prevede inoltre che la Delegazione possa esercitare un controllo *ex ante* sulla produzione legislativa e regolamentare nazionale in modo da valutarne la conformità rispetto alle disposizioni contenute nella CEDU.

Se da un lato queste soluzioni vengono incontro ad orientamenti contenuti in atti d'indirizzo approvati dall'assise di Strasburgo, volti a rafforzare a livello nazionale il cd. « controllo di convenzionalità » in sede di produzione normativa, non posso non sollevare due ordini di perplessità rispetto alla disciplina prospettata.

Sul piano sostanziale, rileva che la proposta di legge prefigura una soluzione ad una criticità del nostro ordinamento giuridico più volte evidenziata anche nel-

l'ambito delle Nazioni Unite, ma che merita di essere ulteriormente approfondita anche alla luce delle risultanze del dibattito sull'istituzione di un'autorità nazionale indipendente per la garanzia e la promozione dei diritti umani, la cui creazione è stata più volte auspicata da parte dell'ONU e più volte promessa dall'Italia.

Pur condividendo l'esigenza di generalizzare e rafforzare il controllo di compatibilità della nostra produzione legislativa rispetto ai principi fissati dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, ritiene che si ponga l'esigenza di chiudere una questione più vasta che si trascina da troppo tempo nelle aule parlamentari non attraverso l'adozione d'interventi settoriali, ma con l'istituzione di un'autorità indipendente, che operi per tutti i sistemi di protezione dei diritti umani (dell'ONU, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa), nella prospettiva di una tutela sistematica ed indipendente dei diritti umani nel nostro Paese.

Rileva che il diritto internazionale umanitario ed i relativi meccanismi di protezione sono in fase di continua evoluzione e stratificazione: da ciò discende un imperativo chiaro per gli Stati che si vincolano all'osservanza delle norme e dei principi giuridici internazionali: essi devono attrezzarsi con strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo tra gli apparati politici e strutture indipendenti, secondo quanto sancito dai Principi di Parigi elaborati nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e non ancora realizzati nel nostro Paese.

In secondo luogo, per quanto attiene all'assetto delle fonti, ritiene che si ponga il problema dell'idoneità e necessità dell'intervento legislativo in una materia che, ove dovesse essere disciplinata, potrebbe essere definita attraverso opportune modifiche dei regolamenti parlamentari. Come ricordato dalla collega Centemero, occorre tenere presente che la facoltà di approvare direttamente segnalazioni e proposte al Governo si affiancherebbe alle funzioni attualmente attribuite alle Com-



missioni permanenti, competenti per materia, delineando la possibilità di approvare atti di indirizzo, al di fuori del vigente quadro che disciplina la dialettica Governo-Parlamento.

Segnala che, un'ulteriore considerazione, a carattere più generale, deriva dalla sua diretta esperienza di componente della III Commissione: proprio alla luce del ruolo di tale organo parlamentare Commissione nella definizione degli indirizzi di politica estera del Paese, nell'esercizio del « treaty making power », che vede tuttora una netta predominanza dell'Esecutivo, si chiede se sia opportuno favorire una moltiplicazione delle istanze parlamentari preposte alla partecipazione a tale circuito decisionale, o se invece non vada tentata la strada di un migliore raccordo tra le molteplici attività di « diplomazia parlamentare » poste in essere anche dalle Delegazioni parlamentari e l'azione della III Commissione, che è l'interlocutore parlamentare dell'Esecutivo in politica estera.

La proposta di legge prevede inoltre, all'articolo 3-bis, comma 3, della legge n. 433, come introdotto dall'articolo 2, comma 3, della proposta di legge, che la Delegazione presso il CdE possa chiedere informazioni al Governo sui temi la cui trattazione è prevista nelle sessioni dell'Assemblea di Strasburgo, razionalizzando in questo modo una prassi già stratificata nel corso degli anni e che, al pari di altre, come ad esempio il rinnovo annuale dei componenti, il rapporto tra titolari e supplenti, le modalità di partecipazione alle missioni internazionali, necessita di un'opportuna azione di sistematizzazione, nel senso di rafforzarne la trasparenza e la conoscibilità.

Segnala inoltre che il Capo II della proposta di legge, costituito dal solo articolo 4, si riferisce alla composizione ed alle funzioni delle altre delegazioni parlamentari, che non sono espressamente previste da trattati internazionali ma sono frutto di accordi politici multilaterali, introducendo alcune previsioni analoghe a quelle dettate per la Delegazione presso il CdE: la composizione mediante rinvio ai rispettivi regolamenti assembleari (commi

1, 2 e 3), l'adozione di un regolamento interno per la disciplina dello svolgimento delle loro attività (comma 4), l'obbligo di relazione annuale alle Camere circa l'attività svolta e la partecipazione all'assemblea di riferimento (comma 5), la facoltà di chiedere informazioni al Governo sui temi oggetto di trattazione da parte dei rispettivi consessi internazionali.

Conclusivamente, auspicando che questa importante proposta di legge possa dare luogo ad un articolato dibattito nelle Commissioni riunite, anche attraverso i contributi conoscitivi che potranno essere forniti nel corso di audizioni di costituzionalisti ed internazionalisti, si riserva di integrare ulteriormente la sua illustrazione in occasione di una prossima seduta di esame in sede referente e di presentare nel prosieguo proposte emendative volte a perfezionare il testo.

Maria Edera SPADONI (M5), intervenendo nella sua qualità di componente della delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, esprime il consenso del suo gruppo sulla proposta di legge a prima firma Nicoletti. Ritiene, infatti, che le violazioni dei diritti umani che hanno luogo anche su suolo europeo rafforzino l'esigenza di un incremento di ruolo del Consiglio d'Europa all'interno dei Parlamenti nazionali. Fa presente peraltro che anche per ragioni di tempo non si è mai pervenuti all'esame né presso le Commissioni né presso l'Assemblea di risoluzioni adottate in tale consesso, laddove invece si avverte il bisogno di un dibattito parlamentare approfondito con cadenza almeno annuale.

Michele NICOLETTI (PD) ringrazia le colleghe fin qui intervenute, che hanno arricchito ulteriormente l'apparato argomentativo sotteso alla proposta di legge. Quanto all'esigenza di un maggiore coordinamento tra le diverse sedi della diplomazia parlamentare, rappresentata dalla collega Carrozza, relatrice per la III Commissione, ritiene opportuno chiarire che l'attività svolta dalle delegazioni parlamentari non rientra nell'alveo stretto della



diplomazia parlamentare ma nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalle Assemblee parlamentari internazionali. La proposta di legge opera, cioè, non in una cornice di rapporti tra soggetti esteri, ma tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento, con le naturali conseguenze che ne derivano sul piano delle nuove competenze delle delegazioni, prospettate dal testo in esame.

Andrea MANCIULLI, *vicepresidente della III Commissione*, si associa all'intervento del collega Nicoletti, ritenendo che, anche mantenendo le delegazioni parlamentari nell'alveo della mera diplomazia parlamentare, sia giunto il momento di definirne con maggior precisione i compiti. Richiama a titolo di esempio la decisione assunta in sede di Assemblea parlamentare presso la NATO circa la sospensione del tavolo NATO-Russia. Ricorda a tal proposito che, pur trattandosi di un'evidente deliberazione di politica estera, nella sua qualità di presidente della delegazione ha espresso un voto al di fuori di un mandato politico esplicitamente conferito-

gli. Rientrano, inoltre, tra le attività delle delegazioni da ricondurre ad un filo politico preciso anche le diverse tipologie di missioni svolte da tali organi parlamentari. In qualità di secondo firmatario della proposta di legge, ribadisce l'urgenza di meglio definire le funzioni e le competenze di tali delegazioni anche in vista di prossime deliberazioni sulla materia sopracitata, concernente il rapporto tra NATO e Russia e anche alla luce di quanto avviene negli altri Parlamenti nazionali. Quanto all'interazione e agli eventuali conflitti di competenza con le Commissioni permanenti o altri organi parlamentari, si tratta di una questione da affrontare ma che non può divenire il pretesto per non procedere ad una razionalizzazione delle attività e delle funzioni delle delegazioni parlamentari e, quindi, per eludere il senso politico delle istanze racchiuse nel provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ...

22

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del Presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.*

##### **La seduta comincia alle 15.10**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 369.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2017.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) *relatore per la VIII Commissione*, ricordando che non sono ancora pervenuti il parere della Conferenza unificata, convocata sul punto per domani, e i rilievi da parte della XIII Commissione, fa presente l'opportunità di attendere tali importanti contributi prima di procedere alla predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, invita comunque i relatori a predisporre, anche in assenza del parere della Conferenza unificata, una proposta di parere, che possa costituire una base di lavoro per i colleghi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede che sia comunque assicurato un tempo congruo per la valutazione della proposta di parere dei relatori prima della deliberazione sulla stessa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli  
(*Svolgimento e conclusione*) ..... 23

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci  
(*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 24

ALLEGATO 1 (*Nuove formulazioni di proposte emendative della relatrice*) ..... 27

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) ..... 29

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.**

**Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Valeria FEDELI, *Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Elena CENTEMERO (FI-PdL), Domenico MENORELLO (CI), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Barbara POLLASTRINI (PD).

Valeria FEDELI, *Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato nuove formulazioni delle proposte emendative 1.104, 3.101 e 6.0100 (*vedi allegato 1*).

Avverte, altresì, che è stata predisposta una versione corretta dell'emendamento 1.101 della relatrice dal quale è stata espunta l'ultima parte consequenziale riferita all'articolo 3, che era stata pubblicata nel fascicolo per un mero errore materiale.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Alessandro NACCARATO (PD) riformula il suo emendamento 1.2 nei termini proposti dalla relatrice nella precedente seduta.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Naccarato 1.2, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Naccarato 1.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Parisi 1.3.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 1.4 nei termini proposti dalla relatrice nella precedente seduta.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 1.4, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 1.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e l'emendamento 1.100 della relatrice (*vedi allegato 2*), respinge il subemendamento Turco 0.1.101.1 e approva l'emendamento 1.101 della relatrice (*versione corretta*) (*vedi allegato 2*). La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Turco 0.1.102.1 e approva l'emendamento 1.102 della relatrice (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, i subemendamenti Sisto 0.1.103.1, 0.1.103.2, Parisi 0.1.103.3, Turco 0.1.103.4, approva il subemendamento Fabbri 0.1.103.5 (*vedi allegato 2*) e l'emendamento 1.103 della relatrice, nel testo subemendato (*vedi allegato 2*), e respinge gli emendamenti Sisto 1.7 e Parisi 1.8.

Emanuele FIANO (PD) chiede che siano accantonati gli emendamenti Fabbri 1.9 e 1.104 della relatrice (*Nuova formulazione*) e che sia confermato l'accantonamento

dell'emendamento Naccarato 2.8, già accantonato nella precedente seduta in quanto tutti riferiti al tema delle cabine elettorali.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

La Commissione accantona gli emendamenti Fabbri 1.9, 1.104 (*Nuova formulazione*) della relatrice e Naccarato 2.8.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 1.10 (*vedi allegato 2*) e, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Parisi 2.2, approva l'emendamento 2.100 della relatrice (*vedi allegato 2*), respingendo infine gli emendamenti Sisto 2.5, Parisi 2.6 e Turco 2.7. Passa, quindi, ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Parisi 3.3, approva l'emendamento Lattuca 3.4 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Parisi 3.6.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 3.7 nei termini proposti dalla relatrice nella precedente seduta.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 3.7, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 3.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Turco 3.8 e approva l'emendamento Naccarato 3.9 (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 3.11 nei termini proposti dalla relatrice nella precedente seduta.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 3.11, così come riformulato, nonché sull'emendamento 3.101 della relatrice così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 3.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e approva l'emendamento 3.101 della relatrice (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). La Commissione, quindi, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 4, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turco 4.2, respinge i subemendamenti Turco 0.4.100.1 e Sisto 0.4.100.2, approva gli emendamenti 4.100 (*vedi allegato 2*) e 4.101 della relatrice (*vedi allegato 2*). La Commissione, quindi, passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 5.2 e 5.3 e passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 6.

Emanuele FIANO (PD) chiede che siano accantonati gli emendamenti Turco 6.2 e 6.100 della relatrice e che sia confermato l'accantonamento disposto nella precedente seduta dell'emendamento 6.0101 della relatrice.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, concorda con la proposta di accantonamento testé formulata.

La Commissione, quindi, accantona gli emendamenti Turco 6.2 e 6.100 della relatrice, nonché l'articolo aggiuntivo 6.0101 della relatrice.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0100 della relatrice così come riformulato.

La Commissione poi, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 6.0100 della relatrice (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 7, approva l'emendamento Fabbri 7.1 (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**



## ALLEGATO 1

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).**

**NUOVE FORMULAZIONI DI PROPOSTE EMENDATIVE  
DELLA RELATRICE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore ».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legi-

slazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore ».

**1. 104.** *(nuova formulazione)* La Relatrice.

ART. 3.

*Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:*

*6-bis.* Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**3. 101.** *(nuova formulazione)* La Relatrice.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, entro trenta giorni dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione del datore di lavoro o istituto scolastico o sanitario, pubblico o privato, attestante la temporaneità del domicilio nonché copia della tessera elettorale per-

sonale o dichiarazione di suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro sette giorni dalla data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro tre giorni dalla data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio sezionale. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio sezionale.

**6. 0100.** *(nuova formulazione)* La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.*

- 1. 2.** (nuova formulazione) Naccarato, Fabbri, Lattuca.

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere la parola: e.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), primo capoverso, sopprimere la parola: e.*

- 1. 4.** (nuova formulazione) Fabbri, Naccarato, Lattuca, Ferrari.

*Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo capoverso, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), secondo capoverso, sopprimere la lettera b).*

*all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la lettera a-ter).*

- 1. 100.** La Relatrice.

*Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo capoverso, lettera c), sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), lettera c) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta;*

- 1. 101.** (versione corretta) La Relatrice.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: , nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado con le seguenti: , nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: , nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado con le seguenti: , nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado.*

- 1. 102.** La Relatrice.

*All'emendamento 1.103, al capoverso lettera f-bis), aggiungere, in fine, le seguenti*

*parole:* Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.

*Conseguentemente, alla lettera f-bis) della parte consequenziale aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.

**0. 1. 103. 5.** Fabbri.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione ».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del

codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione ».

**1. 103.** La Relatrice.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**1. 10.** Fabbri, Lattuca, Naccarato.

ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

**2. 100.** La Relatrice.

ART. 3.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**3. 4.** Lattuca, Fabbri, Naccarato.

*Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, alinea, sostituire le parole da:* Il presidente della Corte *fino a:* interessato *con le seguenti:* Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza

dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,

**3. 7.** (nuova formulazione) Fabbri, Lattuca, Naccarato.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 6 », comma 5, sopprimere la parola: e.*

**3. 9.** Naccarato, Fabbri, Lattuca.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 6 », sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* e un costante aggiornamento, ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

**3. 11.** (nuova formulazione) Fabbri, Lattuca, Naccarato.

*Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**3. 101.** (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

**4. 100.** La Relatrice.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4. 101.** La Relatrice.

ART. 6.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, entro trenta giorni dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione del datore di lavoro o istituto scolastico o sanitario, pubblico o privato, attestante la temporaneità del domicilio nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro sette giorni dalla data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro tre giorni dalla data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di

cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio sezionale. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio sezionale.

**6. 0100.** *(nuova formulazione)* La Relatrice.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Fabbri, Lattuca, Naccarato.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Esame emendamenti C. 3671-bis/A .....	33
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Articolo aggiuntivo approvato</i> ) .....	40
Sull'ordine dei lavori .....	34
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti e relativi emendamenti</i> ) .....	41
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	47
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
AVVERTENZA .....	39

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.  
Esame emendamenti C. 3671-bis/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e il Vice-ministro all'Interno Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.**

**C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta precedente erano stati accantonati gli articoli aggiuntivi Carfagna 5.012 e Fabbri 5.01, al fine di effettuare alcuni approfondimenti anche in vista di una loro eventuale riformulazione.

Fa presente, inoltre, di aver sottoscritto l'emendamento Carfagna 5.012.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, all'esito di un approfondimento sull'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, esprime parere favorevole sul medesimo, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Quanto all'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01, osserva come la questione della decadenza, per l'autore di delitti di violenza domestica, dall'assegnazione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica necessita di ulteriori approfondimenti istruttori. Ritiene, quindi, che tale problematica potrebbe essere più opportunamente approfondita nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Per tali ragioni, invita al ritiro di tale proposta emendativa.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, concorda con la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, testé proposta dal rappresentante del Governo. Concorda, altresì, con il sottosegretario Migliore circa l'opportunità di approfondire ulteriormente la questione cui si fa riferimento nell'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01.

Maria Rosaria CARFAGNA (FI-PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'attenzione dimostrata al suo articolo aggiuntivo 5.012, accetta la riformulazione testé proposta dell'articolo aggiuntivo a sua firma. Esprime, quindi, soddisfazione per il fatto che il Governo abbia deciso di dare un importante segnale a tutela di una speciale categoria di orfani, quali quelli cui si fa riferimento nel provvedimento in discussione. Rammenta, infine, come sulla questione il suo gruppo parlamentare avesse presentato una specifica proposta di legge, non ancora all'esame della XII Commissione, nonché un emendamento alla legge di bilancio per l'anno 2017, sul quale non c'era stata da parte del Governo quell'attenzione dimostrata oggi. Ringrazia, infine, la Presidente Ferranti per la perseveranza dimostrata nel sollecitare il Governo a trovare una soluzione idonea che consentisse di acco-

gliere nella sostanza le istanze sottese al suo articolo aggiuntivo 5.012.

Fabrizia GIULIANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabrizia GIULIANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01.

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01 e, alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario Migliore, lo ritira, auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea si possa trovare una soluzione tecnico-giuridica che consenta di approvarlo, sia pure in una nuova formulazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé conclusa la votazione delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Luca D'ALESSANDRO (Misto-ALAMAIE) chiede che sia posta all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Morani C. 2669, recante « Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali ».

#### Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

##### C. 3500 Bindi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Claudio Fava ha sottoscritto i seguenti emendamenti presentati dal gruppo SI-SEL: Farina 2.5, Sannicandro 8.1, Farina 19.3, Farina 21.2 e Sannicandro 22.3.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 16 novembre scorso i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti presentati e che, successivamente, gli stessi relatori, nella seduta dell'11 gennaio scorso, hanno presentato degli emendamenti sui quali sono stati poi presentati dei subemendamenti.

Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sui subemendamenti presentati ed il Governo ad esprimere il parere sia sui subemendamenti che sugli emendamenti presentati dai relatori nella seduta dell'11 gennaio.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore Dambruoso, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.1.100.2, invita al ritiro del subemendamento Sarti 0.1.100.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.100. Esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Costantino 0.2.100.1 e Sarti 0.2.100.2, riferiti all'emendamento dei 2.100 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione. Raccomanda l'approvazione, altresì, dell'emendamento dei relatori 4.100. Esprime parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.5.100.1, 0.5.100.2, riferiti all'emendamento dei relatori 5.100, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sul subemendamento Sarti 0.6.100.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 6.100. Esprime parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.7.100.3, 0.7.100.2 e 0.7.100.1, parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.7.100.4, purché riformulato nei seguenti termini: « Al numero 3), ultimo periodo, dopo la parola: “coniuge” inserire le seguenti: “, la parte dell'unione civile,” », mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.100. Con riferimento alle proposte emendative riferite

all'articolo 8, esprime parere contrario sul subemendamento Fava 0.8.100.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.8.100.2, purché riformulato nei seguenti termini: « Apportare le seguenti modificazioni: “a) al capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione Centrale effettua le verifiche di cui al comma precedente e assicura, ove necessario, le misure speciali di protezione oltre il termine di durata di cui al comma precedente quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta; b) al capoverso Art. 8, comma 2, dopo le parole: il testimone di giustizia non abbia aggiungere le seguenti: e gli altri protetti non abbiano” ».

Raccomanda, quindi, l'approvazione delle proposte emendative dei relatori 8.100, 8.0101 e 10.100. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Fava 0.11.100.1 e Sarti 0.11.100.2, riferiti all'emendamento dei relatori 11.100, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sul subemendamento Sarti 0.12.100.1, mentre raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 12.100 e 13.100. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Sarti 0.14.100.1 e 0.14.100.2, riferiti all'emendamento dei relatori 14.100, del quale raccomanda l'approvazione. Invita al ritiro dei subemendamenti Costantino 0.15.1.1 e Sarti 0.15.1.2, riferiti all'emendamento 15.1 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.16.1.2, purché riformulato nei seguenti termini: « sostituire le parole: “si avvale” con le seguenti: “può avvalersi” » mentre esprimo parere contrario sul subemendamento Sarti 0.16.1.1. Raccomando, inoltre, l'approvazione degli emendamenti dei relatori 16.1. e 16.0100. Esprime, infine, parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.23.100.1, riferito al subemendamento dei relatori 23.100, del quale raccomanda l'approvazione.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che per il subemendamento Sarti 0.23.100.1, in riferimento al quale rileva l'opportunità che venga precisato espressamente il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere. Precisa, inoltre, in riferimento all'emendamento dei relatori 14.100, che al comma 2-*bis*, il riferimento alle « decisioni di cui al punto 3 » deve intendersi nei termini di « decisioni di cui al punto 2 ».

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel concordare con il viceministro Bubbico, esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che per l'emendamento dei relatori 6.100, del quale propone la riformulazione nel senso di aggiungere alla lettera f) dopo le parole « della testimonianza resa » le seguenti: « in ragione dell'applicazione delle speciali misure di protezione ».

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel concordare con i rappresentanti del Governo, accetta la riformulazione dell'emendamento dei relatori 6.100, e propone di riformulare il subemendamento Sarti 0.23.100.1 nei seguenti termini: « *Dopo le parole: commissione centrale, inserire le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro trenta giorni, ».*

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.1.100.2 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Sarti 0.1.100.2, il subemendamento Sarti 0.1.100.1, non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti dei relatori 1.100, come modificato dal subemendamento testé approvato, e 2.1 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 2.1, l'emendamento Sarti 2.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Costantino 0.2.100.1 e Sarti 0.2.100.2, ed approva l'emendamento dei relatori 2.100 (*vedi allegato 3*); respinge, quindi, gli emendamenti Sarti 2.3 e 2.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 2.1, gli identici emendamenti Farina 2.5 e Sarti 2.6, non saranno posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 2.7 e 2.8.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 2.9, proposta dal rappresentante del Governo nella seduta del 16 novembre scorso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sarti 2.9, come riformulato, l'emendamento 4.100 dei relatori, nonché l'emendamento Sarti 5.1 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 5.2 è stato ritirato dai relatori.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.5.100.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sarti 0.5.100.1 e 0.5.100.2, ed approva gli emendamenti dei relatori 5.100 e 6.1 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo subemendamento 0.6.100.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 6.100, come riformulato (*vedi allegato 3*), e re-

spinge i subemendamenti Sarti 0.7.100.3, 0.7.100.2 e 0.7.100.1.

Giulia SARTI (M5S), non accettando la riformulazione proposta dai relatori del suo subemendamento 0.7.100.4, ritenendo che ai sensi del comma 20 dell'articolo 1 le disposizioni sui coniugi si applicano direttamente alla parte dell'unione civile, mentre appare opportuno estendere la normativa in esame anche al convivente. Auspicando che sul punto vi sia una riflessione in Assemblea estesa anche ai collaboratori di giustizia, ritira l'emendamento, riservandosi, in ogni caso, di riproporre la questione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 7.1.

La Commissione approva l'emendamento Sarti 7.1, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 7.2 è stato ritirato dai relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Fava 0.8.100.1.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.8.100.2, proposta dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Sarti 0.8.100.2, come riformulato e l'emendamento dei relatori 8.100, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato 3*); respinge, quindi, l'emendamento Sannicandro 8.1 ed approva l'articolo aggiuntivo 8.0.101 e l'emendamento 9.1 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 9.1, l'emenda-

mento Sarti 9.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 10.100 e la proposta emendativa Sarti 11.1 (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Filippo BUBBICO osserva come, ad un più attento esame, l'emendamento Sarti 11.2 risulti, di fatto, assorbito dall'emendamento 11.1 della medesima proponente. Nel riconsiderare, pertanto, il parere favorevole precedentemente espresso, formula un invito al ritiro della predetta proposta emendativa.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che da un punto di vista regolamentare non vi è un vero e proprio assorbimento, per cui l'emendamento 11.2 deve essere posto in votazione.

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo emendamento 11.2, riservandosi, in ogni caso, di riproporre la questione all'esame dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Fava 0.11.100.1 e Sarti 0.11.100.2 e l'emendamento dei relatori 11.100, come modificato dai subemendamenti testé approvati (*vedi allegato 3*).

Daniele FARINA (SI-SEL) ritira l'emendamento Costantino 11.3, del quale è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 9.1, l'emendamento Sarti 11.4 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sarti 0.12.100.1 ed approva gli emendamenti



dei relatori 12.100, 12.1 e 13.100 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 13.1 è stato ritirato dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Sarti 0.14.100.1 e 0.14.100.2, nonché l'emendamento dei relatori 14.100 (*nuova formulazione*), come modificato dai subemendamenti testé approvati (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 14.1 è stato ritirato dai relatori. Avverte, inoltre, che l'emendamento Sarti 14.2, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 14.100, non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 15.1 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.16.1.2.

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.16.1.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo subemendamento 0.16.1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 16.1, come modificato dal subemendamento Sarti 0.16.1.2 e l'articolo aggiuntivo dei relatori 16.0.100 (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Sarti 18.1.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 18.01.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso, sottolinea come la questione cui si fa riferimento nell'articolo aggiuntivo Sarti 18.01 sia delicata e com-

plexa, come tale meritevole di approfondimento; ciò in ragione dei rilevanti profili di criticità connessi alle dichiarazioni rese in via successiva dai collaboratori di giustizia, che pongono problemi relativi a eventuali patrimoni o risorse finanziarie previamente non segnalati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarti 18.01; approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Sarti 19.1, gli identici emendamenti 19.2 dei relatori e Farina 19.3 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il suo emendamento 21.1

Daniele FARINA (SI-SEL) ritira l'emendamento a sua firma 21.2.

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 21.3 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'emendamento 22.1 è stato ritirato dai relatori.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritira l'emendamento Sannicandro 22.3, del quale è cofirmatario.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel riconsiderare il parere favorevole precedentemente espresso, propone una riformulazione dell'emendamento D'Uva 22.2, nel senso di sopprimere le parole da «sulle modalità», fino alla fine del periodo.

Davide MATTIELLO (PD), relatore, concorda con la riformulazione testé proposta dal rappresentante del Governo.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal viceministro Bubbico.

La Commissione approva l'emendamento D'Uva 22.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).



Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.23.100.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Sarti 0.23.100.1, come riformulato, nonché l'emendamento dei relatori 23.100, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato 3*); infine, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Uva 24.1 ed approva l'emendamento Sarti 24.2 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé conclusa la votazione delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.**

**C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i Gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizione sul provvedimento in discussione entro la giornata di martedì 7 febbraio prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.*  
*C. 3343 Fiano.*

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici).*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del-

l'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi dalle stesse finanziati.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti» assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici».

**5. 012 (nuova formulazione).** Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Savino, Ferranti, Giuliani.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.****SUBEMENDAMENTI E RELATIVI EMENDAMENTI**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
1.100 DEI RELATORI

*Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono e aggiungere, in fine, le seguenti: se ritenute necessarie,.*

**0. 1. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.*

**0. 1. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.*

**1. 100. 1.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
2.100 DEI RELATORI

*Sopprimere il numero 1).*

**\*0. 2. 100. 1.** Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Fava.

*Sopprimere il numero 1).*

**\*0. 2. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a) le parole: anche indipendentemente dal loro esito sono soppresse;*

*2) alla lettera c), primo periodo, la parola: consapevolmente è soppresa.*

**2. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5.100 DEI RELATORI

*Sopprimere il numero 2).*

**0. 5. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al numero 2), sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: « atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell'identità del testimone ».*

**0. 5. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a) sostituire le parole: sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia con le seguenti: vigilanza e protezione;*

*2) alla lettera f) sopprimere le parole da: anche per il permesso fino alla fine del periodo.*

**5. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
6.100 DEI RELATORI

*Al numero 2) dopo le parole: si applica inserire le seguenti: anche in deroga ai limiti di reddito previsti.*

**0. 6. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera d) sostituire le parole: pubbliche ordinarie con le seguenti: del servizio sanitario nazionale;*

*2) alla lettera e) sostituire le parole: , nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione con le seguenti: ; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;*

*3) alla lettera f) dopo le parole: subito a causa aggiungere le seguenti: della testimonianza resa;*

*4) alla lettera h) sostituire la parola: rilevata con la seguente: rivelata.*

**6. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
7.100 DEI RELATORI

*Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.*

**0. 7. 100. 3.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.*

**0. 7. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al numero 1) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.*

**0. 7. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al numero 3), ultimo periodo, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , il convivente di fatto.*

**0. 7. 100. 4.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera b) sostituire le parole: l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località protetta con le seguenti: la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta;*

*2) sostituire la lettera e) con le seguenti:*

*« c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*

*c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. »;*

*3) alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti dei posti*

vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative *con le seguenti*: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative e al quarto periodo dopo le parole: dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 *aggiungere le seguenti*: , ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

**7. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
8.100 DEI RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole da:* fissa il termine *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: valuta ogni quattro anni il mantenimento delle speciali misure di protezione.

**0. 8. 100. 1.** Fava, Sannicandro, Daniele Farina, Costantino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei casi in cui la situazione di pericolo si protrae oltre il termine di sei anni, il testimone di giustizia e gli altri protetti che si trovano nella località protetta, previo consenso, possono essere trasferiti definitivamente e, se necessario, sottoposti al

cambio delle generalità, ferma restando l'applicazione delle misure di tutela necessarie.;

b) *al capoverso Art. 8, comma 2, dopo le parole:* il testimone di giustizia non abbia *aggiungere le seguenti*: e gli altri protetti non abbiano.

**0. 8. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Durata delle speciali misure di protezione).*

1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata « commissione centrale », fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 79 comma 1, lettera f) o lettera g).

3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.

**8. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
11.100 DEI RELATORI

*Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.*

**\*0. 11. 100. 1.** Fava, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

*Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.*

**\*0. 11. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la rubrica: « (Programma preliminare per fa protezione) » con la seguente: « (Piano provvisorio per la protezione) »;*

*2) al primo comma le parole da: un programma preliminare fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;*

*3) sostituire il comma 2 con il seguente:*

*« 2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14. »;*

*4) al comma 3 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla nomina con le seguenti: Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio;*

*5) al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio.*

**11. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
12.100 DEI RELATORI

*Sopprimere il numero 1).*

**0. 12. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1 sopprimere le parole: e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia;*

*2) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: , anche preliminare, e o su richiesta dell'interessato o dei referente del testimone di giustizia nonché sopprimere al secondo periodo le parole: e del referente del testimone di giustizia;*

*3) sopprimere il comma 5.*

**12. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
14.100 DEI RELATORI

*Al capoverso ART. 14, comma, 2, lettera d), dopo le parole: gli interessati inserire le seguenti: con il loro consenso.*

**0. 14. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al capoverso ART. 14, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*« f-bis) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione; ».*

**0. 14. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.



*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 14.

*(Referente del testimone di giustizia).*

1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 3 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.

3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

**14. 100.** I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

16.1 DEI RELATORI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola:* settimo con la seguente: sesto;

b) *sostituire le parole:* si avvale con le seguenti: può avvalersi.

**0. 16. 1. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire la parola:* settimo con la seguente: sesto.

**0. 16. 1. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungete il seguente: « Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione ».

**16. 1.** I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

23.100 DEI RELATORI

*Dopo le parole:* commissione centrale, *inserire le seguenti:* previo parere delle commissioni parlamentari competenti,.

**0. 23. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della

giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.

**23. 100.** I relatori.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi.****EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono e aggiungere, in fine, le seguenti: se ritenute necessarie,.*

**0. 1. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono essere applicate.*

**1. 100. 1.** I relatori.

## ART. 2

*All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 allinea la parola: « contestualmente » è soppressa;*

*b) al comma 1 lettera b) la parola: « loro » è sostituita dalla seguente: « sue »;*

*c) al comma 1 lettera c), le parole: « è terzo rispetto ai fatti dichiarati e, comunque » sono soppresse e dopo le parole: « condanne per delitti » sono aggiunte le seguenti: « non colposi ». Conseguentemente, al secondo periodo le parole: « la terzietà del dichiarante » sono sostituite dalle seguenti: « la qualità di testimone di giustizia »;*

*d) al comma 1 lettera d) sono infine aggiunte le parole: « da cui si desuma la persistente attualità della sua*

*pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale ».*

**2. 1.** I Relatori.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a) le parole: anche indipendentemente dal loro esito sono soppresse;*

*2) alla lettera e), primo periodo, la parola: consapevolmente è soppressa.*

**2. 100.** I relatori.

*Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: « Non è o ».*

**2. 9.** (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## ART. 4.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza.*

**4. 100.** I Relatori.

## ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli*

altri protetti e *con le seguenti*: l'incolumità dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e la sicurezza.

**5. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole:* sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia *con le seguenti:* vigilanza e protezione;

2) *alla lettera f) sopprimere le parole da:* anche per il permesso *fino alla fine del periodo.*

**5. 100.** I relatori.

#### ART. 6.

*All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « gli altri protetti riacquisiscano » aggiungere l'articolo: « la »;

b) al comma 1 lettera c), secondo periodo, la parola: « precedente » e le parole: « sia per gruppo » sono soppresse.

**6. 1.** I Relatori.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera d) sostituire le parole:* pubbliche ordinarie *con le seguenti:* del servizio sanitario nazionale;

2) *alla lettera e) sostituire le parole:* , nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della sottoposizione alle speciali misure di protezione *con le seguenti:* ; per i relativi oneri, si applica la normativa del Testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione della relativa spesa nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;

3) *alla lettera f) dopo le parole:* subito a causa *aggiungere le seguenti:* della testimonianza resa; in ragione dell'applicazione delle speciali misure di protezione;

4) *alla lettera h) sostituire la parola:* rilevata *con la seguente:* rivelata.

**6. 100.** (Nuova formulazione). I relatori.

#### ART. 7.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b) sostituire le parole:* l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località protetta *con le seguenti:* la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta;

2) *sostituire la lettera e) con le seguenti:*

« c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocimento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 23. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c-bis) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. »;

3) *alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole:* nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative *con le seguenti:* anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni in-

teressate e in deroga alle disposizioni limitative e al quarto periodo dopo le parole: dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 aggiungere le seguenti: , ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

**7. 100.** I relatori.

*Al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: « la sicurezza dei testimoni di giustizia », aggiungere le seguenti: « la loro formazione propedeutica all'assunzione ».*

**7. 1.** (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

#### ART. 8

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La Commissione Centrale effettua le verifiche di cui al comma precedente e assicura, ove necessario, le misure speciali di protezione oltre il termine di durata di cui al comma precedente quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

*b) al capoverso ART. 8, comma 2, dopo le parole: il testimone di giustizia non abbia aggiungere le seguenti: e gli altri protetti non abbiano.*

**0. 8. 100. 2.** (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 8.

*(Durata delle speciali misure di protezione).*

1. La commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata « commissione centrale », fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia non abbia riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 79 comma 1, lettera f) o lettera g).

3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario in località d'origine al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23.

**8. 100.** I relatori.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### ART. 8-bis.

*(Composizione della Commissione Centrale e della Segreteria).*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« La Commissione Centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della Commissione, assume le funzioni di Vicepresidente ».

2. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione Centrale si avvale di una Segreteria costituita con il regolamento di cui all'articolo 23 che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi ».

**8. 0101.** I Relatori.

ART. 9.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11, 13, commi 1, 2, 3 e 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

*Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. »;

b) il comma 6 è soppresso.

**9. 1.** I Relatori.

ART. 10.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 2 sostituire le parole: « che richiede il parere, in caso di delitti di mafia e terrorismo, » con le seguenti: « che richiede il parere, in caso dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, ter e quater, del codice di procedura penale, »;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 del presente articolo abbia riguardo a soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare e/o sociale, essa è altresì trasmessa al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di competenza. ».

**10. 100.** I Relatori.

ART. 11.

*Al comma 1, dopo le parole: formalità e inserire le seguenti: , senza indugio.*

**11. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.



Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.

**\*0. 11. 100. 1.** Fava, Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

Al numero 2), sopprimere le seguenti parole: quando possibile.

**\*0. 11. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica: « (Programma preliminare per fa protezione) » con la seguente: « (Piano provvisorio per la protezione) »;

2) al primo comma le parole da: un programma preliminare fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e, quando possibile, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 14. »;

4) al comma 3 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla nomina con le seguenti: Entro trenta giorni dall'ingresso in piano provvisorio;

5) al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano provvisorio.

**11. 100.** I relatori.

ART. 12.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere le parole: e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia;

2) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: , anche preliminare, e o su richiesta dell'interessato o dei referente del testimone di giustizia nonché sopprimere al secondo periodo le parole: e del referente del testimone di giustizia;

3) sopprimere il comma 5.

**12. 100.** I relatori.

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « di cui all'articolo 12, a esclusione del comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rilevare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5 lettere d), f) e g) della presente legge, di non rientrare nei luoghi dai quali si è stati trasferiti senza autorizzazione, e comunque di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « alle esigenze degli interessati e all'osservanza degli impegni da loro assunti » sono sostituite dalle seguenti: « alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

**12. 1. I Relatori.**

ART. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).*

Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. Nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia viene individuato il referente di cui all'articolo 14. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al Prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia

– direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

**13. 100. I Relatori.**

ART. 14.

*Al capoverso ART. 14, comma, 2, lettera d), dopo le parole: gli interessati inserire le seguenti: con il loro consenso.*

**0. 14. 100. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al capoverso ART. 14, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

« f-bis) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione; ».

**0. 14. 100. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 14.

*(Referente del testimone di giustizia).*

1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche

sulla loro attuazione, nonché sui diritti patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sulla eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

2-bis. La titolarità delle decisioni di cui al punto 2 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.

3. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

**14. 100.** (Nuova formulazione). I relatori.

ART. 15.

Al comma 1 sostituire le parole: programma preliminare con le seguenti: piano

provvisorio *sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta e aggiungere, in fine, le parole:* attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del servizio centrale di protezione.

**15. 1.** I relatori.

ART. 16.

*Sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.*

**0. 16. 1. 2.** (Nuova formulazione). Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il settimo periodo, aggiungete il seguente: « Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale di protezione ».

**16. 1.** I relatori.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

(Interventi finanziari).

1. Al comma 4, dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiungere, infine, il seguente periodo: « A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica ».

**16. 0100.** I Relatori.

## ART. 19.

*Al comma 1, dopo la parola: calunnia, inserire le seguenti parole: di cui all'articolo 368 codice penale.*

**19. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: allo scopo di usufruire sono aggiunte le seguenti: o di continuare ad usufruire.*

**\*19. 2.** I Relatori.

*Al comma 1, dopo le parole: di usufruire, aggiungere le seguenti: o di continuare ad usufruire.*

**\*19. 3.** Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

## ART. 21.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 21.

*(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la lettera *a-bis)* « quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.

**21. 3.** I Relatori.

## ART. 22.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## ART. 22.

*(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).*

È istituita, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23, di facile accesso e debitamente segnalata sulla *home page*, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

**22. 2.** *(Nuova formulazione).* D'Uva, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## ART. 23.

*Dopo le parole: commissione centrale, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro trenta giorni,.*

**0. 23. 100. 1.** *(Nuova formulazione).* Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 23.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 13 è adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale.

**23. 100.** I relatori.

ART. 24.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché eventuali esigenze*

strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

**24. 2.** Sarti, D’Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Malta, Vanessa Frazier, sulle priorità del Semestre di presidenza maltese dell'UE (gennaio-giugno 2017) .....	56
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema « Il potere d'inchiesta del Parlamento europeo, la revisione della legge elettorale europea e l'evoluzione futura delle istituzioni dell'Unione europea » (29 novembre 2016) .....	57
<i>ALLEGATO: (Comunicazioni del Presidente)</i> .....	58
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA – PAESE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sui profili attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento al sistema della scuola italiana all'estero.	
Audizione del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenzo De Luca .....	57
Audizione del Segretario Generale del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE), Michele Schiavone .....	57

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Malta, Vanessa Frazier, sulle priorità del Semestre di presidenza maltese dell'UE (gennaio-giugno 2017).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.35.

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo PICCHI.*

**La seduta comincia alle 9.40.**



**Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema «Il potere d'inchiesta del Parlamento europeo, la revisione della legge elettorale europea e l'evoluzione futura delle istituzioni dell'Unione europea» (29 novembre 2016).**

Guglielmo PICCHI, *presidente*, ricorda che alla missione ha preso parte, in rappresentanza della Commissione e nella sua qualità di vicepresidente del Comitato, l'onorevole Eleonora Cimbro (*vedi allegato*).

Eleonora CIMBRO (PD) si limita in questa sede a sottolineare che la revisione della legge elettorale europea e l'evoluzione futura delle istituzioni dell'Unione europea appaiono in questa fase centrali e fondamentali. Rileva che nel contesto della riunione il dibattito si è inevitabilmente esteso ad una riflessione generale sul senso dello stare insieme nella dimensione europea. Giudicando utile continuare a riflettere sulla capacità di incidere sulle politiche globali, ribadisce la necessità di distinguere tra la nozione di governo e quella di governabilità. Ricorda in proposito di avere espresso il suo dissenso verso le posizioni critiche assunte dal presidente Brock nei confronti dell'istituto referendario, ribadendo l'importanza di valorizzare la sovranità popolare anche al fine di contrastare la sfiducia nelle istituzioni europee. Ricorda che un approccio basato

esclusivamente sull'austerità senza tenere conto della dimensione solidale porta a strappi non sanabili. Nel dichiarare la sua intenzione di monitorare l'implementazione delle misure di revisione allo studio, manifesta disponibilità a partecipare ad incontri futuri sul tema.

**La seduta termina alle 9.45.**

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA – PAESE**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Sui profili attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento al sistema della scuola italiana all'estero.**

**Audizione del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenzo De Luca.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

**Audizione del Segretario Generale del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE), Michele Schiavone.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15. alle 14.50.

## ALLEGATO

**Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema « Il potere d'inchiesta del Parlamento europeo, la revisione della legge elettorale europea e l'evoluzione futura delle istituzioni dell'Unione europea » (29 novembre 2016).**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

La riunione interparlamentare, svoltasi a Bruxelles lo scorso 29 novembre, era organizzata dalla Commissione affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo, e diretta ad uno scambio di opinioni con i Parlamenti nazionali sul diritto di inchiesta del Parlamento europeo, sulla revisione della legge elettorale europea e sulla futura evoluzione istituzionale dell'UE.

All'incontro hanno partecipato 30 parlamentari nazionali provenienti da 15 Stati membri. In rappresentanza della Camera è intervenuta l'on. Eleonora Cimbrotti (Commissione affari esteri, PD), per il Senato il sen. Francesco Maria Amoroso (Commissione affari esteri, Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (AL-A).

Nella prima sessione è intervenuto l'europarlamentare spagnolo Ramón Jáuregui Atondo (S&D), relatore in Commissione AFCO di una proposta di regolamento volta a disciplinare il diritto di inchiesta del Parlamento europeo. Il relatore ha richiamato la base giuridica della proposta (articolo 226 del TFUE) e ha ricordato le obiezioni del Consiglio sui suoi punti più controversi, ovvero il potere di audire funzionari dei governi nazionali e di citare testimoni, nonché la possibilità per il PE di effettuare indagini *in loco* e di richiedere documenti agli Stati membri. L'europarlamentare ha inoltre evidenziato la possibilità di una cooperazione con i Parlamenti nazionali nello svolgimento di in-

chieste che riguardino casi di cattiva amministrazione a livello nazionale nell'attuazione del diritto dell'UE.

Nel dibattito, hanno preso la parola soltanto il rappresentante del Parlamento spagnolo, che ha accolto con favore la prospettiva di collaborazione con i Parlamenti nazionali nello svolgimento delle inchieste del Parlamento europeo, ed il rappresentante della Commissione europea che ha anche evidenziato taluni margini di miglioramento della proposta, con riferimento in particolare alla rendicontazione delle inchieste e alla valutazione dei relativi risultati.

Nella sessione successiva, sono intervenuti la presidente della Commissione AFCO Danuta Hubner (Polonia, PPE) e l'europarlamentare tedesco Jo Leinen (S&D), relatori sul progetto di revisione della legge elettorale dell'Unione europea, elaborato dal Parlamento europeo e attualmente in discussione in Consiglio, sulla base dell'articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Tale disposizione attribuisce al Parlamento europeo il potere di elaborare un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. La relatrice ha osservato che il PE ha scelto questa seconda soluzione, più leggera e suscettibile di garantire maggiore flessibilità agli Stati membri. La presidente ha inoltre richiamato il forte impegno nei

negoziati della Presidenza slovacca e l'obiettivo che la nuova legge elettorale entri in vigore in tempo utile per le elezioni del 2019. Nel merito, la presidente Hubner si è soffermata sulle misure volte ad accrescere la visibilità dei partiti politici europei (in particolare attraverso l'inserimento dei rispettivi nomi e simboli sulle schede elettorali), che ha avuto un forte sostegno da parte dei gruppi politici. Successivamente, il relatore Leinen ha richiamato le misure volte a garantire standard comuni minimi delle normative elettorali nazionali e maggiore trasparenza (in particolare in relazione ai termini per la costituzione delle liste nazionali) e le già richiamate disposizioni finalizzate a rendere più visibile il carattere europeo delle elezioni. Il relatore si è infine soffermato sulle proposte volte a garantire l'uguaglianza di genere nella formazione delle liste e ad assicurare un valore paritetico del voto negli Stati membri attraverso l'introduzione di una soglia obbligatoria per l'attribuzione dei seggi.

Nel corso del dibattito, se, da un lato, diversi parlamentari hanno concordato sulla necessità di rendere più moderno l'Atto elettorale del 1976, i rappresentanti polacco e ungherese hanno evidenziato come la scarsa affluenza dei cittadini alle elezioni europee non dipenda dal sistema elettorale, quanto piuttosto dalla distanza di questi ultimi dalle Istituzioni europee, suscettibile di aumentare ulteriormente con l'introduzione di meccanismi di designazione dei rappresentanti dei partiti politici europei candidati alla carica di Presidente della Commissione. I parlamentari lituano ed ungherese hanno inoltre evidenziato i rischi che deriverebbero dall'imposizione di leggi elettorali uniformi e hanno chiesto maggiore flessibilità per gli Stati membri. Altri due temi affrontati nel dibattito hanno riguardato il voto dei cittadini residenti in Paesi terzi e l'abbassamento a 16 dell'elettorato attivo. Sul primo punto, pur riconoscendosi l'importanza dell'attribuzione di tale diritto (parlamentari ungherese e polacco), si sono evidenziate le difficoltà pratiche (rappresentante belga) e criticità legate in particolare ai casi di doppia cittadinanza (eu-

roparlamentare britannica James). Sul secondo punto, si sono evidenziati i problemi legati alla disomogeneità con i requisiti previsti dalle leggi elettorali nazionali (parlamentare belga). Sull'inserimento del simbolo dei partiti politici sulle schede elettorali il parlamentare lussemburghese ha messo in evidenza le criticità legate all'eterogeneità a livello nazionale dei partiti facenti parte della stessa famiglia politica europea. Infine, la parlamentare spagnola, anche in un'ottica di integrazione dei migranti, ha sollecitato una riflessione sull'attribuzione del diritto di voto a questi ultimi.

Nell'ambito della sessione pomeridiana, dedicata alla futura evoluzione istituzionale dell'Ue, sono intervenuti l'ex Commissario europeo Antonio Vitorino, il senatore Mario Monti, Presidente del Gruppo di alto livello dell'UE sulle risorse proprie, nonché gli europarlamentari Mercedes Bresso (PD-S&D) e Elmar Brok (Germania-EPP), relatori sul progetto di relazione in discussione in Commissione AFCO *Migliorare il funzionamento della costruzione dell'UE sulla base del potenziale del Trattato di Lisbona*.

Il primo relatore ha evidenziato le potenzialità contenute nei trattati vigenti e ha espresso la necessità: di completare l'Unione bancaria, in particolare con l'istituzione del sistema comune di assicurazione dei depositi; di maggiore flessibilità ed efficienza nel funzionamento del meccanismo europeo di stabilità; di superare l'impostazione attuale della procedura per gli squilibri macroeconomici, attraverso un nuovo sistema di incentivi per l'attuazione delle riforme strutturali, basato anche sull'uso dei fondi strutturali. A tal proposito, l'ex commissario ha evidenziato il ruolo dei Parlamenti nazionali nei percorsi di riforma strutturale degli Stati membri, e la necessità che le Istituzioni europee conducano una valutazione globale dell'impatto aggregato delle riforme strutturali sulla politica economica della zona euro. Al fine di rendere più efficace la *governance* della zona euro, il relatore ha ipotizzato di affidare la presidenza permanente dell'eurogruppo ad un

Vicepresidente della Commissione europea, che sia interlocutore dei Parlamenti nazionali nell'adozione dei programmi di riforma e responsabile innanzi ad una commissione speciale del Parlamento europeo incaricata delle questioni relative alla zona euro.

Il senatore Monti ha preliminarmente espresso la necessità, nel quadro dei trattati vigenti, di un impegno condiviso per rimuovere gli ostacoli all'integrazione del mercato e la crescita, ostacoli che affondano le loro radici nelle discrepanze: tra l'integrazione del mercato e l'impatto di quest'ultima a livello sociale nazionale; tra le regole di bilancio e la flessibilità che genera sfiducia reciproca su base geografica e culturale; tra contributori netti e beneficiari netti generata dall'attuale struttura del bilancio UE. Con riferimento al primo punto il relatore si è soffermato sul tema dell'economia sociale di mercato e sulla necessità di una politica leggera ma efficace di coordinamento tributario; sul secondo punto, con riferimento al patto di stabilità e crescita, escludendo un utilizzo della flessibilità per partite correnti, ha sottolineato la necessità di una considerazione positiva degli investimenti pubblici nazionali; sul terzo punto, si è concentrato sul tema delle risorse proprie, preannunciando la pubblicazione a gennaio delle proposte del Gruppo di alto livello da lui presieduto. Con riferimento infine al dibattito sulla revisione dei Trattati, il senatore Monti ha evidenziato la necessità di una riflessione sulle procedure di ratifica nazionali, prima di intraprendere i negoziati.

L'onorevole Bresso ha quindi illustrato i punti principali della sua relazione, che si basa sull'assunto che il Trattato di Lisbona contenga gli strumenti per rispondere alla domanda dei cittadini e alle sfide esterne. Con riferimento agli aspetti istituzionali, la relatrice si è soffermata in particolare: sulla trasparenza e sui meccanismi decisionali del Consiglio dell'UE, rispetto a cui dovrebbe essere generalizzato il ricorso alla votazione a maggioranza qualificata; sul ruolo dei Parlamenti nazionali di verifica dell'azione dei Go-

verni, in particolare nell'ambito della procedura del semestre europeo; sulle funzioni della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* economica nell'UE (prevista dall'articolo 13 del cd. Fiscal compact) che potrebbe essere chiamata a discutere delle linee guida di politica economica e sociale che costituiscano il parametro per lo scrutinio delle politiche governative. Sul piano delle politiche economiche, l'on. Bresso ha sottolineato la necessità di passare dal coordinamento delle politiche fiscali ad un codice di convergenza, che contenga anche elementi sociali. Infine, la relatrice ha evidenziato le opportunità offerte dal trattato di Lisbona nell'ambito delle politiche di difesa e di sicurezza comune, menzionando in particolare lo strumento delle cooperazioni strutturate permanenti che taluni paesi dell'UE possono mettere in atto al fine di rafforzare la reciproca collaborazione nel settore militare.

Il Presidente Brok ha concordato sulla necessità di una maggiore trasparenza e pubblicità dei lavori del Consiglio e del rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, precisando tuttavia che questo deve avvenire nei rispettivi ambiti di competenza. A tal fine, richiamando le recenti vicende dell'accordo di libero scambio con il Canada (CETA), ha sottolineato la necessità di una chiara ripartizione tra le competenze europee e quelle nazionali. Il relatore ha quindi menzionato la conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune come positivo modello di cooperazione interparlamentare, al quale dovrebbero ispirarsi anche le altre sedi di raccordo tra Parlamenti. A conclusione del suo intervento l'onorevole Brok, richiamando la Brexit e il referendum sulla riforma costituzionale in Italia, ha evidenziato il rischio che i referendum rappresentino, piuttosto che uno strumento di consultazione dei cittadini su questioni specifiche, un modo per svuotare i sistemi democratici. Tale considerazione è stata oggetto di critiche da parte di molti oratori durante il dibattito (tra questi il rappresentante euroscettico della House of Com-

mons e l'europarlamentare italiana Barbara Spinelli). Sul tema, l'onorevole Cimbro, svolgendo una riflessione generale sull'imprescindibile ruolo della politica per fronteggiare la crisi dell'UE, ha evidenziato il fondamento costituzionale del referendum italiano e ha osservato come tale strumento induca gli italiani ad una riflessione sulla distinzione tra la nozione di governo e quella di governabilità. Mentre la « governabilità » presuppone che vi siano soggetti passivi privi di strumenti per partecipare ai processi decisionali, il « governo » implica la presenza di istituzioni capaci di governare i processi e di assumersi la responsabilità delle decisioni assunte. L'on. Cimbro ha anche ripreso il tema del ruolo dei Parlamenti nazionali in relazione agli accordi misti, osservando come il coinvolgimento di questi ultimi sia fondamentale al fine di garantire la fiducia reciproca tra il livello nazionale e quello europeo.

Nel corso del dibattito, il parlamentare svedese ha evidenziato come il rilancio dell'Europa non richieda la revisione dei Trattati, quanto piuttosto il ripristino della fiducia reciproca, la cui mancanza ha impedito un'efficace gestione della crisi

migratoria. I parlamentari polacco ed ungherese hanno con forza criticato l'obiettivo di maggiore integrazione che ispira le relazioni all'esame del Parlamento europeo, ritenendo piuttosto necessaria un'Europa che garantisca sicurezza ma sia fondata sulla sovranità nazionale. Sul punto, i relatori Bresso e Brok hanno chiarito che l'obiettivo del loro rapporto non consiste nell'attribuzione di nuove competenze, ma nell'esercizio di quelle esistenti in modo chiaro, trasparente e democratico. Sul punto della trasparenza, su cui si è in particolare soffermato il parlamentare danese, la Presidente Hubner ha richiamato i lavori della Commissione AFCO in tema di *e-democracy*. Altro tema piuttosto controverso è stato quello della generalizzazione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio, criticato in particolare dai parlamentari lituano e polacco. Sul punto, in sede di replica, l'onorevole Brok ha ricordato che i progressi nel mercato interno si sono potuti realizzare grazie al voto a maggioranza qualificata e l'on. Bresso ha evidenziato come il ricorso all'unanimità produca spesso l'esplosione di interessi nazionali e la paralisi del Consiglio dell'UE.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	62
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. C. 4022, approvata dalla 4 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.**

**C. 4022, approvata dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che dopo la relazione introduttiva la Commissione ha svolto due sedute di dibattito e che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lo scorso 28 ottobre 2016. Avverte, quindi, che sono state presentate sette proposte emendative (*vedi allegato*).

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, rappresenta l'esigenza di disporre di un ulteriore periodo di tempo al fine di trovare, attraverso un proficuo confronto, soluzioni che possano portare all'approvazione di un testo pienamente condiviso. Per tale motivo chiede di rinviare l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate.



Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) manifesta disponibilità al confronto, evidenziando, tuttavia, la necessità di procedere speditamente.

Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide la proposta del relatore, precisando che occorre un approfondimento soprattutto in considerazione del fatto che si chiede di trovare una soluzione normativa adatta non solo per gli ufficiali in servizio permanente, com'era nel testo approvato dal Senato, ma anche per quelli di complemento. Assicura, comunque, che il Governo è sensibile alle problematiche toccate dal provvedimento e

che è intenzione del Dicastero procedere celermente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

**Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (C. 4022, approvata dalla 4ª Commissione permanente del Senato).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Premettere il seguente articolo:*

ARTICOLO 01.

*(Avanzamento di carriera a titolo onorifico).*

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1 che non abbia subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle disposizioni del presente articolo.

**01. 1.** Paola Boldrini.

*Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, comma 1, sostituire le parole: « decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado » con le seguenti: « dal giorno successivo il collocamento in congedo assoluto ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*a) al capoverso articolo 1084-ter, comma 1, sopprimere la lettera a);*

*b) al capoverso articolo 1084-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter » con le seguenti: « dal giorno successivo al collocamento in congedo assoluto »;*

*c) al capoverso articolo 1084-sexies, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter ».*

**1. 1.** Carlo Galli, Duranti, Piras, Palmizio.

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, comma 1, sostituire le parole: « decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado » con le seguenti: « dal giorno successivo a quello del collocamento in congedo ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso articolo 1084-ter, comma 1, sopprimere la lettera a);

b) al capoverso 1084-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter » con le seguenti: « dal giorno successivo a quello del collocamento in congedo »;

c) al capoverso 1084-sexies, comma 1, sostituire le parole: « ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter » con le seguenti: « ovvero dalla data di collocamento in congedo ».

### 1. 2. Paola Boldrini.

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, comma 1, sostituire le parole: « decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado » con le seguenti: « dal giorno successivo al collocamento in congedo ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) al capoverso articolo 1084-ter, comma 1, sopprimere la lettera a);

b) al capoverso articolo 1084-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter » con le seguenti: « dal giorno successivo al collocamento in congedo »;

c) al capoverso articolo 1084-sexies, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter ».

### 1. 3. Carlo Galli, Duranti, Piras, Palmizio.

Al comma 1, capoverso articolo 1084-ter, lettera a), sostituire le parole: « siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento » con le seguenti: « siano stati collocati in congedo nella categoria della riserva al termine del periodo di ausiliaria o anche prima, rinunciando ad essere collocati nella categoria dell'ausiliaria ».

### 1. 4. Paola Boldrini.

Al comma 1, dopo il capoverso articolo 1084-quater, inserire il seguente:

#### ART. 1084-quater.1.

(Promozione a titolo onorifico per gli ufficiali della Riserva selezionata).

1. Possono altresì ottenere una promozione a titolo onorifico gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 674, nel limite del grado di tenente colonnello o equivalente, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 988-bis;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico, né delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, nonché dagli articoli 1084 e 1084-bis;

c) abbiano aderito, dopo la nomina, ad almeno tre richiami in servizio, due dei quali per le esigenze correlate alle missioni internazionali;

d) siano in possesso di un diploma di laurea specialistica ovvero ad essa equiparato;

e) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla « consegna » i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;

f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

g) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno dieci anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

**1. 5.** Palmizio, Carlo Galli.

*Al comma 1, dopo il capoverso articolo 1084-sexies, aggiungere la seguente sezione:*

« SEZIONE IV-ter.

CONCESSIONE DI UNA PROMOZIONE, A TITOLO ONORIFICO, AGLI UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO PROVENIENTI DAI REGOLARI CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

ART. 1084-septies.

*(Promozione a titolo onorifico degli ufficiali in congedo assoluto provenienti dai corsi AUC).*

1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, viene estesa anche agli ufficiali delle quattro Forze armate e del

Corpo della Guardia di finanza, provenienti dai regolari corsi per Allievi ufficiali di complemento, già in congedo assoluto o che transiteranno, in futuro, dalla riserva di complemento al congedo assoluto, in seguito ad apposita richiesta, che verrà inviata dai diretti interessati ai Ministri di riferimento (Ministro della difesa per Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza).

2. Le spese amministrative della pratica d'avanzamento saranno a carico dei diretti interessati in base al costo che verrà definito, dal Ministero di riferimento, per l'espletamento di ogni singola pratica.

3. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

4. Ai fini di tale promozione i 1<sup>mi</sup> capitani ed i 1<sup>mi</sup> tenenti di vascello sono equiparati rispettivamente ai gradi di maggiore e di capitano di corvetta.

5. Tale promozione può essere richiesta una sola volta ad eccezione dei « capitani » e dei « tenenti di vascello » che potranno richiederla nuovamente quando avranno ottenuto, per anzianità, la qualifica rispettivamente di « 1<sup>mo</sup> capitano » o di « 1<sup>mo</sup> tenente di vascello ».

6. Gli ufficiali ai quali è concessa la promozione a titolo onorifico non vengono ricollocati nella riserva di complemento e, essendo in congedo assoluto, non possono essere richiamati in servizio. Se per qualche eccezionale emergenza richiamati in servizio, durante il periodo di richiamo alle Armi rivestono il loro grado effettivo e non quello conseguito a titolo onorifico, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

7. Gli ufficiali interessati alla promozione a titolo onorifico devono aver prestato servizio, nei periodi alle Armi, senza demerito.

8. Non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero essere stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

9. All'atto del collocamento in congedo, non devono essere stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure essere stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si sia con-

cluso senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia stato revocato a tutti gli effetti ».

**1. 6.** Palmizio, Carlo Galli.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-09250 Ribaudo e altri: Sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia .....	68
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	80

#### SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) .....	69
ALLEGATO 2 (Proposte emendative 1.04, 2.38, 3.3, 3.034, 3.035 e 7.16 del Governo e 3.036 del relatore e relativi subemendamenti) .....	82
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) .....	88
ALLEGATO 4 (Proposte di correzioni di forma) .....	99
AVVERTENZA .....	79

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-09250 Ribaudo e altri: Sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.**

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), assicurando il suo personale impegno a che si provveda al riparto delle risorse in oggetto e si ponga finalmente rimedio alla mancata applicazione di quanto previsto

dall'articolo 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000.

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Confidando che, in sede di Conferenza Stato-regioni, si proceda finalmente, come dichiarato dal Governo, al trasferimento alle regioni del 50 per cento dell'introito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia, ribadisce la necessità, in particolare per la Regione Siciliana, di procedere al riparto del predetto gettito per poter disporre di risorse che consentano alla regione medesima la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale.

Rocco PALESE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**



**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

**La seduta comincia alle 15.20.**

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.04 e 7.16 del Governo e l'articolo aggiuntivo 3.036 del relatore (*vedi allegato 2*), che risultano ammissibili. Il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Avverte inoltre che sono stati presentati subemendamenti riferiti alle proposte emendative 2.38, 3.3, 3.034 e 3.035 presentate dal Governo nella seduta di ieri (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR), prende atto che l'articolo aggiuntivo 3.036 del relatore reca misure di accelerazione e semplificazione per l'attuazione delle politiche di coesione, tuttavia ritiene opportuna la presentazione di un'ulteriore proposta emendativa da parte del Governo o del relatore volta ad affrontare ancora più compiutamente la questione.

Francesco LAFORGIA (PD), riprendendo l'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, propone di mantenere accantonato l'emendamento

Cinzia Maria Fontana 1.16. Formula parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vico 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Propone quindi di mantenere accantonati gli articoli aggiuntivi Amato 1.02 e Castricone 1.03. Esprime parere contrario sull'emendamento Daga 2.4, sugli identici emendamenti Prestigiaco 2.14 e Melilli 2.17, sugli identici emendamenti Cariello 2.1 e Palese 2.27 e sull'emendamento Pellegrino 2.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zaratti 2.33, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Mannino 2.10 e sugli identici emendamenti Cariello 2.2 e Palese 2.28. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mannino 2.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Mannino 2.11, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pellegrino 2.34, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Evidenzia che l'emendamento Mannino 2.9 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Pellegrino 2.34, come riformulato. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.2.38.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.38 del Governo. Avverte quindi che a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 2.38 del Governo risulterebbero assorbiti gli identici emendamenti Cariello 2.3 e Palese 2.29, nonché dell'emendamento Daga 2.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mannino 2.8 e Petraroli 2.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorelli 2.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Avverte che l'emendamento Daga 2.5 risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.38 del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 2.30, a condizione che sia riformulato nei termini

riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e avverte che a seguito dell'eventuale approvazione di tale emendamento risulterebbero assorbiti gli identici emendamenti Prestigiaco 2.15 e Zaratti 2.35. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Daga 2.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), avvertendo che a seguito dell'eventuale approvazione di quest'ultimo risulterebbero assorbiti gli emendamenti Palese 2.31, Zaratti 2.36 e Prestigiaco 2.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bratti 2.20 e 2.21 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bargero 2.32. Propone di mantenere accantonato l'emendamento Marguerettaz 2.37. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3 del Governo e parere contrario sull'emendamento Sammarco 3.2. Propone quindi di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Losacco 3.05. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zanetti 3.01 e Capodicasa 3.08, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Propone di mantenere accantonati gli identici articoli aggiuntivi Palese 3.032 e Ginato 3.033, nonché l'articolo aggiuntivo 3.034 del Governo, con i relativi subemendamenti Latronico 0.3.034.1 e Melilla 0.3.034.2. Esprime parere contrario sul subemendamento Prestigiaco 0.3.035.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.035 del Governo. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Losacco 6.02, a condizione che sia riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Infine propone di mantenere accantonati l'articolo aggiuntivo Palese 6.015, gli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5 e Palese 7.7, gli identici emendamenti Prestigiaco 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4, gli emendamenti Mannino 7.3 e 7.14 e Rampelli 7.10, nonché gli articoli aggiuntivi Scotto 7.01 e Latronico 7.03.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI concorda con i pareri del relatore ed esprime parere favorevole sul subemendamento 0.2.38.1 del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, si intendono accantonati l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.16, gli articoli aggiuntivi Amato 1.02 e Castricone 1.03, l'emendamento Marguerettaz 2.37, gli articoli aggiuntivi Losacco 3.05 e Culotta 3.011, gli identici articoli aggiuntivi Palese 3.032 e Ginato 3.033, l'articolo aggiuntivo 3.034 del Governo con i relativi subemendamenti Latronico 0.3.034.1 e Melilla 0.3.034.2, gli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5 e Palese 7.7, gli identici emendamenti Prestigiaco 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4, gli emendamenti Mannino 7.3 e 7.14 e Rampelli 7.10, nonché gli articoli aggiuntivi Scotto 7.01 e Latronico 7.03.

Ludovico VICO (PD) accetta la proposta del relatore di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 a sua prima firma.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) e Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Vico 1.01, nel testo riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Vico 1.01, come riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Daga 2.4.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiaco 2.14.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Melilli 2.17 e lo ritira.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento 2.1 a sua prima firma.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea la necessità di prevedere l'intesa con le regioni interessate, come richiesto dal suo emendamento 2.27, anziché il semplice obbligo di sentire i presidenti delle medesime, come previsto dal provvedimento. Evidenzia che la previsione dell'intesa consentirebbe di evitare un ampio contenzioso e si porrebbe in linea con la recente

sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 che ha censurato alcune previsioni della legge n. 124 del 2015, cosiddetta riforma Madia.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI osserva che il parere contrario espresso sugli identici emendamenti Cariello 2.1 e Palese 2.27 è motivato dall'esigenza di evitare che il commissario unico debba tener conto della volontà di svariati soggetti, i quali avrebbero, di fatto, il potere di bloccare la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2 del provvedimento, non risolvendo le note problematiche del settore e rendendo l'Italia inadempiente nei confronti dell'Unione europea. Rileva inoltre che la materia della tutela dell'ambiente è di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Francesco CARIELLO (M5S) esprime le proprie perplessità in ordine alla possibilità per il commissario unico di riuscire a svolgere le proprie funzioni in mancanza di un accordo con le regioni interessate, non essendo stati previsti dal provvedimento poteri più cogenti per lo stesso commissario unico. Sottolinea inoltre come tale questione sia stata evidenziata anche nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del presente provvedimento.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI ritiene che il ruolo del commissario unico, quale si configura sulla base delle previsioni dell'articolo 2, nonché degli emendamenti approvati e di quelli sui quali è stato espresso parere favorevole, potrà essere nettamente più incisivo rispetto a quelli dei precedenti commissari straordinari, consentendo così una rapida realizzazione degli interventi previsti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cariello 2.1 e Palese 2.27 e l'emendamento Pellegrino 2.18.

Giulio MARCON (SI-SEL) accetta la riformulazione proposta dal relatore del-

l'emendamento Zaratti 2.33, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Zaratti 2.33, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'emendamento 2.10 a sua prima firma, il quale prevede la durata annuale dell'incarico del commissario unico e la fissazione di appositi obiettivi nel relativo decreto di nomina, allo scopo di aumentare la responsabilizzazione del commissario stesso. Raccomanda l'approvazione della proposta emendativa, dichiarandosi disponibile a una sua eventuale riformulazione.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, evidenziando che gli obiettivi per lo svolgimento dell'attività del commissario unico sono già fissati nell'articolo 2, comma 2, osserva che il rinnovo annuale dell'incarico e la contestuale verifica e fissazione degli obiettivi comporterebbe un inutile aggravio procedurale. Fa inoltre presente di aver espresso parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Mannino 2.12, che prevede la gestione degli impianti per un periodo non superiore a due anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mannino 2.10 e gli identici emendamenti Cariello 2.2 e Palese 2.28.

Claudia MANNINO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 2.12 a sua prima firma.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Mannino 2.12, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Mannino 2.12, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S) chiede chiarimenti sull'invito al ritiro formulato in

relazione all'emendamento 2.11 a sua prima firma, che stabilisce che venga data priorità agli interventi relativi alla procedura di infrazione n. 2004/2034, dal momento che per tale contenzioso l'Italia è stata nuovamente deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI non ritiene opportuno che l'ordine di priorità sia stabilito da una norma di legge e considera che tale previsione potrebbe essere più correttamente oggetto di un ordine del giorno.

Claudia MANNINO (M5S) ritira l'emendamento 2.11 a sua prima firma e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Giulio MARCON (SI-SEL) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Pellegrino 2.34, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Pellegrino 2.34, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Pellegrino 2.34, come riformulato, l'emendamento Mannino 2.9 risulta assorbito.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento 0.2.38.1 del relatore e l'emendamento 2.38 del Governo, come modificato dal predetto subemendamento (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 2.38 del Governo, gli identici emendamenti Cariello 2.3 e Palese 2.29 risultano assorbiti e l'emendamento Daga 2.6 risulta precluso.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'emendamento 2.8 a sua prima firma, il quale prevede il controllo preventivo delle procure regionali della Corte dei conti

sull'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, e invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sullo stesso.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI ricorda che il controllo delle procure regionali della Corte dei conti è già previsto dalla legislazione vigente.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea però che il controllo attualmente previsto viene svolto a posteriori, mentre quello contemplato dal suo emendamento 2.8 sarebbe effettuato preventivamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 2.8 e Petraroli 2.13.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Pastorelli 2.19, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la proposta del relatore di riformulazione dell'emendamento Pastorelli 2.19 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Pastorelli 2.19, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 2.38 del Governo, l'emendamento Daga 2.5 risulta precluso.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 2.30.

La Commissione approva l'emendamento Palese 2.30, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Palese 2.30, come riformulato, gli identici emendamenti Prestigiacomo 2.15 e Zaratti 2.35 risultano assorbiti.

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Daga 2.7, del quale è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Daga 2.7, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Daga 2.7, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Daga 2.7, come riformulato, gli emendamenti Palese 2.31, Zaratti 2.36 e Prestigiaco 2.16 risultano assorbiti.

Maino MARCHI (PD) illustra l'emendamento Bratti 2.20, con il quale si propone l'applicazione del limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità 2016 agli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Federico MASSA (PD) interviene precisando che l'emendamento Bratti 2.20 riguarda prestazioni relative a specifiche attività e non l'attività istituzionale degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il Governo intendesse confermare il parere contrario sul menzionato emendamento, manifesta l'intenzione di presentare un ordine del giorno.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, prendendo atto di quanto evidenziato dall'onorevole Massa, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Bratti 2.20, in ragione della sua incoerenza con le scelte operate dal Governo in materia. Non esclude comunque la possibilità che un eventuale ordine del giorno possa essere recepito.

Federico MASSA (PD) ritira gli emendamenti Bratti 2.20 e 2.21, dei quali è cofirmatario.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Bargerò 2.32 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.3 del Governo (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Sammarco 3.2.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 3.01 proposta dal relatore.

Angelo CAPODICASA (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 3.08 proposta dal relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Zanetti 3.01, come riformulato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Zanetti 3.01 e Capodicasa 3.08, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD) chiede al rappresentante del Governo se il credito di imposta di cui all'articolo aggiuntivo 3.035 del Governo sia applicabile anche agli alberghi e alle strutture turistiche.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI si riserva di effettuare la verifica richiesta dal deputato Vico, invitando lo stesso a presentare comunque un ordine del giorno in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Prestigiaco 0.3.035.1 e approva l'articolo aggiuntivo 3.035 del Governo (*vedi allegato 3*).

Alberto LOSACCO (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 6.02 proposta dal relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Losacco 6.02, come riformulato.



La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Losacco 6.02, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio in Assemblea dell'informativa urgente del Governo sulle recenti notizie circa la violazione di sistemi informatici utilizzati dallo Stato, da altri enti pubblici e da cariche istituzionali, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.10, riprende alle 19.35.**

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.16 e sull'articolo aggiuntivo Amato 1.02, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Castricone 1.03 nonché sul subemendamento De Lorenzis 0.1.04.1, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Precisa che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Castricone 1.03, risulterebbe precluso l'articolo aggiuntivo Losacco 3.05. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Crippa 0.1.04.2 e Duranti 0.1.04.3 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo. Formula un invito al ritiro sull'emendamento Marguerettaz 2.37, ai fini della successiva presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Culotta 3.011, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e sugli identici articoli aggiuntivi Palese 3.032 e Ginato 3.033, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sui subemendamenti Latronico 0.3.034.1 e Melilla 0.3.034.2 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.034 del Governo. Esprime parere contrario sui subemendamenti Marcon 0.3.036.1 e Melilla 0.3.036.2, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 0.3.036.3 del Governo e

raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 3.036, quale risultante dalle modifiche ad esso introdotte dal subemendamento del Governo. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 6.015, essendo tuttora in corso una verifica, ai fini di una eventuale riformulazione del testo, circa i profili di carattere finanziario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5 e Palese 7.7 nonché sui subemendamenti Mannino 0.7.16.1 e 0.7.16.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 7.16 del Governo, evidenziando come gli identici emendamenti Prestigiacomio 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4 risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 7.16 del Governo, mentre gli emendamenti Mannino 7.3 e 7.14 risulterebbero preclusi dall'eventuale approvazione del medesimo emendamento 7.16 del Governo. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Rampelli 7.10, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Scotto 7.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e formula infine un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Latronico 7.03, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.16 (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Amato 1.02, di cui è cofirmatario, proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'articolo aggiuntivo Amato 1.02, come riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo Castricone 1.03 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'arti-



colo aggiuntivo Castricone 1.03, l'articolo aggiuntivo Losacco 3.05 è da intendersi precluso.

I deputati Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono il subemendamento De Lorenzis 0.1.04.1, come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento De Lorenzis 0.1.04.1, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento De Lorenzis 0.1.04.1, il subemendamento Crippa 0.1.04.2 è da intendersi assorbito.

La Commissione respinge il subemendamento Duranti 0.1.04.3.

I deputati Rocco PALESE (Misto-CR) e Francesco CARIELLO (M5S) annunciano il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, l'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, come modificato dalla nuova formulazione del subemendamento De Lorenzis 0.1.04.1 (*vedi allegato 3*).

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.37, volto a prevedere la non applicazione delle norme contenute all'articolo 2 del decreto-legge alla regione Valle d'Aosta, posto che quest'ultima registra già tassi pari all'incirca al 70 per cento nella realizzazione degli interventi volti ad adeguare i propri sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. Auspica pertanto che la sua proposta emendativa, previa eventuale riformulazione del testo, possa essere comunque accolta.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nel ribadire l'invito al ritiro sull'emendamento Marguerettaz 2.37 in vista della successiva

presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, ritiene che le norme di cui all'articolo 2 non dovrebbero comunque trovare applicazione nei confronti degli enti che hanno già provveduto all'affidamento dei lavori, tanto più nei confronti di una regione che, secondo quanto sostenuto dal deputato Marguerettaz, avrebbe già realizzato circa il 70 per cento degli interventi necessari all'adeguamento.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling) osserva come i compiti di gestione attribuiti a un unico commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, produrrebbe comunque l'effetto di una significativa *impasse* nell'iter finalizzato al completo adeguamento alle citate pronunce della Corte di giustizia da parte della regione Valle d'Aosta.

Il Viceministro Enrico MORANDO si associa pienamente alle considerazioni svolte dal Ministro De Vincenti, osservando come l'eccessiva genericità della nozione di «avvio» delle opere recato dall'emendamento Marguerettaz 2.37 ne renda di fatto impraticabile la riformulazione. Ciò posto, ritiene che qualora lo stato di avanzamento dei lavori da parte della regione Valle d'Aosta corrisponda effettivamente alle percentuali riportate dal presentatore le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge non troveranno comunque applicazione nei confronti della regione medesima.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling), preso atto delle rassicurazioni testé fornite dai rappresentanti del Governo, ritira pertanto l'emendamento 2.37 a sua prima firma, riservandosi di presentare sulla materia un ordine del giorno in Assemblea.

I deputati Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Culotta 3.011 e ne accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Culotta 3.011, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Palese 3.032 e Ginato 3.033, dei quali il relatore ha proposto una riformulazione condivisa dal Governo, esprime soddisfazione in quanto tali testi consentono di risolvere, sia pure non integralmente, l'annosa questione connessa all'utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente da parte degli enti locali beneficiari, sulla quale ha più volte richiamato l'attenzione dei colleghi e del Governo nel corso della presente legislatura. Tenuto tuttavia conto del fatto che proposte emendative di analogo tenore risultano presentate al Senato nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 244 del 2016, cosiddetto «milleproroghe», ritiene che la Commissione potrebbe anche valutare l'ipotesi di non procedere in questo momento alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Palese 3.032 e Ginato 3.033, nel testo riformulato, proprio al fine di consentire ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento finalizzati ad una più esaustiva definizione della disciplina.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere favorevole del Governo sugli identici articoli aggiuntivi Palese 3.032 e Ginato 3.033, come riformulati, giacché il testo proposto, consentendo a determinate condizioni la destinazione dei contributi non utilizzati per l'intervento originario anche per finalità difformi purché rispondenti ad esigenze di interesse pubblico, rappresenta a suo giudizio il punto più avanzato di mediazione, fermo restando che, qualora la Commissione ritenesse preferibile affrontare la questione direttamente al Senato, il Governo non avrebbe obiezioni al riguardo.

Federico GINATO (PD), pur ringraziando il relatore ed il Governo per l'impegno profuso nel tentativo di addivenire ad una soluzione di tale delicata questione

e rimettendosi comunque alle decisioni che la Commissione intenderà adottare, osserva tuttavia come il meccanismo prefigurato dalle proposte emendative in esame non consente di ricomprensivi le diverse fattispecie concernenti i comuni che, loro malgrado, non hanno potuto terminare la realizzazione delle opere originariamente previste e che ora richiedono di poter utilizzare i contributi in precedenza autorizzati.

Cinzia Maria FONTANA (PD), Stefania COVELLO (PD) e Maino MARCHI (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Ginato 3.033, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli identici articoli aggiuntivi Palese 3.032 e Ginato 3.033, come riformulati (*vedi allegato 3*), respinge i subemendamenti Latronico 0.3.034.1 e Melilla 0.3.034.2, approva l'articolo aggiuntivo 3.034 del Governo, respinge i subemendamenti Marcon 0.3.036.1 e Melilla 0.3.036.2, approva il subemendamento 0.3.036.3 del Governo (*vedi allegato 3*) e l'articolo aggiuntivo 0.3.036 del relatore, nel testo subemendato (*vedi allegato 3*), e respinge gli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5 e Palese 7.7.

Claudia MANNINO (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.7.16.1, pur apprezzando i correttivi che saranno apportati all'articolo 7 del provvedimento in caso di approvazione dell'emendamento 7.16 presentato dal Governo nella seduta odierna, rileva che, nell'ottica di una effettiva trasparenza e del rispetto delle norme recate dal nuovo codice degli appalti, sarebbe necessario applicare agli interventi connessi alla presidenza italiana del prossimo G7 la procedura negoziata con pubblicazione dei bandi di gara ai sensi dell'articolo 62 del citato codice degli appalti.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nel ribadire il parere contrario sul subemendamento Mannino 0.7.16.1, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 7 del

decreto-legge, come modificato in caso di approvazione dell'emendamento 7.16 del Governo, risulta necessario al fine di condurre a termine l'insieme degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7, laddove l'applicazione della procedura di cui al citato articolo 62 del codice degli appalti non consentirebbe di rispettare i tempi assai ristretti ancora a disposizione.

La Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.7.16.1.

Claudia MANNINO (M5S) illustra le finalità del subemendamento 0.7.16.2 a sua prima firma, volto ad introdurre, anche in accoglimento delle riserve espresse dal presidente dell'ANAC nel corso della sua audizione, un divieto di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI precisa che l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del nuovo codice degli appalti, come modificata qualora venisse approvato l'emendamento 7.16 del Governo, è in grado di apprestare ogni necessaria garanzia anche in caso di svolgimento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di un milione di euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Mannino 0.7.16.2 ed approva l'emendamento 7.16 del Governo (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.16 del Governo, gli identici emendamenti Prestigiacomò 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4 sono da intendersi assorbiti e gli emendamenti Mannino 7.3 e 7.14 sono da intendersi preclusi.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Rampelli 7.10.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Scotto 7.01,

che sottoscrive assieme al collega Latronico, chiede una rassicurazione al Governo in merito al fatto che la riformulazione proposta non sia suscettibile di modificare le attuali percentuali di riparto nell'assegnazione delle risorse tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, attualmente fissate, rispettivamente, all'80 e al 20 per cento.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI chiarisce che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Scotto 7.01, che tiene anche conto delle interessanti indicazioni emerse nel corso dell'audizione dei rappresentanti della SVIMEZ, lascia inalterate, per quanto attiene all'assegnazione differenziale delle risorse aggiuntive, le percentuali sopra richiamate dal deputato Palese, prevedendo viceversa la equa distribuzione delle risorse ordinarie. Nel complesso, rileva come il meccanismo ivi prefigurato dovrebbe comunque consentire, nel *mix* tra risorse aggiuntive e risorse ordinarie, alle regioni meridionali di colmare il *gap* rispetto alle altre aree del Paese.

Stefania COVELLO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scotto 7.01, come riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Scotto 7.01, proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Scotto 7.01, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Latronico 7.03, chiede al Governo una ulteriore considerazione di tale proposta emendativa, eventualmente anche prevedendo la riduzione dell'attuale profilo degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD), condividendo l'invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Latronico 7.03 formulata dal relatore, ritiene che sarebbe preferibile percorrere la

strada della presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI ribadisce l'opportunità di procedere ad un ritiro dell'articolo aggiuntivo Latronico 7.03, invitando i presentatori a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), associandosi alla richiesta formulata dal deputato Palese, rileva come l'articolo aggiuntivo in esame, che ha una portata limitata anche dal punto di vista del suo impatto finanziario, è volto a valorizzare i distretti culturali connessi al ruolo di Matera come capitale europea della cultura per l'anno 2019.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ricordare come precedenti provvedimenti del Governo abbiano già stanziato risorse in relazione al ruolo di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019, esprime un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Latronico 7.03, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), in particolare riducendo gli oneri da esso recati da un milione a 400 mila euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, concorda con la proposta di riformulazione testé avanzata dal rappresentante del Governo.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) accoglie la riformulazione proposta dal Governo e condivisa dal relatore.

Ludovico VICO (PD) e Stefania COVELLO (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Latronico 7.03, come riformulato.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Latronico 7.03, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Palese 6.015, in quanto non

sussistono al momento le condizioni per una sua riformulazione, ferma rimanendo la possibilità di approfondire ulteriormente la questione nel corso del successivo esame in Assemblea del provvedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palese 6.015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, avverte quindi che il Ministro De Vincenti ha chiesto di poter ora riferire alla Commissione bilancio in merito ad una specifica problematica.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI comunica che, dietro specifica richiesta del Ministero dello sviluppo economico, si renderebbe necessario apportare talune correzioni di carattere meramente formale all'allegato A di cui all'articolo 1, comma 9, del disegno di legge di bilancio per il 2017, come approvato dalle Camere, coerenti peraltro con gli elementi evidenziati nella relazione tecnica concernente il citato provvedimento. Nel ribadire che si tratta esclusivamente di rettifiche di carattere meramente formale, dichiara tuttavia di essere ben consapevole che un tale intervento, non afferente alle materie oggetto del presente decreto-legge, presupporrebbe un assenso unanime da parte della Commissione bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il dettaglio delle predette correzioni formali è in distribuzione affinché tutti i componenti della Commissione possano prenderne visione.

I deputati Rocco PALESE (Misto-CR) e Francesco CARIELLO (M5S) non ritengono sussistano al momento le condizioni per esaminare in Commissione bilancio le suddette correzioni, giacché per quanto esse abbiano un carattere meramente formale, appare necessario disporre di un tempo congruo al fine di valutarne la reale portata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto delle osservazioni formulate dai deputati Palese e Cariello, ritiene pertanto non possa darsi corso nella presente sede all'esame delle predette correzioni. Fa quindi presente che il relatore ha proposto alla Commissione talune correzioni di forma riferite al testo risultante dall'esame delle proposte emendative, al fine di migliorarne la stesura, che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*). Delibera quindi di conferire al relatore, deputato Laforgia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del

provvedimento. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 20.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**5-09250 Ribaudò e altri: sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-09250 dell'onorevole Ribaudò ed altri, si pongono quesiti relativi all'applicazione dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto il trasferimento alle regioni, a decorrere dall'anno 2004, del 50 per cento dell'introito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia, di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e, in secondo luogo, ha previsto, in via transitoria, lo stanziamento a favore delle regioni medesime di specifiche risorse per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per la realizzazione degli anzidetti programmi.

Il medesimo interrogante ha rilevato la mancata ricezione, ad oggi, dei proventi derivanti dal gettito della predetta tassa di concessione governativa da parte delle regioni e, nel citare il riscontro dell'assessore alla cultura della regione Toscana all'interrogazione a risposta scritta n. 397 del 12 aprile 2016, ha riferito le reiterate richieste di intervento rivolte al Governo da parte delle regioni, attraverso la Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, per assicurare l'ap-

plicazione della norma in argomento. In proposito, ha pure evidenziato la particolare gravità della situazione per la Regione siciliana, in quanto la mancanza delle risorse economiche per le funzioni legate all'attività venatoria e alla tutela del patrimonio faunistico nazionale osta, di fatto, all'esercizio delle funzioni medesime.

Ciò posto, l'interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative il Ministro interpellato, in relazione ai rapporti finanziari tra Stato e regioni, intenda adottare, allo scopo di dare attuazione al citato articolo 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000, e, dunque, al trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito proveniente dalla tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia.

In particolare, per quanto riguarda la Regione siciliana, si evidenzia che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (recante l'approvazione dello Statuto di autonomia della Regione), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», viene attribuito – fatte salve talune eccezioni specificate nella norma richiamata – la totalità del gettito riscosso nel territorio regionale di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, e, quindi, anche della tassa di concessione governativa in



argomento, di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, compresa l'addizionale contemplata dall'articolo 24 della legge n. 157 del 1992.

Detto questo resta una verità incontrovertibile: il Ministero dell'economia e delle

finanze è completamente inadempiente, poiché non ha provveduto al riparto delle risorse in questione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000. Poiché si tratta di un'inadempienza che perdura dal 2004, essa è inescusabile.

## ALLEGATO 2

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE 1.04, 2.38, 3.3, 3.034, 3.035 E 7.16 DEL GOVERNO E 3.036 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 1.

*All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, dopo le parole: è autorizzata inserire le seguenti: , ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.*

**0. 1. 04. 1.** De Lorenzis, Cariello.

*All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, dopo le parole: per l'anno 2017 inserire le seguenti: A tal fine dovranno essere attivati percorsi formativi del personale per attività di bonifica connesse col sito.*

**0. 1. 04. 2.** Crippa, Cariello.

*All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, al comma 2-bis, sostituire ovunque ricorrano le parole: 24 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.*

**0. 1. 04. 3.** Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

## ART. 1-bis.

*(Integrazione del trattamento CIGS per dipendenti del gruppo ILVA).*

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA

per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere pari a 24 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**1. 04.** Il Governo.

## ART. 2.

*All'emendamento 2.38 del Governo, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferi-

scono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti. ».

#### 0. 2. 38. 1. Il Relatore.

*All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono

nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016 »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, confluiscono nella disponibilità del Commissario unico con le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-*ter* dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti. »;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, *con le seguenti:* con le modalità previste, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse,.

2. 38. Il Governo.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato » con le seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato ».*

**3. 3. Il Governo.**

*All'emendamento 3.034 del Governo, capoverso ART. 3-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: creditori dell'azienda medesima aggiungere le seguenti: e, qualora il trasferimento, anche parziale, non pregiudichi le fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva di cui al comma 8, lettera a).*

**0. 3. 034. 1. Latronico.**

*All'emendamento 3.034 del Governo, capoverso ART. 3-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.*

**0. 3. 034. 2. Melilla, Marcon.**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

## ART. 3-bis.

*(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al

comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia »;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: « qualora si tratti » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti ».

**3. 034. Il Governo.**

*All'emendamento 3.035 del Governo, capoverso ART. 3-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 è inserito il seguente:

« 105-bis. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a

decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.*

**0. 3. 035. 1.** Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Misure in materia di credito di imposta).*

1. L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture

produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. ».

2. L'articolo 1, comma 101, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. ».

3. L'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. ».

4. L'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. ».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3. 035.** Il Governo.

*All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, al comma 2, lettera a), sostituire la parola: preliminarmente con le seguenti: progetto di fattibilità tecnica ed economica.*

**0. 3. 036. 1.** Marcon, Melilla.

*All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata.*

**0. 3. 036. 2.** Melilla, Marcon.

*All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, sopprimere il comma 2.*

**0. 3. 036. 3.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).*

1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato.

2. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo



regionale (FEASR), ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito il Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

3. Nel Fondo rotativo per la progettazione possono confluire le risorse destinate a questa finalità con delibera del CIPE, su proposta della Cabina di regia cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo.

**3. 036.** Il Relatore.

#### ART. 7.

*All'emendamento 7.16 del Governo, sostituire le parole da:* si applica la procedura prevista *fino alla fine, con le seguenti:* si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.

**0. 7. 16. 1.** Mannino, Cariello.

*All'emendamento 7.16 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

**0. 7. 16. 2.** Mannino, Cariello.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente,

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole:* nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *con le seguenti:* si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività della strutture a supporto della medesima Presidenza italiana del G7.

**7. 16.** Il Governo.

## ALLEGATO 3

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,  
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del  
Mezzogiorno. C. 4200 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2017 ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni.

**1. 16.** Cinzia Maria Fontana.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Bonifica del deposito ex Cemerad).*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel depo-

sito Cemerad con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società *in house* dello Stato dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le funzioni ed i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.

**1. 01.** *(Nuova formulazione)* Vico, Massa, Pelillo, Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariani, Mongiello, Ventricelli, Palese, La-tronico.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud).*

1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e

Sardegna e in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**1. 02.** (Nuova formulazione) Amato, Vico, Covello, Palese.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 150, le parole: « riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « riconosciuto dal comma 1, primo capoverso, dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 ».

**1. 03.** Castricone, Palese.

*All'articolo aggiuntivo 1.04 del Governo, al primo periodo, dopo le parole: è autorizzata inserire le seguenti: , anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche,.*

**0. 1. 04. 1.** (Nuova formulazione) De Lorenzis, Cariello, Crippa, Palese, Latronico.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Integrazione del trattamento CIGS per dipendenti del gruppo ILVA).*

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere pari a 24 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**1. 04.** Il Governo.

ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che non siano in una situazione di conflitto di interesse.*

**2. 33.** (Nuova formulazione) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 2, sostituire le parole: per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere con le seguenti: fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di*

Giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere.

- 2. 12.** (Nuova formulazione) Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il Commissario presenta annualmente al Ministro vigilante una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è trasmessa dal medesimo Ministro alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

- 2. 34.** (Nuova formulazione) Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

*All'emendamento 2.38 del Governo, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti. ».

- 0. 2. 38. 1.** Il Relatore.

*All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016 »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla

delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, confluiscono nella disponibilità del Commissario unico con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti. »;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* sentita la competente Autorità, ovvero la Regione *con le seguenti:* con le modalità previste, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse.

## 2. 38. Il Governo.

*Al comma 5, dopo le parole:* attuazione degli interventi di competenza *aggiungere le seguenti:* nonché le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi.

## 2. 19. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

*Al comma 8, sostituire le parole:* dell'articolo 134 *con le seguenti:* dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134.

## 2. 30. (Nuova formulazione) Palese.

*Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## 2. 7. (Nuova formulazione) Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Manino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, La-tronico.

### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole:* « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato » *con le seguenti:* « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato ».

## 3. 3. Il Governo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

### ART. 3-bis.

*(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).*

1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, riducendo il *digital divide*, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo



61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **3. 01.** (Nuova formulazione) Zanetti, Pa-  
lese, Latronico.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).*

1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, riducendo il *digital divide*, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **3. 08.** (Nuova formulazione) Capodicasa.

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Trasporto di acqua destinata al consumo umano).*

1. Con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, fatta eccezione per le navi della marina militare, le modalità, i requisiti ed i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione di trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:

a) il campo di applicazione;



b) l'autorità competente al rilascio della autorizzazione;

c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;

d) la durata della autorizzazione;

e) i requisiti tecnici e tecnico sanitari delle navi cisterna;

f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

3. Con decreto del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, gli importi per le spese di missione effettuate per i sopralluoghi ispettivi.

4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni.

**3. 011.** *(Nuova formulazione)* Culotta, Pa-  
lese, Latronico.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).*

1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della

presente legge. Le opere così finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati a finalità difformi dal progetto originario che rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico o dall'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

3. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con obbligo di restituzione del finanziamento all'entrata del bilancio dello Stato salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013, e gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge.

**\* 3. 032.** *(Nuova formulazione)* Palese, Latronico.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).*

1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le opere così finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati a finalità difformi dal progetto originario che rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico o dall'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico che individuino le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

3. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con obbligo di restituzione del finanziamento all'entrata del bilancio dello Stato salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13

febbraio 2013, e gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **3. 033.** *(Nuova formulazione)* Ginato, Marchi, Covello, Cinzia Maria Fontana.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia »;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

### 3. 034. Il Governo.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### ART. 3-bis.

*(Misure in materia di credito di imposta).*

1. L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione prima-

ria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.».

2. L'articolo 1, comma 101, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.».

3. L'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.».

4. L'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultima-

zione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. ».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3. 035.** Il Governo.

*All'articolo aggiuntivo 3.036 del Relatore, sopprimere il comma 2.*

**0. 3. 036. 3.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

*(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).*

1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato.

2. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di cofinanziamento di cui al fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ovvero dai piani operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito il Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo rotativo per la progettazione possono confluire le risorse destinate a questa finalità con delibera del CIPE, su proposta della già citata Cabina di regia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo.

**3. 036.** Il Relatore.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

*(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto alla criminalità).*

1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno d'Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, della spesa di cui all'articolo 617 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

**6. 02.** *(Nuova formulazione)* Losacco, Pa-  
lese, Latronico.

## ART. 7.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente,.

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole:* nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6

dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *con le seguenti:* si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività della strutture a supporto della medesima Presidenza italiana del G7.

**7. 16.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

## ARTICOLO 7-bis.

*(Principi per il riequilibrio territoriale).*

1. L'Autorità politica per la coesione cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna come definito dalla legge nazionale per il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e dagli Accordi con l'Unione Europea per i Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica per la coesione, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono individuate le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali, individuati annualmente con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, se e in che misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si conformino all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Mo-



lise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima Direttiva. Con il medesimo decreto, sono altresì individuate le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.

3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità politica per la coesione, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con previsione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**7. 01.** *(Nuova formulazione)* Scotto, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni, Palese, Covello.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Programma «Matera verso il Mediterraneo»).*

1. È istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connesso al ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019 al comune di Matera.

Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo, nel contempo, lo sviluppo anche del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con una dotazione di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera «capitale europea della cultura 2019».*

**7. 03.** *(Nuova formulazione)* Latronico, Palese, Antezza, Covello, Vico.



## ALLEGATO 4

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200.****PROPOSTE DI CORREZIONI DI FORMA***All'articolo 1:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 8.5, le parole: « con delibera 10 del 1° maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016 »;*

*al comma 2, lettera b), le parole: « in spesa nello stato previsione » sono sostituite dalle seguenti: « allo stato di previsione della spesa »;*

*al comma 3, dopo le parole: « Tavolo istituzionale permanente » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ».*

*All'articolo 2:**al comma 1:*

*al secondo periodo, la parola: « collocato » è sostituita dalle seguenti: « è collocato »;*

*al terzo periodo, le parole: « in fuori ruolo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo »;*

*al comma 3, le parole: « dall'articolo 1, comma 1, della » sono sostituite dalla seguente: « dalla »;*

*al comma 5, dopo le parole: « i Commissari » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « 1° gennaio » è inserita la seguente: « 2017 »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « stesso obbligo » sono sostituite dalle seguenti: « lo stesso obbligo »;*

*al comma 6, le parole: « di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81 »;*

*al comma 7, le parole: « 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 »;*

*al comma 8, la parola: « presupposti » è sostituita dalla seguente: « presupposti »;*

*al comma 9, lettere a) e b), le parole: « Fondo sociale per l'occupazione e la formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione e formazione ».*

*All'articolo 6:*

*alla rubrica, la parola: « brindisi » è sostituita dalla seguente: « Brindisi »;*

*All'articolo 7:*

*al comma 1-bis (introdotto dall'emendamento Quartapelle Procopio 7.13), quarto periodo, le parole: « gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati » sono sostituite dalle seguenti: « gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati »;*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
--	-----

##### RISOLUZIONI:

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati**

Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.

**C. 2714 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Currò, nella precedente seduta di esame ha illustrato il provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato*), la quale è stata già trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Carlo SIBILIA (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come gli Accordi di cui si propone la ratifica, sebbene contengano taluni elementi apprezzabili, presentino tuttavia rilevanti profili di criticità.

In particolare rileva come si tratti di una serie di Accordi disomogenei, alcuni dei quali, e segnatamente quello con lo Stato di Israele, comporteranno notevoli difficoltà applicative, derivanti dalle stringenti norme in materia di sicurezza vigente in tali Stati. Ritiene inoltre che da tali Accordi deriveranno effetti negativi per le imprese italiane operanti nel settore del trasporto aereo, le quali, a causa dell'eccessiva liberalizzazione del settore, si troveranno a dover affrontare una situazione di svantaggio nella competizione con le imprese di molti degli altri Paesi coinvolti dagli Accordi.

Nel sottolineare come il suo gruppo non intenda condividere misure le quali

avranno effetti negativi per il sistema imprenditoriale del Paese, ribadisce il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sul provvedimento in esame.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, evidenzia in primo luogo come gli Accordi di cui si propone la ratifica costituiscano un'opportunità per le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, le quali vedranno ampliate le proprie possibilità di operare in altri Paesi. In tale quadro, nel sottolineare come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento di ratifica dei predetti Accordi solo per gli aspetti di competenza della Commissione stessa, attinenti sostanzialmente ai profili tributari, ribadisce la propria proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute di esame il relatore, Ginato, ha illustrato lo schema di DPCM, riservandosi di presentare una proposta di parere.

Ricorda quindi di aver chiesto alla Presidente della Camera la proroga di 10 giorni del termine, scaduto il 30 gennaio scorso, per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di DPCM in esame.

Daniele PESCO (M5S) rileva innanzitutto come, prima di concludere l'esame dello schema di DPCM da parte della Commissione, sia opportuno attendere lo svolgimento delle audizioni previste dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato sullo stesso schema di DPCM, ricordando, in particolare, che nella giornata odierna saranno ascoltati i rappresentanti delle associazioni dei risparmiatori vittime del decreto-legge, cosiddetto « salva-banche », che ha disposto la risoluzione di Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, evidenzia come esso presenti rilevanti criticità, prevedendo la possibilità di accedere alla procedura arbitrale per l'erogazione di prestazioni da parte del Fondo di solidarietà solo a favore di coloro che abbiano acquistato i titoli obbligazionari delle banche sottoposte a procedura di risoluzione direttamente dalle banche stesse. Al riguardo, sottolinea come tale limitazione soggettiva degli aventi diritto di accesso alla procedura arbitrale costituisca una soluzione assolutamente iniqua.

Evidenzia quindi come il Governo debba farsi carico, in questa fase, delle responsabilità facenti capo alla Banca d'Italia quale soggetto istituzionalmente incaricato di vigilare sugli istituti bancari sottoposti a procedura di risoluzione, atteso che la stessa Banca d'Italia aveva disposto il commissariamento delle medesime banche prima ancora della loro risoluzione, ed adottare conseguentemente una soluzione in favore di tutti gli investitori che hanno subito perdite a seguito della predetta procedura, anche qualora

non abbiano acquistato i titoli obbligazionari direttamente dalle predette banche al momento dell'emissione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) chiede al relatore e al rappresentante del Governo se siano stati fatti dei passi avanti con riferimento alle questioni, già sollevate nel corso delle precedenti sedute di esame, relative all'individuazione dei requisiti soggettivi per accedere al meccanismo di risarcimento nel caso di acquisto delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione.

Federico GINATO (PD), *relatore*, pur considerando pertinenti le osservazioni compiute dal deputato Pesco, evidenzia come lo schema di DPCM in esame rechi esclusivamente i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori delle quattro banche sottoposte a risoluzione. Ritiene quindi che le questioni circa i requisiti per l'accesso alla procedura arbitrale, che certo appaiono politicamente rilevanti, non possano essere affrontate nell'ambito del provvedimento in esame, ma possano eventualmente essere oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**7-01130 Villarosa:** Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO informa che, qualora, come preannunciato nella precedente seduta di discussione, il presentatore intenda riformulare la sua risoluzione nel senso di estendere il meccanismo di risarcimento forfetario in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione solo alle cessioni a titolo non oneroso dei predetti strumenti subordinati, il Governo sarebbe disponibile a esprimere una valutazione positiva sull'atto di indirizzo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si riserva di riformulare il testo della propria risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo, pur ritenendo che sarebbe stato preferibile estendere il meccanismo di rimborso forfetario a tutti coloro che hanno acquistato i predetti titoli, senza imporre limiti legati al titolo di acquisto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

*— Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.**

**C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte che si è ancora in attesa del parere da parte della Commissione Bilancio, la quale ha chiesto al Governo, fin dal 6 ottobre 2016, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, che non è tuttavia ancora pervenuta.

In tale contesto rammenta nuovamente che, al fine di velocizzare l'approvazione delle norme contenute nel provvedimento, la cui fondamentale rilevanza è stata evidenziata dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze in occasione della sua recente audizione dinanzi alle Commissioni riunite Finanze e tesoro del Senato e Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame, da parte della stessa Commissione Finanze e tesoro del Senato, del disegno di legge A.S. 2629, di conversione del decreto – legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è stato presentato un emendamento volto a trasferire nel predetto decreto-legge il contenuto della proposta di legge C. 3666, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente svolto da questa Commissione.

Auspica quindi che, almeno in quella sede, sia finalmente possibile sbloccare l'iter di approvazione di tale importante intervento legislativo, che costituirebbe un elemento centrale della strategia perseguita dal Governo per la salvaguardia del risparmio, soprattutto in un momento in cui si stanziavano rilevanti risorse pubbliche per garantire la stabilità di alcuni istituti bancari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.



## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato. (C. 2714 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2714, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi

Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 »;

evidenziato come la ratifica dei predetti Accordi comporterà effetti positivi per le imprese italiane ed europee, ampliandone le prospettive imprenditoriali, nonché unificando ulteriormente a livello internazionale e stabilizzando il mercato in tale importante comparto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i> ) .....	106
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base</i> ) .....	110

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

##### COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione .....	109
---	-----

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

##### La seduta comincia alle 13.35.

**Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.**

**C. 2950 Ascani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, rappresenta che i membri del Comitato ristretto hanno svolto nei mesi scorsi un intenso lavoro di ascolto e di confronto sul testo. Ne è emerso uno nuovo – suscettibile evidentemente di ulteriori miglioramenti e ritocchi – che non di meno propone che sia adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e se non

vi sono obiezioni, considera chiuso l'esame preliminare e ritiene adottato come testo base quello nuovo prodotto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

*(Così rimane stabilito).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.**

**Atto n. 371.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, premette che lo schema di decreto di cui oggi si avvia l'esame definisce i criteri di ripartizione della quota premiale del FOE 2016, pari ad euro 69.527.570, per la quale si fa riferimento ai risultati della VQR, tenendo conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ricorda che l'importo indicato è stato accantonato dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 631 del 2016, con il quale è

stato ripartito il FOE per il 2016 e con il quale è stata individuata parte dei criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale. In particolare, l'articolo 2 dello stesso decreto ha disposto che la quota premiale è ripartita per il 70 per cento in base alla VQR 2004/2010, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio e, per il 30 per cento, in base alla valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito Comitato di valutazione. Ai fini della ripartizione del 70 per cento, gli enti sono classificati in 4 gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza « scientifica » degli stessi e, in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base del valore medio delle quote premiali assegnate nell'ultimo biennio. Il medesimo articolo 2 ha previsto, inoltre, che i criteri di assegnazione della quota del 30 per cento, i termini e le modalità della procedura dovessero essere definiti con decreto ministeriale – quello oggi all'esame – e che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere effettuata con (ulteriori) decreti ministeriali. Sottolinea che la quota premiale del FOE 2016 risulta pari al 7 per cento delle (sole) assegnazioni ordinarie 2016 e al 4,2 per cento della disponibilità complessiva del FOE (a fronte di una previsione normativa di almeno il 7 per cento del FOE).

L'articolo 2 del decreto in esame riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale, pari a euro 48.669.229, e a tal fine specifica (e, in parte, aggiorna), anche sulla base delle condizioni formulate dalla Commissione il 3 agosto 2016, nel parere sullo schema di decreto per il riparto del FOE 2016, i criteri indicati dal DM n. 631 del 2016. In particolare, specifica che, per la ripartizione del 70 per cento della quota premiale, l'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura della VQR che verrà utilizzato sarà l'IRFS1 e che la suddivi-

sione degli enti in 4 gruppi avviene secondo i seguenti *range*: da 6100 a 2000 prodotti; da 700 a 450 prodotti; da 230 a 175 prodotti; da 1 a 174 prodotti. Inoltre, prevede che, oltre alla VQR 2004-2010, si farà riferimento anche alla VQR 2011-2014, ove disponibile. Al riguardo, segnala che occorrerebbe chiarire le modalità tecniche volte a conciliare i risultati di due diverse VQR, ovvero valutare l'opportunità di far riferimento ai soli risultati della VQR più recente.

Gli articoli da 3 a 6 concernono i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale, pari a euro 20.858.271. In particolare, l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi i programmi e i progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, ossia – come già per il riparto della quota premiale 2015 – le 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. I programmi e i progetti da valutare dovranno garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali. In particolare, le 12 aree individuate dal PNR sono Aerospazio, *Agrifood*, Fabbrica Intelligente, Salute, Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, *Cultural Heritage*, *Smart Communities*, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Energia, Mobilità e Trasporti. Specifica, inoltre – anche in tal caso come già per il riparto della quota premiale 2015 – che, oltre le 12 aree, per quanto riguarda le tematiche inerenti Excellent Science di « Horizon 2020 » si fa riferimento ai tre ambiti dei progetti ERC: Life Science (LS), *Physical Science and Engineering* (PE), Social Science and Humanities (SH). L'articolo 4 individua i criteri di valutazione di programmi e progetti, indicando il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino a un massimo di 100 punti complessivi. In particolare, specifica che i programmi e i progetti saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti obiet-

tivi: sviluppo delle competenze (max 25 punti); grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (max 25 punti); attrazione degli investimenti, impatto socio-economico, sostenibilità economico-finanziaria (max 20 punti); team di programma o progetto e *governance*. Saranno considerati positivamente i programmi e i progetti ai quali partecipano giovani ricercatori e per i quali vi è una significativa presenza di ricercatrici (max 10 punti); tempi certi e obiettivi chiari (max 10 punti); capacità amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi (max 10 punti). Per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti. Si tratta degli stessi criteri di valutazione previsti per il riparto 2015. L'articolo 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro interno, mentre l'articolo 6 prevede che la trasmissione degli stessi al MIUR, esclusivamente con modalità telematiche, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (presumibilmente, sul sito del MIUR). Dispone, inoltre, che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante, producendo, a tal fine, una specifica dichiarazione. Anche in tal caso, si tratta delle stesse previsioni disposte per il 2015.

L'articolo 7 dispone che le assegnazioni sia del 70 per cento sia del 30 per cento della quota premiale sono effettuate sulla base della valutazione di un Comitato appositamente costituito con decreto ministeriale. Il Comitato deve concludere i lavori entro i 25 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione dei programmi e dei progetti (dunque, entro 55 giorni dalla pubblicazione del decreto). Dispone, infine, che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 8 prevede il monitoraggio e la valutazione, da parte del MIUR, dei programmi e progetti finanziati, finalizzati a risolvere tempestivamente eventuali problematiche gestionali e individuare i mi-

giori progetti in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. Dispone, altresì, che i risultati delle valutazioni (*ex post*) saranno tenuti in considerazione anche in sede di attribuzione delle future risorse del FOE.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.**

**C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.30.

ALLEGATO

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.  
(C. 2950 Ascani).**

**NUOVO TESTO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Finalità, definizione e pubblicità).*

1. La presente legge è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, e la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

2. L'impresa culturale e creativa, che può avere natura sia pubblica sia privata, è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;

b) ha sede in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;

c) svolge un'attività stabile e continuativa;

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

4. Con il medesimo decreto può essere riconosciuta la qualifica di impresa culturale e creativa anche a soggetti ricompresi nel Titolo II del Libro I del codice civile, purché rispettino i requisiti di cui al comma 2.

## ART. 2.

*(Benefici e agevolazioni).*

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, commi 1 e da 7 a 9, e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano alle imprese culturali e creative che:

a) siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2



della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 3;

c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a un milione di euro;

e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti dalla data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

f) impieghino una quota di almeno metà dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

#### ART. 3.

*(Sezione speciale del registro delle imprese).*

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2.

2. L'iscrizione in tale sezione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'ana-

grafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli, rispettivamente, 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la piattaforma di cui al comma 2.

5. Un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

#### ART. 4.

*(Sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali).*

1. Le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di beni o servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese di cui agli articoli 1 e 2, in base a criteri stabiliti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I buoni hanno un valore nominale di mille euro. I criteri e le modalità di emissione sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1.

3. I buoni sono emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro. A tale onere, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

*(Facilitazioni per la sede sociale e i locali dell'impresa).*

1. Per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 1 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo

periodo, è aggiunto il seguente: « Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dei beni confiscati definitivamente ».

ART. 6.

*(Decadenza dei requisiti e attività di controllo).*

1. Qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, secondo le risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 3, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente legge. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico vigilia sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1987 Terzoni – Adozione del testo base</i> ) .....	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1987 Terzoni – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio scorso.

Tino IANNUZZI (PD) rileva che il testo approvato in prima lettura dal Senato è importante e positivo perché si muove nella giusta direzione di tenere insieme, da un lato, tutela, salvaguardia e valorizzazione della natura, dell'am-

biente e del paesaggio con, dall'altro, la promozione dello sviluppo eco-compatibile. È stata risolta, fra l'altro, l'annosa e delicata questione, molto avvertita in tutte le aree protette nazionali, di porre fine alla dannosa sovrapposizione ed alla dispersiva duplicazione per l'esercizio del controllo paesistico fra nulla-osta dell'Ente Parco e parere della Soprintendenza (articolo 24). Infatti è stato già deciso, con una corretta soluzione, di razionalizzare ed unificare tale controllo in capo all'Ente Parco. Dalle audizioni, che sono state molto utili e ricche di indicazioni, rappresentando importanti momenti di riflessione, sono emerse tante differenti posizioni, che confermano come in questa materia spesso vengono in evidenza interessi ed esigenze differenti ed a volte difficilmente componibili in sintesi generali. Rimanda alla fase di discussione degli emendamenti tutta una serie di questioni di merito (reperimento di risorse finanziarie per i Parchi; introduzione di misure di incentivazione fiscale per i Parchi; disciplina del procedimento relativo al nulla osta paesaggistico – articolo 6; coinvolgimento delle associazioni venatorie nella redazione del piano di

gestione della fauna selvatica e delle misure di gestione delle attività venatorie nelle aree contigue; rafforzamento delle competenze del Comitato Nazionale per le Aree protette ed integrazione ed arricchimento della sua composizione con una più forte ed adeguata presenza delle associazioni di protezione ambientale; previsione obbligatoria nei Parchi di figure professionali con adeguate competenze tecnico-scientifiche). Le audizioni hanno, tuttavia, posto in primo piano questioni giuridiche che debbono essere approfondite dalla Commissione prima della presentazione degli emendamenti, attraverso idonee informazioni e documentazioni fornite dagli Uffici della Camera e dal Ministero dell'Ambiente. Richiede alla Commissione, pertanto: di valutare la necessità di acquisire preventivamente e con rapidità elementi di ricostruzione normativa e di conoscenza sulla competenza legislativa delle Regioni nel campo della disciplina e della gestione delle attività venatorie, per i riflessi che ne derivano sugli articoli 5 e 9 del provvedimento all'esame; di verificare la compatibilità con la legislazione vigente e le direttive dell'Unione Europea delle misure sulle cc.dd. *royalty* nell'ambito delle aree protette (articolo 8); di approfondire la distinzione giuridica tra aree contigue ed aree esterne, la differenza portata, anche a livello giurisprudenziale, in tema di reintegrazioni dei danni cagionati dalla selvaggina nei Parchi, fra l'attuale risarcimento dei danni ed il preventivato indennizzo (articolo 7), problema questo sollevato dalla Associazioni rappresentativi del mondo agricolo; le forme già operanti di fiscalità di vantaggio per determinate e circoscritte aree territoriali; il ruolo dei Comuni e degli Enti Parco nelle attività di pianificazione.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, accogliendo le richieste di chiarimenti avanzate dal collega, che per alcuni aspetti chiamano in causa anche le competenze della Commissione affari costituzionali, sollecita l'acquisizione delle informazioni

entro i primi giorni della prossima settimana, per consentire un'efficace azione emendativa. Per quanto riguarda il tema delle *royalty*, ricorda che nel corso delle audizioni è stato avanzato il sospetto che la loro percezione possa influenzare le scelte dell'ente parco. È del parere che tale sospetto possa essere fugato prevedendo che tali risorse confluiscono in un unico fondo nazionale destinato a finanziare la tutela delle aree protette.

Patrizia TERZONI (M5S), ribadisce che, in tema di sorveglianza dei parchi, dopo il recente accorpamento del Corpo forestale dello Stato – cui la legge n. 394 del 1991 attribuiva tale compito – e delle relative funzioni all'Arma dei carabinieri, si pone un problema di competenze per le regioni a statuto speciale, che mantengono i corpi forestali regionali. Nel ricordare che i parchi sono tenuti a predisporre il piano per gli incendi boschivi, evidenzia un'ulteriore contraddizione, dal momento che la cosiddetta riforma Madia ha affidato il coordinamento delle attività in materia ai vigili del fuoco, mentre la legge-quadro sugli incendi boschivi, la n. 353 del 2000, attribuisce tale compito alle regioni, con il supporto del Corpo forestale. Preannuncia da parte dei componenti del gruppo M5S la presentazione di un emendamento volto a garantire per tutti i parchi un numero minimo di addetti alla sorveglianza, uniformando le attuali disposizioni. Ribadisce inoltre la contrarietà dei componenti del gruppo M5S alla distinzione, operata dal provvedimento licenziato dal Senato nella composizione del consiglio direttivo, sulla base del numero di comuni che afferiscono al territorio dell'ente parco. A tale proposito, propone che i consigli direttivi degli enti parco vengano integrati con un rappresentante del Ministero per i beni culturali, in considerazione della rilevanza storica e culturale dei borghi siti nel territorio dei parchi, nonché della competenza del ministero in materia di turismo. Nel sorvolare sui temi della *governance* e della caccia, sui quali è nota

la posizione dei componenti del suo gruppo, esprime preoccupazione per la questione delle *royalty* che possono trasformarsi in un « cavallo di Troia », favorendo ulteriori insediamenti. Proprio per evitare ciò, preannuncia la presentazione da parte dei componenti del suo gruppo di un emendamento volto ad introdurre il divieto – attualmente non previsto – di ampliare gli eventuali impianti già esistenti nel territorio del parco. Restando in tema, segnala che le aree marine protette non percepiscono alcuna compensazione dai soggetti titolari delle concessioni balneari ricadenti nel territorio, nonostante che tali soggetti beneficino comunque dei vantaggi derivanti in termini di afflusso turistico dalla localizzazione all'interno di un'area protetta. Da ultimo, chiede l'abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 1987, sull'istituzione del parco del Matese.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'apprezzare gli interventi dei colleghi, si associa alle richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Iannuzzi, ritenendo che possano rappresentare ulteriori contributi ad un dibattito ampio e, nei limiti del possibile, condiviso, su un tema importante che è oggetto di grande interesse e sul quale non si possono fare compromessi. Concorda sul fatto che le *royalty* o, meglio in italiano, le compensazioni costituiscano un elemento discriminante, rappresentando forme di risarcimento in denaro per beni sottratti ai cittadini, siano essi salute, natura, tutela del territorio o altro. Nel ribadire che ciò è ancora più inaccettabile in caso di aree protette, potendo le compensazioni costituire leve molto pericolose per lo sviluppo futuro di quelle zone, preannuncia l'iniziativa dei componenti del suo gruppo per chiedere la progressiva dismissione quanto meno dei pozzi petroliferi presenti nelle aree protette. Con riferimento alla proposta del presidente, manifesta il timore che un fondo nazionale sottratto alla gestione dei parchi possa, soprattutto

in tempi di crisi e analogamente a quanto successo con gli oneri di urbanizzazione, essere dirottato verso altre destinazioni.

Enrico BORGHI (PD) *relatore*, valuta positivamente il metodo seguito dalla Commissione, con lo svolgimento di audizioni dei diversi soggetti interessati, che hanno fornito ampia documentazione e sollevato molte questioni che potranno costituire la base di un'efficace azione emendativa. In linea generale, nel ritenere che tali audizioni abbiano restituito il quadro di un provvedimento sostanzialmente positivo, che richiede qualche miglioramento, esprime il parere che la Commissione si debba concentrare in particolare su alcune questioni di maggiore rilevanza. In primo luogo, il rafforzamento del ruolo dei parchi richiede una riflessione sul contributo che questo strumento di tutela può dare allo sviluppo sostenibile del nostro Paese, riconoscendone il valore aggiunto, oltre che all'attuazione degli impegni assunti sul clima a Parigi e a Marrakech. La seconda questione riguarda il reperimento delle risorse, attraverso il ripristino delle disposizioni sul programma triennale per le aree naturali protette e sulle relative dotazioni finanziarie, previste dalla legge n. 394 del 1991. Al proposito, ricorda che, come evidenziato anche nel corso delle audizioni, le problematiche sono differenziate, dal momento che i parchi nazionali, che hanno dotazioni finanziarie adeguate, registrano notevoli problemi in termini di capacità di spesa, mentre i parchi regionali, dotati di procedure di spesa più snelle, non dispongono di risorse sufficienti. In terzo luogo, ribadisce la necessità che il nuovo testo di legge configuri una rete nazionale delle aree protette, in grado di consentire il coordinamento delle iniziative singole ed il loro inserimento in un contesto organico. A tal fine, ritiene indispensabile una forma di concertazione permanente tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le aree protette e gli altri soggetti interessati. Quanto al



tema della *governance*, ritiene che l'impianto proposto sia convincente, pur rilevando la necessità di maggiori garanzie per quanto riguarda la nomina del presidente, senza tuttavia che ciò comporti una « proceduralizzazione » eccessiva del procedimento. Per quanto riguarda la figura del direttore, per cui ha rilevato l'accordo generale anche da parte dei diretti interessati sull'eliminazione dell'albo, ritiene che vi siano spazi per venire incontro all'esigenza che il direttore sia nominato dal Ministero dell'ambiente e abbia, in aggiunta alle competenze manageriali, anche competenze in materia di tutela delle aree protette.

Quanto alla presenza di rappresentanti della comunità scientifica all'interno dei consigli direttivi, che ritiene di estendere a tutti i parchi, indipendentemente dal numero di comuni del loro territorio, propone che, allo scopo di non incrementare ulteriormente il numero dei componenti, il rappresentante del Ministero dell'ambiente sia scelto – diversamente dalle abitudini consolidate in passato – tra persone con competenze scientifiche adeguate.

Rileva inoltre che alcuni aspetti inizialmente critici si sono risolti, a partire dall'istituzione del parco del Delta del Po, per cui in sede di audizioni è stato acquisito l'accordo delle due regioni coinvolte sulla natura interregionale, dalla ventilata incompatibilità – successivamente esclusa – delle disposizioni dell'articolo 11 con il diritto comunitario, e dal tema della sterilizzazione con metodi ecologici nel caso di un incremento anomalo di specie della fauna selvatica presenti nel parco. Con riguardo alle questioni tuttora aperte, innanzitutto ricorda i chiarimenti richiesti dal collega Ianuzzi sulle competenze in materia di attività venatoria, da integrare eventualmente con la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'argomento. Sul tema delle *royalty* chiarisce che la norma – ben lungi dal prefigurare in alcun modo la possibilità di installare nuove infrastrutture – al contrario sancisce il principio per cui gli impianti invasivi già esistenti sul territorio dell'area protetta

sono tenuti a concorrere alle politiche di tutela. Evidenzia come si tratti di un tema molto delicato, su cui intervenire con equilibrio, anche allo scopo di evitare eventuali contenziosi.

Segnala inoltre l'esigenza di rafforzare il ruolo dei comuni nella pianificazione, anche introducendo norme di semplificazione, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti interessati, nonché di dare attuazione all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, fin qui disatteso da Stato e regioni, in materia di incentivi a comuni e a province per interventi di restauro, conservazione e recupero.

Quanto al tema della vigilanza, nell'avvertire che non è possibile con il provvedimento all'esame intervenire surrettiziamente in materia di riforma del Corpo forestale, rileva che la questione posta dalla collega Terzoni riguarda la sola regione Sardegna, essendo le altre regioni a statuto speciale prive di parchi nazionali o avendo esse già raggiunto accordi in materia, ed interviene comunque su una materia di competenza primaria della regione.

Propone infine di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, propone di deliberare l'abbinamento della proposta di legge C. 1987 Terzoni, che incide su aspetti presi in considerazione dalle proposte di legge all'esame.

La Commissione delibera di abbinare alle proposte di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023, C. 2058 e C. 3480, la proposta di legge C. 1987.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, propone, come indicato dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.



La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo la proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, nel sollecitare l'acquisizione dei chiarimenti richiesti, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 16 febbraio.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire,

rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 95 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
Proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 96 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

**Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.**

**Nomina n. 95.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 25 gennaio.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Arianna SPESSOTTO (M5S) annuncia voto contrario in ragione del fatto che il candidato non sembra possedere quei requisiti di esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale previsti dalla legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	30
Votanti .....	30
Maggioranza .....	16

Hanno votato sì ..... 21  
Hanno votato no ..... 9

*(La Commissione approva).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Anzaldi, Bianchi Nicola, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carinelli, Carloni, Catalano, Cesaro Luigi, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Di Stefano Marco, Ferro, Gandolfi, Liuzzi, Marguerettaz, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Pagani, Romano Paolo Nicolò, Simoni, Spessotto e Tullo.

**Proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.**

**Nomina n. 96.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 25 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	30
Votanti .....	30
Maggioranza .....	16

Hanno votato sì ..... 22  
Hanno votato no ..... 8

*(La Commissione approva).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Anzaldi, Bianchi Nicola, Biasotti, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Catalano, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Fauttilli, Ferro, Gandolfi, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Pagani, Romano Paolo Nicolò, Simoni, Spessotto e Tullo.

**Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA.**

**Atto n. 374.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 gennaio il relatore, onorevole Minnucci, ha svolto la relazione introduttiva e che nella giornata di ieri è stata svolta l'audizione informale dell'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana SpA, Maurizio Gentile.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Federico Testa, in merito allo stato di sviluppo del progetto denominato Divertor Tokamak Test facility (DTT) ..... 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 120

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale dell'ESA, Johann-Dietrich Woerner, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705 final) ..... 120

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Audizione del presidente di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Federico Testa, in merito allo stato di sviluppo del progetto denominato Divertor Tokamak Test facility (DTT).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Audizione del direttore generale dell'ESA, Johann-Dietrich Woerner, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 20 alle 21.10.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 121

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

Rappresentanti di Confindustria ..... 122

Rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia ..... 122

Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (ACI) ..... 122

Rappresentanti di Confagricoltura e Copagri ..... 122

Rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP) ..... 122

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Casano.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

**C. 1041 Di Salvo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione del-

l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 gennaio scorso, non essendo state formulate richieste istruttorie, nella presente seduta si potrà concludere l'esame preliminare della proposta di legge.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la proposta di legge, di cui è prima firmataria la collega Di Salvo, ha la meritoria finalità di garantire il pagamento delle retribuzioni assicurando la tracciabilità dei relativi pagamenti. Evidenzia che la proposta rappresenta l'ideale completamento della proposta di legge Atto Camera n. 2453, di cui è prima firmataria la collega Albanella, che ha inteso rafforzare le garanzie circa il rilascio della busta paga, indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione, in vista di una rapida soddisfazione in giudizio dei crediti da lavoro. Ricorda, in proposito, che tale ultima proposta di legge fu ap-

provata in sede legislativa il 15 luglio 2015 senz'alcun voto contrario e auspica che la 11a Commissione del Senato della Repubblica voglia quanto prima riprenderne e concludere l'esame, rinviato, da ultimo il 20 settembre 2015, e mai più ripreso. Ritiene, infatti, che sarebbe importante assicurare il completamento dell'*iter* di una proposta che anche il Governo aveva ritenuto utile al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori. Parimenti, esprime l'auspicio che anche la proposta di legge attualmente all'esame della Commissione possa completare con la massima celerità il proprio percorso parlamentare, introducendo un ulteriore tassello nelle misure a tutela dei lavoratori, che potrebbero completarsi anche con una efficace revisione della disciplina del lavoro accessorio.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere gli obiettivi della proposta di legge all'esame della Commissione, che intende assicurare l'esatto pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori subordinati e ai collaboratori.

Ritiene, tuttavia, che, prima di esprimere un parere compiuto sul provvedimento, sia necessario acquisire le valutazioni della Commissione bilancio e del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine agli effetti finanziari della proposta, specialmente per quanto attiene alla sua applicazione alle pubbliche amministrazioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno stabilirsi le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, con particolare riferimento alla fissazione del termine per la presentazione delle relative proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.**

#### **Rappresentanti di Confindustria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

#### **Rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.

#### **Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (ACI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

#### **Rappresentanti di Confagricoltura e Copagri.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

#### **Rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	123
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	132
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	129

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

**C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti riferiti alla proposta di

legge C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ».

Con riferimento alle proposte emendative presentate ricorda, in via generale, che, trattandosi di un provvedimento in terza lettura, trova applicazione, oltre all'articolo 89 del Regolamento, anche l'articolo 70, comma 2, dello stesso Regolamento, ai sensi del quale sono da considerarsi irricevibili – e, quindi, non saranno pubblicate – le proposte emendative che intervengano su parti del testo che sono state approvate dalla Camera, in prima lettura, e non modificate dal Senato, salvo i casi in cui esse siano strettamente consequenziali a modifiche introdotte dal Senato.

Prima di procedere all'esame degli emendamenti, avverte che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri il provvedimento in oggetto

è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 febbraio.

Nessuno intendendo intervenire per illustrare il complesso degli emendamenti, dà la parola al relatore, deputato Gelli, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite ai diversi articoli (*vedi allegato*).

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime un certo rammarico per il numero consistente delle proposte emendative presentate soprattutto da parte di esponenti di una forza politica che al Senato ha mostrato un atteggiamento diverso, sulla base di un'attenta valutazione del provvedimento in oggetto.

Al riguardo, ricorda che si tratta di un provvedimento in terza lettura, che ha avuto un *iter* ampio e articolato presso entrambi i rami del Parlamento, in particolare per quanto riguarda i tempi dedicati all'esame delle proposte emendative, sia in Commissione che in Assemblea.

Sottolinea, quindi, che l'esito del lungo lavoro svolto è un testo ampiamente vagliato ed approfondito, che affronta una materia difficile e complessa, combinando, in maniera a suo avviso riuscita, diversi aspetti, che attengono rispettivamente alla sicurezza delle cure, alla tutela del diritto del paziente di ottenere il risarcimento del danno in tempi più rapidi e certi rispetto a quelli attuali, alla tutela del personale sanitario, che deve essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività con maggiore tranquillità.

Ribadisce che il testo trasmesso dal Senato è complessivamente migliorato rispetto a quello approvato dalla Camera, come ha avuto modo di illustrare in maniera più dettagliata nella relazione svolta nella seduta precedente. Pertanto, pur riconoscendo che alcuni punti potrebbero essere ulteriormente migliorabili, reputa prioritario pervenire celermente all'approvazione della legge, considerato quanto sia urgente colmare un vuoto normativo fonte

di tanti danni, tra cui i costi sempre più elevati legati alla cosiddetta medicina difensiva.

Per le suddette ragioni, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.2 e Colonnese 2.3.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Nesci 2.4, di cui è cofirmataria, ribadendo quanto sostenuto già nel corso dell'esame in prima lettura circa l'opportunità di utilizzare le banche dati dei contenziosi presso i tribunali al fine di una più completa valutazione del complesso degli eventi avversi.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 2.4.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'emendamento Silvia Giordano 2.5, di cui è cofirmataria, ritenendo utile specificare che la relazione consuntiva sugli eventi avversi debba essere redatta anche dalle strutture sanitarie private.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 2.5.

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dalla deputata Nicchi.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 2.1.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.2, ritenendo utile ampliare la tipologia dei soggetti che possono collaborare alla predisposizione delle linee di indirizzo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 3.2 e Nicchi 3.1.

Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.6, giudicando del tutto inattuabile il termine di sette giorni previsto nel testo del provvedimento, come modificato dal Senato, per la trasmissione da parte delle strutture sanitarie della documentazione sanitaria. Rileva che, poiché non sono previste sanzioni, inevitabilmente tale termine non sarà rispettato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda che l'emendamento che introduce il limite di sette giorni è stato introdotto al Senato anche sulla base di emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.6.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 4.5, segnalando che non è possibile assicurare la conformità di un documento elettronico all'originale senza apporre una firma digitale.

Segnala, quindi, che documenti privi di tale firma difficilmente potranno essere utilizzati in sede giudiziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.5 e 4.3.

Andrea COLLETTI (M5S) sollecita nuovamente un intervento del rappresentante del Governo in relazione all'emendamento a sua prima firma 4.1. Evidenzia che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 4 non consente di escludere successive integrazioni di una cartella clinica che rappresentano in realtà delle falsificazioni in quanto relative a documenti che avrebbero dovuto essere già a disposizione sin dall'inizio. Raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta emendativa che limita l'integrazione agli atti o documenti formati in un'epoca successiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 5.1.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.8, segnalando che la modifica con esso proposta, che a prima vista può apparire marginale, riveste in realtà notevole importanza. Rileva preliminarmente le criticità insite nel ridurre l'autonomia dei medici basata sul loro buon senso, attribuendo un ruolo eccessivo alle linee guida, con conseguente ricaduta negativa sulla sicurezza del paziente, segnalando anche rischi di incostituzionalità insiti in tale previsione. Precisa che la sua proposta emendativa è volta a rafforzare il ruolo dell'Istituto superiore di sanità a scapito di quello di singoli enti o società scientifiche.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene che le modifiche introdotte al Senato abbiano migliorato il contenuto dell'articolo 5 ricordando che il testo approvato in prima lettura espropriava del tutto l'Isti-

tuto superiore di sanità delle sue funzioni, nonostante il positivo lavoro da esso svolto nell'ambito della predisposizione delle linee guida fosse ampiamente verificabile consultando le specifiche pagine *internet*. Ricorda che, per giustificare tale espropriazione, si è menzionato un ritardo dell'Istituto nello svolgimento dei suoi compiti, senza tenere in considerazione la continua riduzione delle risorse a sua disposizione. L'eccessivo ruolo affidato alle società scientifiche, con conseguente indebito aumento dell'*impact factor* delle loro riviste, pienamente in linea con la politica di privatizzazione della sanità italiana, rischia di creare numerose situazioni di conflitto di interessi in conseguenza delle diffuse sponsorizzazioni di una certa società da parte di imprese operanti nel settore della farmaceutica o dei macchinari sanitari. Segnala che, per la predisposizione delle linee guida, occorrerebbe seguire un metodo diverso, con un più diffuso dibattito pubblico e una maggiore responsabilità degli operatori pubblici rispetto ai soggetti privati, tenendo conto anche degli *standard* ricavabili dalle pubblicazioni internazionali. Ribadisce, quindi, che le criticità dell'attuale impostazione dell'articolo 5 presentano una natura più circoscritta rispetto al testo approvato in prima lettura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 5.8 e Colletti 5.7.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) dichiara che, pur conservando alcune perplessità su specifici aspetti del testo in discussione, ritira tutti gli emendamenti da lui presentati in quanto giudica molto positivamente le finalità del provvedimento in esame, auspicandone una rapida approvazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colletti 5.9, di cui è cofirmatario, che mira a rafforzare ulteriormente un elemento di garanzia introdotto nel corso dell'esame al Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 5.9 e 5.10.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lorefice 5.11, di cui è cofirmataria, segnalando che le dimensioni di una società o di un'associazione non sono garanzia di qualità scientifica ma sono piuttosto conseguenza di una certa disponibilità di mezzi economici.

Segnala, inoltre, che una eccessiva discrezionalità concessa al Ministero della salute in relazione all'iscrizione negli elenchi comporta il rischio di numerosi ricorsi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 5.11 e Nicchi 5.2.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 5.12, di cui è cofirmataria, che mira ad introdurre criteri più stringenti per evitare i rischi di autovalutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.12.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Nesci 5.13, di cui è cofirmataria, giudicando opportuno l'utilizzo dello strumento della consultazione *on line*, peraltro impiegato in altri contesti dal precedente Governo, ai fini della pubblicazione delle linee guida.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nesci 5.13 e Nicchi 5.3.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'emendamento Di Vita 5.14, di cui è cofirmataria, segnalando che esso è in linea con il programma di governo del Movimento 5 Stelle, teso a « riabilitare » l'Istituto superiore di sanità, « debilitato » dai provvedimenti adottati dagli ultimi esecutivi. Per tale motivo, la proposta emendativa in discussione prevede una specifica dotazione finanziaria in quanto la qualità del lavoro di un'istituzione non può essere a costo zero.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 5.14.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 6.2.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.1, che mira a correggere un grave errore compiuto nel corso dell'esame al Senato. Rileva infatti che la previsione di applicare le pene previste « salvo quanto disposto dal secondo comma » del nuovo articolo 590-*sexies*, farebbe pensare ad una riduzione della pena e non ad una esclusione della punibilità, come invece previsto. Invita, pertanto, la Commissione a modificare la norma in questione, anche a costo di un nuovo breve passaggio al Senato, per evitare di inserire disposizioni errate in un testo di particolar rilevanza quale il codice penale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 6.8 e Nicchi 6.3 e 6.1.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione delle analoghe proposte emendative a sua prima firma 6.10 e 6.7, al fine di evitare che la non punibilità dell'esercente la professione sanitaria si estenda anche ai casi di colpa grave da parte di quest'ultimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 6.10 e 6.7, Mantero 6.9, Colletti 6.11 e 6.12.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 7.3.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.10, soppressivo del secondo periodo del comma 3, introdotto dal Senato. Rileva, infatti, che tale norma appare palesemente incostituzionale in quanto le vittime di errori sanitari hanno diritto a un risarcimento integrale, a prescindere dalla condotta del professionista sanitario, non essendo ipotizzabile un concorso di colpa del malato. Segnala pertanto che tale aberrazione giuridica sarà fonte di continui ricorsi nelle sedi giurisdizionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 7.10, Nicchi 7.2 e Colletti 7.13.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.14, che mira a sopprimere un favore fatto alle compagnie assicuratrici nel corso dell'esame al Senato in quanto si riduce l'ammontare dei risarcimenti, ricordando che la Commissione giustizia aveva già fermato un analogo tentativo in sede di esame del disegno di legge sulla concorrenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 7.14 e 7.15, Nicchi 7.4 e Colletti 7.16.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 7.18, soppressivo del comma 5 dell'articolo 7, introdotto dal Senato, che prevede che le disposizioni dell'articolo 7 costituiscano norme imperative ai sensi del codice civile, chiede al rappresentante del Governo le motivazioni del parere favorevole espresso in quella sede, posto che tutte le norme del citato articolo appaiono già imperative in quanto non derogabili dalle parti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nicchi 7.5 e Colletti 7.18.



Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.1 ricordando che la disposizione introdotta al Senato, pur presentando analogie con un emendamento da lui stesso presentato in prima lettura, è formulata in maniera incomprensibile.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.1.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'osservare che il rappresentante del Governo non ha fino ad ora risposto a nessuna delle richieste di chiarimento da lui formulate, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.2. Osserva, quindi, che la prevista partecipazione obbligatoria di tutte le parti al procedimento di consulenza tecnica preventiva potrebbe potenzialmente coinvolgere l'insieme dei medici e degli infermieri operanti in determinate strutture, con enormi conseguenze sul piano dei costi connessi alle spese per l'onorario degli avvocati. Sollecita, quindi, nuovamente l'intervento del Governo in risposta alle questioni da lui sollevate.

Donata LENZI (PD) ricorda che quella in esame è una proposta di legge di iniziativa parlamentare e che in questi casi il Governo può rimettersi alle valutazioni degli organi parlamentari.

Osserva, poi, come alcune questioni sollevate dal collega Colletti investano più che altro le problematiche del bicameralismo perfetto e l'assenza di una sede comune di confronto tra i due rami del Parlamento. Segnala, inoltre, che le modifiche introdotte dal Senato sono dovute in gran parte al recepimento, da parte

della Commissione di merito, di un articolato parere espresso in sede consultiva dalla Commissione Giustizia e ad emendamenti approvati in Assemblea. Ribadisce, pertanto, che le problematiche poste riguardano più la responsabilità del Parlamento che non il ruolo del Governo.

Silvia GIORDANO (M5S), con riferimento a quanto affermato dalla collega Lenzi, sottolinea che il rappresentante del Governo, diversamente da quanto sta accadendo, ad esempio, in sede di esame della proposta di legge sul consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento presso la stessa Commissione Affari sociali, non si è rimesso alla valutazione della Commissione ma ha espresso parere conforme a quello del relatore. Reputa pertanto pienamente legittime le richieste del collega Colletti, ribadendo che in questo momento il ruolo della Camera dovrebbe essere proprio quello di correggere gli errori commessi dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.2.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.3, ricordando le difficoltà connesse al fatto di portare avanti tentativi di conciliazione senza conoscere il contenuto delle perizie.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.3 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Colletti 9.1, Silvia Giordano 9.4 e Colonnese 9.2.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.



La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 10.1 e Colletti 11.1.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 13.1, osservando come le modifiche apportate dal Senato al testo dell'articolo 13 abbiano introdotto una previsione di difficile traduzione pratica. Al riguardo, fa presente che attualmente le modalità di svolgimento delle trattative tra rappresentanti delle strutture sanitarie, delle assicurazioni e del danneggiato difficilmente consentono la partecipazione di terzi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 13.1 e Di Vita 14.1.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 14.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S), richiamando le motivazioni sottese al suo emendamento 15.1 osserva che la previsione in base alla quale i consulenti tecnici d'ufficio devono essere dotati di adeguate competenze in materia di conciliazione rappresentano di fatto un favore a quegli istituti di formazione che dovranno organizzare specifici

corsi al riguardo. Ritiene, inoltre, vi sia la necessità di chiarire a chi spetta il compito di stabilire l'adeguatezza delle predette competenze richieste ai consulenti tecnici.

Federico GELLI (PD), *relatore*, precisa all'onorevole Colletti che l'intento del legislatore è quello di garantire un'adeguata formazione dei consulenti tecnici d'ufficio, anche in virtù del fatto che attualmente nei collegi peritali non vi è una tale figura professionale e che la funzione che questa sarà chiamata a ricoprire è destinata ad assumere particolare importanza nell'ambito della procedura di conciliazione.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio non abbia in realtà alcun collegamento con la figura chiamata a svolgere un'attività di conciliazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 15.2.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame di tutte le proposte emendative, la proposta di legge C. 259 e abbinata-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, sarà trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta precedente sono stati votati, da ultimi, gli identici emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16, come riformulati dai rispettivi presentatori a seguito dell'accoglimento della proposta avanzata in tal senso dalla relatrice.

Avverte che, a seguito dell'approvazione dei due predetti emendamenti, interamente sostitutivi dell'articolo 2, si intendono assorbite o precluse tutte le altre proposte emendative riferite al medesimo articolo 2.

Invita, quindi, quindi la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite al comma 5 dell'articolo 1, accantonate nella seduta di ieri.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 1.900 ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Fucci 1.34, Marazziti 1.52 e Ferranti 1.109, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Menorello 1.141 e parere favorevole sull'emendamento Nicchi 1.57.

Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Menorello 1.140 e Pagano 1.1360, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Pagano 1.1712, sugli identici emendamenti Fucci 1.36 e Pagano 1.911, nonché sull'emendamento Fucci 1.37 e sugli identici emendamenti Gigli 1.101 e Palmieri 1.1196.

Invita, poi, al ritiro i presentatori dell'emendamento Schullian 1.148, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Gigli 1.105, Pagano 1.1700, Marguerettaz 1.2146, nonché sugli identici emendamenti Fucci 1.47, Gigli 1.132, Menorello 1.139, Palmieri 1.1191, Calabrò 1.1529 e sull'emendamento Binetti 1.164.

Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Binetti 1.2155 e Marazziti 1.2154, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Binetti 1.165, sugli identici emendamenti Gigli 1.100 e Palmieri 1.1200, nonché sull'emendamento Plangger 1.51, ed invita al ritiro la presentatrice dell'emendamento Marzano 1.7, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé espresso il proprio parere.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), espresso apprezzamento per l'atteggiamento di neutralità assunto dal rappresentante del Governo, sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Marazziti, Schullian e Marguerettaz.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive sottoscrive l'emendamento Nicchi 1.57.

Matteo MANTERO (M5S) sottoscrive sottoscrive l'emendamento Nicchi 1.57.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 1.900, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, di cui non condivide l'impianto. Ritiene, infatti, che il testo in esame non tenga affatto conto della fragilità delle persone costrette ad affrontare la malattia e che, pertanto, non possano essere lasciate sole e prive di adeguato supporto in una fase così delicata, nella quale possono essere chiamate ad assumere decisioni fondamentali. Osserva, inoltre che né i deputati che hanno predisposto il testo in esame né la maggioranza parlamentare che lo sostiene presso la Commissione competente in sede referente possono considerarsi portatori di una posizione maggioritaria nel Paese sui temi in oggetto.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) condivide le finalità dell'emendamento Pagano 1.900, interamente soppressivo del comma 5 dell'articolo 1, di cui lamenta la connotazione fortemente ideologica, atteso che i maggiorenni capaci di intendere e di volere, ad esclusione quindi di quelli sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, sono già attualmente in condizione di prendere decisioni che li riguardano sotto il profilo terapeutico. Avrebbe preferito, invece, che il testo in esame definisse con maggior precisione il consenso informato e disciplinasse meglio il comportamento che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe assumere nei confronti di quei soggetti che hanno manifestato la volontà di rinunciare alle cure, atteso che dinanzi ad una tale scelta non si può restare indifferenti e si deve perseguire il principio del *favor vitae*.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) osserva che da parte sua non vi è indifferenza nei confronti dei soggetti che hanno scelto di non continuare determinate terapie né ritiene che il testo in discussione sia orientato in questo senso.

Matteo MANTERO (M5S), contrariamente a quanto sostenuto dal collega Pagano, precisa che il gruppo al quale appartiene ha assunto una decisione favorevole alle disposizioni in esame anche in virtù del fatto che esse incontrano il favore di una larga parte della popolazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita quindi la relatrice a riflettere ulteriormente sul parere precedentemente espresso sull'emendamento Marazziti 1.52, lamentando la volontà di caratterizzare da un punto di vista culturale il provvedimento in esame, che propone misure contrastanti con la storia personale della gran parte dei colleghi presenti in Commissione.

Paola BINETTI (Misto-UDC) sottolinea che il comma 5 dell'articolo 1 rappresenta

uno degli snodi principali del testo in esame, auspicando che le misure da esso recate siano sottoposte ad un supplemento di valutazione da parte della maggioranza. Evidenzia soprattutto la necessità di garantire un adeguato supporto psicologico a tutte quelle persone che, a causa delle proprie condizioni, si trovano dinanzi alla necessità di assumere decisioni fondamentali. Il suddetto comma, a suo avviso, è formulato in maniera tale da non prendere in alcun modo in considerazione le caratteristiche peculiari dell'essere umano rilevando, in particolare, come talune patologie, di natura accidentale, possano anche comportare stati transitori di mancanza di capacità di intendere e volere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda a tutti i colleghi che hanno chiesto di intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento Pagano 1.900 che vi è un impegno tra i gruppi a concludere i lavori della Commissione entro le 16.30, in concomitanza con la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Ritiene pertanto che tali interventi potranno svolgersi nella seduta già convocata per domani, nel corso della quale saranno discusse numerose proposte emendative riferite al comma 5 dell'articolo 1.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime il proprio disappunto per l'intervento svolto dal deputato Pagano per illustrare il suo emendamento 1.900, evidenziando come le disposizioni in esame non prevedano in alcun modo che i malati che assumono la decisione di rinunciare alle cure vengano abbandonati dal Servizio sanitario nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.900.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per il giorno successivo.

**La seduta termina alle 16.25.**

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

## PROPOSTE EMENDATIVE

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Presso tale ufficio è prevista la rappresentanza delle associazioni dei pazienti.

**2. 2.** Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , sentite anche le associazioni rappresentative dei pazienti.

**2. 3.** Colonnese, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Colletti.

*Al comma 4, anteporre alle parole:* dalle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche *le seguenti:* , anche attraverso l'accesso alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento,.

**2. 4.** Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Al comma 5, capoverso d-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sociosanitaria sia pubblica che privata.

**2. 5.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 539, lettera d-bis), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal precedente comma 5 ».

**2. 1.** Nicchi, Gregori, Brignone.

## ART. 3.

*Al comma 2, sostituire le parole:* delle professioni sanitarie *con le seguenti:* in materia sanitaria.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole:* delle professioni sanitarie *con le seguenti:* in materia sanitaria.

**3. 2.** Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure *con le seguenti:* la metodologia da seguire relativamente all'accertamento, alla rilevazione, alla raccolta dei dati sugli eventi avversi, e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure.

**3. 1.** Nicchi, Gregori, Brignone.

## ART. 4.

*Al comma 2, sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.*

- 4. 6.** Colletti, Loreface, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 2, dopo le parole: in formato elettronico aggiungere le seguenti: , firmato digitalmente.*

- 4. 5.** Colletti, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Baroni.

*Al comma 2, sopprimere le parole: le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.*

- 4. 3.** Colletti, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 2, dopo le parole: eventuali integrazioni aggiungere le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva.*

- 4. 1.** Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 2, sostituire le parole: sono fornite, in ogni caso, con le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva sono fornite.*

- 4. 2.** Colletti, Mantero, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

## ART. 5.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: si attengono, salve le specificità del caso concreto alle con le seguenti: devono avere specifica conoscenza delle;*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle con le seguenti: ed orientano le loro scelte operative secondo le.*

- 5. 1.** Rondini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da enti con le seguenti: con l'ausilio di enti.*

- 5. 8.** Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e privati fino a: di entrata in vigore della presente legge.*

- 5. 7.** Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: iscritte con la seguente: iscritti.*

- 5. 5.** Fucci.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: clinico-assistenziali aggiungere le seguenti: accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale.*

- 5. 9.** Colletti, Loreface, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.



*Sopprimere il comma 2.*

- 5. 10.** Colletti, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* minimi di rappresentatività sul territorio nazionale *con le seguenti:* di qualità scientifica.

- 5. 11.** Loreface, Grillo, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole:* i requisiti minimi *aggiungere le seguenti:* di carattere scientifico e.

- 5. 2.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* della produzione tecnico-scientifica; *aggiungere le seguenti:* il sistema di verifica e controllo è garantito, anche sulla base di standard internazionali, attraverso organismi indipendenti la cui composizione è disciplinata dal decreto del Ministero della salute di cui al presente articolo.

- 5. 12.** Mantero, Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; la pubblicazione delle linee guida è preceduta da una consultazione *on line* finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di osservazioni e proposte rese pubbliche sul sito internet dell'Istituto superiore di Sanità.

- 5. 13.** Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

- 3-bis.** Prima della loro adozione definitiva, le linee guida di cui al presente

articolo, sono rese disponibili per la consultazione pubblica sui siti *web* del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità per un periodo di centoventi giorni, ai fini dell'acquisizione di osservazioni da parte della comunità scientifica e delle espressioni organizzate dei cittadini. Della pubblicazione sui siti *web* è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione almeno su due quotidiani a diffusione nazionale. I medesimi siti sono altresì tenuti alla pubblicazione delle suddette osservazioni. I soggetti che hanno elaborato le linee guida esaminano i contributi e le osservazioni pervenute, e in caso di mancato recepimento delle medesime, sono tenuti a indicare la motivazione sul sito.

- 5. 3.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in euro 1.000.000 per il 2017 e in euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2017 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 5. 14.** Di Vita, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.



## ART. 6.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, premettere le seguenti parole:* Qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e l'evento si è verificato a causa di imperizia e.

**6. 6.** Fucci.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sostituire le parole:* si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma *con le seguenti:* si applicano le pene ivi previste in caso di negligenza o imprudenza, salvo quanto disposto dal secondo comma in caso di imperizia.

**6. 2.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sopprimere le parole:* salvo quanto disposto dal secondo comma.

**6. 8.** Colletti, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Baroni.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sostituire le parole:* Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa *con le seguenti:* Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia dovuta a colpa lieve, la punibilità è esclusa.

**6. 3.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, dopo le parole:* Qualora l'evento si sia verificato, *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

**6. 1.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, dopo le parole:* causa di imperizia *aggiungere le seguenti:* connotata da colpa lieve,.

**6. 10.** Colletti, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, dopo le parole:* è esclusa *aggiungere le seguenti:* esclusivamente per colpa lieve.

**6. 7.** Colletti, Di Vita, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*Al comma 1, capoverso ART. 590-sexies, sostituire le parole:* sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle *con le seguenti:* salvo le.

**6. 9.** Mantero, Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, è abrogato.

**6. 11.** Colletti, Mantero, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 2, sostituire le parole:* il comma 1 è abrogato *con le seguenti:* i commi 1 e 3 sono abrogati.

**6. 12.** Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

## ART. 7.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In deroga a quanto

previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.

**7. 3.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 10.** Colletti, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.*

**7. 2.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le strutture sanitarie, pubbliche o private, rispondono per i danni alle persone o alle cose anche derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalle carenze o dalle inefficienze delle dotazioni o delle attrezzature delle stesse strutture sanitarie.

**7. 13.** Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Sopprimere il comma 4.*

**7. 14.** Colletti, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Baroni.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è abrogato.

**7. 15.** Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 4, sostituire le parole: è risarcito sulla base delle tabelle con le seguenti: è risarcito prendendo come riferimento le tabelle.*

**7. 4.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è abrogato.

**7. 16.** Colletti, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Grillo, Loreface, Baroni.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*7. 5.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*7. 17.** Fucci.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*7. 18.** Colletti, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Loreface, Mantero, Di Vita, Nesci, Baroni.

## ART. 8.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

« ART. 14-bis. – (Abrogazione di norme).  
– 1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, primo periodo, le parole: “da responsabilità medica e sanitaria e” sono soppresse. ».

**8. 1.** Colletti, Grillo, Lorefica, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge.*

**8. 2.** Colletti, Colonnese, Di Vita, Nesci, Grillo, Lorefica, Mantero, Silvia Giordano, Baroni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 696-bis del codice di procedura civile, primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il consulente, dopo aver provveduto al deposito finale della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti ».*

**8. 3.** Colletti, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefica, Mantero, Colonnese, Di Vita, Baroni.

## ART. 9.

*Al comma 2, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti: , debitamente avvisato,.*

**9. 3.** Fucci.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.*

**9. 1.** Colletti, Colonnese, Grillo, Lorefica, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Baroni.

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: o nell'anno immediatamente precedente o successivo.*

**9. 4.** Silvia Giordano, Grillo, Lorefica, Nesci, Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Colletti.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o nell'anno immediatamente precedente o successivo.*

**9. 2.** Colonnese, Grillo, Lorefica, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Colletti.

## ART. 10.

*Al comma 6, dopo le parole: corrispondere massimali differenziati aggiungere le seguenti: anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.*

**10. 1.** Nicchi, Gregori, Brignone.

## ART. 11.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro i dieci anni successivi e con le seguenti: negli anni successivi e senza vincolo temporale ma esclusivamente.*

**11. 1.** Colletti, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefica, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni.

## ART. 13.

*Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

- 13. 1.** Colletti, Mantero, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

## ART. 14.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il medesimo decreto prevede altresì che sia resa pubblica una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo in particolare sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1 e sul numero e gli importi dei risarcimenti del danno erogati in relazione ai casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6 del presente articolo, nonché l'elenco delle imprese assicuratrici che hanno contribuito al Fondo e gli importi versati.

- 14. 1.** Di Vita, Grillo, Loreface, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

## ART. 15.

*Al comma 1, sostituire le parole: scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: scelti tra gli iscritti negli albi di consulenti e periti di distretti giudiziari che siano al di fuori della regione in cui abbia sede la struttura sanitaria ovvero operi il personale sanitario convenuti in giudizio.*

- 15. 1.** Nicchi, Gregori, Brignone.

*Al comma 1, sostituire le parole: e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi con le seguenti: senza oneri aggiuntivi delle parti.*

- 15. 2.** Colletti, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – rilievi espressi</i> ) .....	139
ALLEGATO (Nuova proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione) .....	143
Sui lavori della Commissione .....	141

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello .....	141
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana celiachia (AIC), dell'Associazione italiana bakery ingredients (AIBI) e dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol) .....	142
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana celiachia (AIC) e dell'Associazione italiana bakery ingredients (AIBI) .....	142

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI, indi del vicepresidente Massimo FIORIO.*

**La seduta comincia alle 14.**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva

(UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

**Atto n. 369.**

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – rilievi espressi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2017.

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore ha presentato una proposta di rilievi, in relazione alla quale, ferma restando la condivisione del suo impianto generale, sono state avanzate alcune proposte di modifica e integrazione.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, illustra la nuova proposta di rilievi che sottopone alla Commissione (*vedi allegato*).

In proposito, fa presente che, accogliendo l'osservazione svolta nella seduta di ieri dal deputato Gallinella circa il rischio che possano verificarsi fenomeni di produzione fraudolenta di scarti alimentari, ha ritenuto opportuno integrare la sua originaria proposta aggiungendo un ulteriore rilievo. Con tale nuovo rilievo si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di invitare il Governo ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 12, comma 1, lettera *q-octies*), che reca la definizione di « residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura », al fine di precisare che la produzione dei suddetti residui non costituisce l'obiettivo primario di tali attività.

Precisa, inoltre, di non aver ritenuto opportuno integrare la sua proposta di rilievi con quanto proposto nella seduta di ieri dal deputato Parentela poiché, concordando con le precisazioni rese in quella sede dal deputato Taricco, non ritiene opportuno irrigidire la normativa in materia di sottoprodotti escludendone espressamente uno – la sansa – dall'impiego a fini energetici.

Quanto, infine, al tema posto dal deputato Gallinella, che richiamava l'attenzione sulle conseguenze che potranno derivare dal passaggio delle funzioni dall'ISPRA al GSE nel processo di raccolta dei

dati comunicati dai fornitori, ritiene si tratti di una questione che dovrebbe essere approfondita in altra sede.

Filippo GALLINELLA (M5S) insiste sull'opportunità di inserire, quanto meno nelle premesse dei rilievi, un riferimento alla necessità di chiarire la distribuzione di funzioni tra ISPRA e GSE nell'esercizio delle funzioni di controllo, soprattutto in fase di prima applicazione della nuova normativa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di non condividere quanto testé prospettato dal relatore, considerato che l'articolo 4, lettera *l*), dello schema di decreto in esame già prevede un coinvolgimento dell'ISPRA nel processo di raccolta dei dati comunicati dai fornitori. La disposizione richiamata, modifica infatti, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il comma 12 dello schema di decreto prevedendo che sia il GSE a redigere e trasmettere al Ministero dell'ambiente e, per conoscenza, ad ISPRA, un rapporto sulla completezza ed esattezza dei dati comunicati dai fornitori, nonché sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 7-*bis* (concernenti il mantenimento della documentazione a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti). Il GSE, inoltre, assicura al Ministero dell'ambiente l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati sui biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, reputa comunque necessario compiere un approfondimento della questione, in quanto il trasferimento delle funzioni di controllo dall'ISPRA al GSE potrebbe avere un serio impatto anche sulla portata applicativa del complesso normativo all'esame e merita dunque un'attenta riflessione da parte della Commissione Agricoltura.



Luca SANI (PD), *presidente*, preannuncia che, allo scopo di compiere gli opportuni approfondimenti sul tema in questione, sospenderà brevemente la seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Marco CARRA (PD), interviene sull'ordine dei lavori per far presente che da tempo i lavori del Comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in materia di dazi, delle quali è relatore, sono stati sospesi in attesa di conoscere quali fossero gli orientamenti del Governo al riguardo. Facendosi carico delle sollecitazioni provenienti da alcuni colleghi affinché si giunga, senza ulteriori dilazioni, alla elaborazione di un testo che sia anche il frutto di una interlocuzione con l'Esecutivo, invita la presidenza della Commissione ad adoperarsi per acquisire informazioni dal MIPAAF, che – a quanto gli consta – ha attivato dei tavoli per affrontare alcune problematiche del settore, i cui lavori si sono conclusi alla fine del 2016.

Luca SANI (PD), *presidente*, assicura al collega Carra che si farà carico di sollecitare un'interlocuzione del Governo con la Commissione.

**La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.40.**

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, tenuto conto che la questione posta dal deputato Gallinella relativa al passaggio di funzioni dall'ISPRA al GSE – pur a suo avviso estremamente rilevante – non rientra nel perimetro delle competenze della Commissione, non ritiene di modificare la proposta di rilievi prima illustrata.

Filippo GALLINELLA (M5S), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di rilievi predisposta dal relatore, nella quale trovano spazio pressoché tutte le sollecitazioni e le proposte emerse nel dibattito. La proposta ha anche il merito,

in linea d'altronde con lo spirito della direttiva che va a recepire – che valorizza la produzione di bioenergie dagli scarti, disincentivando al contempo la produzione di bioenergie da prodotti in competizione con il mondo agricolo – di richiedere che sia specificato che gli scarti non possono essere artificiosamente creati a discapito della produzione agricola. Con specifico riguardo al tema del quale si è discusso oggi, ribadisce la necessità che, quanto meno nella fase del passaggio di funzioni dall'ISPRA al GSE, non vadano perdute le competenze maturate dal primo ente nel processo di verifica, di controllo e di raccolta dei dati comunicati dai fornitori di energia.

Mino TARICCO (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo Partito democratico sulla proposta di rilievi del relatore che reputa essere un punto di sintesi tra tutte le posizioni emerse nel dibattito, ribadendo al contempo la grande importanza della direttiva cui il decreto legislativo intende dare attuazione, che muove nella direzione di incentivare la produzione di energie da fonti rinnovabili e, in particolare, il recupero degli scarti alimentari e della produzione agroalimentare a fini energetici.

La Commissione approva la nuova proposta di rilievi presentata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana celiachia (AIC), dell'Associazione italiana bakery ingredients (AIBI) e dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.35.

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana celiachia (AIC) e dell'Associazione italiana bakery ingredients (AIBI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369).**

**NUOVA PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369);

ricordato che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, come modificate dalla direttiva UE 2015/1513, hanno posto in capo agli Stati membri l'obbligo di ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/CE) e di raggiungere, sempre nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/CE);

ricordato a tale proposito che la direttiva (UE) 2015/1513, al fine di assicurare che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile, ha introdotto la definizione di biocarburanti avanzati e stabilito, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), lettera d), che, per il

calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai fini del raggiungimento, nel 2020, dell'obiettivo del 10 per cento prima indicato, la quota di energia da biocarburanti prodotti dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti, mentre i biocarburanti avanzati, alla medesima data, ne dovranno costituire lo 0,5 per cento;

osservato che lo schema di decreto legislativo all'esame, nel dare piena attuazione alle suddette disposizioni, muove nella direzione di limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, disincentivando il cambiamento della destinazione dei terreni finalizzato alla produzione di energia ed incoraggiando, al contempo, la produzione dei biocarburanti avanzati, riconoscendo un valore doppio alla loro immissione;

condivisa la scelta di dare la massima attenzione al tema dei biocarburanti da materie prime non alimentari, considerando anche gli eventuali ostacoli al loro pieno ed efficace utilizzo;

preso inoltre atto con favore che, nell'elenco dei biocarburanti avanzati in-

serito dall'articolo 15, comma 1, lettera *c*), all'allegato I, parte *2-bis*, parte A del decreto legislativo n. 28 del 2011 figurano, tra l'altro, la « Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura », le « vinacce e fecce di vino », i « gusci », le « pule », i « tutoli ripuliti dei semi di mais », la « frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio », « altre materie cellulosiche di origine non alimentare » e « altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura »;

osservato altresì con favore che, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della direttiva 2015/1513/UE, reca le definizioni di: « residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura »; di « residuo della lavorazione »; di « materie ligno-cellulosiche »; di « colture amidacee »; di « materie cellulosiche di origine non alimentare »; di « biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni »;

rilevato al riguardo che il richiamato articolo 12, comma 1, alla lettera *q-bis*), che reca la definizione di « rifiuti », precisa che in tale dizione non rientrano le « sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione » e, alla lettera *q-sexies*), che reca la definizione di « residuo della lavorazione », precisa che esso « non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo », mentre alla lettera *q-octies*), che reca la defini-

zione di « residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura » non si precisa che essi non possono costituire l'obiettivo primario di tali attività;

preso atto delle disposizioni contenute all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), che precisa che non sono conteggiati ai fini del rispetto del limite del 7 per cento, i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, qualora si dimostri che tali colture insistono su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli e i terreni fortemente contaminati, oltre ai biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto;

ricordato che la produzione di energia da fonti rinnovabili occupa già oggi un ruolo di primo piano nel contesto energetico italiano sia nel settore elettrico, sia nel settore termico che nel settore dei trasporti;

considerato in particolare che la produzione di biocarburanti da biomasse e da scarti provenienti dall'agricoltura e dall'industria agroalimentare, oltre ad assicurare benefici ambientali – quali la riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica – è un fattore di sviluppo dell'economia circolare, assicura una fonte di reddito integrativo per il comparto primario e può rappresentare una valorizzazione del *made in Italy*, tenuto conto che la gran parte dei residui impiegati sono di provenienza italiana;

osservato tuttavia che, come emerge dai dati riportati nella Relazione sulla situazione energetica nazionale, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – il 30 giugno 2016, mentre la quota-obiettivo del 17 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia – da conseguire, peraltro, nel 2020 – è stata pienamente raggiunta già nel 2014, la quota di energia da fonti

rinnovabili nel settore dei trasporti per l'anno 2015 si attesta solamente all'1,2 per cento del consumo finale di energia in tale settore nel medesimo anno;

ritenuto pertanto necessario, sia al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, sia allo scopo di sfruttare le potenzialità insite nel settore, di mettere in campo il massimo sforzo per colmare il gap infrastrutturale che è d'ostacolo al pieno raggiungimento degli obiettivi posti in sede europea;

ritenuto al tal fine in particolare necessario individuare – anche al fine di assicurare una piena attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 dello schema di decreto (relativi alla produzione di biocarburanti da residui e di biocarburanti avanzati) – efficaci modalità di raccolta e impiego dei residui della produzione agricola destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di garantire uno stretto collegamento tra il luogo di raccolta degli stessi e gli impianti di trasformazione e, quanto meno per gli impianti di nuova costruzione, individuare modalità che consentano la distribuzione dell'energia prodotta;

reputato necessario, per le medesime finalità, incentivare processi di produzione di bioenergie mediante processi all'avanguardia, come, ad esempio, la pirolisi (o piroschissione) che consente di realizzare una decomposizione termochimica di materiali organici e, in particolare, di biomasse vegetali da scarti di processi industriali agroalimentari, da tralci di potature agricole, da derivati della lavorazione del legno, ridotti e trattati sotto forma di pellet, mediante l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante, con ridottissime emissioni di biossido di carbonio;

condivisa l'impostazione generale del provvedimento volta a ridurre l'apporto dei biocarburanti a partire da materie prime non alimentari e rilevata pertanto la necessità, al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, di:

assumere tutte le iniziative normative necessarie al fine di favorire il massimo impiego degli scarti derivanti dalla forestazione ai fini della produzione di bioenergie e di adottare strategie finalizzate a superare i fattori di criticità presenti nel nostro Paese nello sfruttamento delle biomasse, anche attraverso l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

integrare le definizioni contenute all'articolo 12 allo scopo di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possano essere considerati residui dell'industria agroalimentare;

stabilire vincoli stringenti rispetto alla produzione di biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare da applicare, quanto meno, agli impianti di nuova costruzione, per evitare che i prodotti alimentari siano utilizzati a fini secondari;

ritenuto che tale nuova impostazione debba trovare applicazione in maniera graduale preservando gli investimenti effettuati sulla base delle disposizioni previgenti; a tal fine, occorre in particolare integrare le disposizioni contenute all'articolo 17, recante le disposizioni transitorie e finali, con norme che assicurino la tutela degli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati, e favoriscano la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare;

ritenuto infine necessario – sempre al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 – integrare le disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto al fine di prevedere che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sia modificato l'e-

lenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, al fine di inserire tra i materiali e le sostanze con le quali è prodotto il digestato destinato ad utilizzazione agronomica, i residui derivanti dalle attività dell'industria agroalimentare che beneficiano di un regime incentivante ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016, quali, ad esempio, i sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno ed i sottoprodotti della lavorazione della birra, nonché gli scarti organici provenienti dall'industria agroalimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

*con i seguenti rilievi:*

valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di invitare il Governo ad integrare le definizioni contenute all'articolo 12 allo scopo di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possono essere considerati residui dell'industria agroalimentare;

valutino inoltre le Commissioni di merito, l'opportunità di invitare il Governo – anche al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2015/1513 – ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 12, comma 1, lettera q-octies), che reca la definizione di « residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura », al fine di

precisare che la produzione dei suddetti residui non costituisce l'obiettivo primario di tali attività;

valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 17, recante le disposizioni transitorie e finali, con norme che assicurino un passaggio graduale nell'applicazione della nuova normativa in modo da non penalizzare gli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati e favorendo la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare;

ritenuto infine necessario – sempre al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 – integrare le disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto al fine di prevedere che il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, modifichi l'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, al fine di inserire tra i materiali e le sostanze con le quali è prodotto il digestato destinato ad utilizzazione agronomica, i residui derivanti dalle attività dell'industria agroalimentare che beneficiano di un regime incentivante ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016, quali, ad esempio, i sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno ed i sottoprodotti della lavorazione della birra, nonché gli scarti organici provenienti dall'industria agroalimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea.



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 147

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 165

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro

lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

**C. 2714 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di ratifica in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – è volto all'esecuzione di diversi accordi internazionali in materia di traffico aereo.

Si tratta di tre accordi.

In primo luogo l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013.

L'intesa risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia israeliani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Il secondo Accordo concerne lo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Moldavia, ed è stato concluso il 26 giugno 2012.

Anche in questo caso, valgono le considerazioni generali già formulate con riguardo all'accordo UE-Israele sul trasporto aereo.

Il terzo Accordo verte sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

L'insieme di tali strumenti è volto ad estendere all'Islanda e alla Norvegia, cui già si applica l'accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007, anche la versione di detto accordo come modificata dal protocollo del 24 giugno 2010. La relazione introduttiva ai due provvedimenti ricorda come Islanda e Norvegia abbiano preso parte come osservatori già alla fase negoziale che condusse poi alla stipula del protocollo del 2010: al termine di tali negoziati fu concordato in merito alla possibilità di una proposta di Islanda e Norvegia per poter accedere anche al protocollo. Viene peraltro ricordato come entrambi i paesi, pur non appartenenti all'Unione europea, siano parti integranti dello spazio aereo comune europeo cui ha dato vita l'accordo ECAA del 9 giugno 2006 (ratificato dall'Italia con la legge 4 giugno 2010, n. 91). Per quanto concerne le finalità e la portata dello spazio aereo comune transatlantico, valgono le considerazioni già formulate a proposito dell'accordo tra Unione europea e Israele.

Rammenta che l'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo – esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i

vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia UE.

Il Protocollo firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010 modifica il richiamato Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del 2007. Il Protocollo di modifica è stato a suo tempo negoziato dalle parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato.

Quanto al contenuto del disegno di legge di autorizzazione di ratifica, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi richiamati. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne consegue che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge di autorizzazione alla ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è accompagnato altresì da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), anche questa sostanzialmente analoga rispetto a tutti gli accordi in esame, dalla quale emerge che il provvedimento rispetta il principio di sussidiarietà nei rapporti tra Italia e Unione europea, in quanto l'obiettivo di istituire uno spazio aereo liberalizzato tra la UE e Israele, tra

la UE e la Moldova e nei confronti di Norvegia e Islanda non è perseguibile attraverso interventi normativi nazionali. Si ricorda inoltre che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito la piena legittimazione della UE a negoziare congiuntamente agli Stati membri accordi aerei globali con paesi terzi, salvaguardando tuttavia la legittimità anche degli accordi aerei bilaterali, e dunque riconoscendo la competenza dell'Unione europea quale non esclusiva.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2017 — Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.**

**COM(2016)710 final.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 5.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta che la XIV Commissione avvia nella seduta odierna l'esame congiunto dei documenti programmatici della Commissione europea e del Governo italiano, il

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017 predisposta dal Governo italiano.

Come già sottolineato in occasione dell'esame dei documenti analoghi svolto negli anni scorsi, si tratta di un'occasione importante per svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, nonché per contribuire a fornire al Governo utili indicazioni affinché, nelle sedi negoziali europee, gli interessi primari del nostro Paese possano trovare adeguato spazio.

Venendo più in particolare ai contenuti del Programma di lavoro della Commissione, il terzo del suo mandato, esso si pone in una linea di continuità rispetto ai programmi degli anni precedenti, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014.

In tale quadro la Commissione europea – a partire dal titolo del Programma di lavoro, Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende – sottolinea l'esigenza di dare risposte prioritarie ai cittadini europei sui alcuni temi specifici:

la disoccupazione, con particolare attenzione al lavoro giovanile, nell'ambito di una ripresa economica ancora in fase iniziale;

la gestione dei flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell'Unione;

la difesa dalla minaccia terroristica, anche affrontando la situazione di instabilità nel vicinato orientale e meridionale;

l'avvio e la conduzione dei negoziati per la Brexit.

Il Programma di lavoro si suddivide quindi in 10 capitoli, corrispondenti ad altrettante priorità politiche, e reca 5 allegati, il primo dei quali raccoglie le 17 nuove iniziative legislative che saranno

proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2017.

Il secondo allegato contiene ulteriori 18 iniziative legislative che la Commissione ha intenzione di intraprendere, volte esclusivamente a riesaminare e rivedere ambiti fondamentali della legislazione vigente, nell'ottica della semplificazione della normativa settoriale e di semplificazione normativa e burocratica delle diverse politiche dell'Unione (programma « REFIT »).

L'allegato III individua 35 proposte legislative già presentate, ritenute prioritarie e quindi meritevoli di essere adottate in tempi brevi.

L'allegato IV indica le proposte legislative pendenti che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi (entro aprile 2017), in quanto non più coerenti con le priorità politiche del Programma.

L'allegato V reca infine un elenco di atti normativi in vigore da abrogare in quanto obsoleti.

Quanto alla Relazione programmatica del Governo, è strutturata in cinque parti, nelle quali i capitoli seguono, in generale, il Programma di lavoro della Commissione europea.

La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro di politiche orizzontali, come le politiche per il mercato unico dell'Unione, e settoriali quali le strategie in materia di migrazione, politiche per l'impresa, politiche per il rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana al-

l'Unione europea con particolare riguardo alle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma.

Infine la quinta parte completa il quadro con una sezione dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

A fini illustrativi, darà conto di seguito delle dieci principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2017, riportando la posizione del Governo italiano sui medesimi argomenti.

In conclusione, evidenzierà quindi alcuni i temi richiamati nella sola relazione governativa.

In tema di occupazione, crescita e investimenti (1. Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti – Un'Europa che preserva il nostro modo di vivere e dà forza ai nostri giovani), la Commissione annuncia quale prima nuova proposta la nuova iniziativa per i giovani, strumento finalizzato ad offrire ad ogni giovane prospettive reali di istruzione, formazione ed impiego. Nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'UE se ne auspica l'approvazione entro il 2017; il Governo, nella Relazione programmatica, afferma la propria volontà di sostenere il rifinanziamento.

La nuova iniziativa per i giovani è preannunciata come composita, articolandosi in un gran numero di proposte, riguardanti, tra l'altro, l'istituzione del corpo europeo di solidarietà, finalizzato a coinvolgere i giovani in progetti di solidarietà (una prima fase di realizzazione del corpo è stata già lanciata il 7 dicembre 2016 con la Comunicazione « Un corpo europeo di solidarietà » COM(2016) 942), iniziative legislative relative a un quadro di qualità per i tirocini e che introdurranno formule di mobilità per gli apprendisti, e un'iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore.

Nella Relazione programmatica il Governo concorda sul fatto che la carenza di competenze e i relativi squilibri tra domanda e offerta costituiscono pesanti fattori critici sui quali è necessario accrescere gli sforzi e rafforzare gli impegni. Per tale motivo intende promuovere specifiche azioni di sistema. Del resto, il Governo individua tra le proprie aree prioritarie di intervento nel 2017 proprio il rafforzamento del ruolo dell'educazione e della formazione. In quest'ottica il programma « Erasmus + » e il programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento » saranno considerati strumenti operativi strategici.

Iniziativa rilevanti in termini di crescita sono quindi annunciate nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione sull'economia circolare, con particolare riferimento all'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche (iniziativa non legislativa, prevista per il quarto trimestre del 2017), ad un quadro di monitoraggio dell'economia circolare (iniziativa non legislativa, terzo trimestre) e a misure riguardanti l'acqua, da presentare in diversi momenti nel corso dell'anno.

Con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque, il Governo italiano auspica l'inclusione di aspetti quantitativi, oltre che qualitativi, per favorire una migliore efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione.

La parte descrittiva del Programma di lavoro mette altresì in luce l'importanza della raccomandazione per la politica economica della zona euro, che dovrebbe promuovere una politica di bilancio positiva a sostegno della politica monetaria della Banca centrale europea, e della revisione del quadro finanziario pluriennale. Questa dovrebbe assicurare sostegno delle priorità dell'Unione ed essere in grado di rispondere più rapidamente a circostanze impreviste.

La Commissione dichiara quindi di considerare prioritaria l'approvazione delle seguenti proposte, ancora in sospeso:



la proposta di regolamento cd. « FEIS 2.0 » (COM(2016)597), con cui si vuole raddoppiare la durata e la capacità finanziaria del Fondo europeo per gli investimenti strategici;

il pacchetto sull'economia circolare (COM(2015)614, COM(2015)593, COM(2015)594, COM(2015)595, COM(2015)596) che interviene sui rifiuti, sugli imballaggi, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle discariche;

le proposte di regolamento di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (COM(2016)604) e sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2016)605).

Quanto al tema della salute e sicurezza sul lavoro, il Governo preannuncia il proprio impegno per l'attuazione di forme più incisive di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali ed internazionali.

Viene auspicato, in tale quadro, l'avanzamento del negoziato sulla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori (COM(2016)128), considerata importante anche dalla Presidenza maltese. La proposta mira a realizzare il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro in tutti gli Stati membri. Ricordo che su tale proposta quattordici Parlamenti nazionali hanno espresso un parere motivato sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà, aprendo la cosiddetta procedura del « cartellino giallo ». Nel luglio 2016 la Commissione europea ha espresso la propria volontà di mantenere inalterata la proposta (COM(2016)505); in novembre la Presidenza slovacca ha pubblicato una relazione sullo stato dei lavori, in cui si dà contro del perdurare di posizioni contrastanti e si formulano ipotesi di compromesso.

Si raccomanda, inoltre, l'approvazione delle proposte di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2016)248 e COM(2017)11) e la cura degli adempimenti derivanti dalla Comunicazione della

Commissione sulla strategia sulla salute e sicurezza 2016-2020, la cui presentazione dovrebbe essere imminente.

In tema di politiche di coesione ed utilizzo di fondi strutturali, la Relazione programmatica riferisce sul confronto già in atto sulla politica di coesione post 2020, riferendo che la Commissione considera essenziale intervenire per: trovare il giusto equilibrio tra la prevedibilità a medio termine e la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze impreviste; introdurre elementi di condizionalità, subordinando il finanziamento alla modifica delle politiche nazionali; aumentare l'effetto leva e sinergie, tra l'altro attraendo finanziamenti pubblici e privati.

Il Governo, dal canto suo, preannuncia la propria intenzione di sostenere un rafforzamento della politica di coesione per favorire la convergenza delle regioni dell'UE.

Dalla Relazione programmatica emerge altresì l'impegno a sostenere il completamento del sistema di *governance* al livello nazionale quale delineato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che ha ripartito le funzioni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale. Si conta anche di sviluppare ulteriormente OpenCoesione, portale sull'attuazione dei progetti finanziati in Italia, che assicura trasparenza e partecipazione diffusa. Dovranno, infine, essere individuate le risorse aggiuntive per co-finanziare le proposte di programmazione aggiuntiva che la Commissione ha riconosciuto all'Italia. Queste saranno destinate all'iniziativa giovani, alla specializzazione intelligente, alla migrazione, alla competitività delle PMI e ad iniziative di ricostruzione e prevenzione nell'Appennino centrale.

In tema di mercato digitale (2. Un mercato unico digitale connesso – Un'Europa che dà forza ai suoi cittadini e alle sue imprese), in cima all'agenda della Commissione europea per il 2017 vi è il completamento dell'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, presentata nel maggio 2015. Con essa, l'Esecutivo europeo mira a « liberare il poten-



ziale del commercio elettronico in Europa», sviluppando un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente. La Strategia, secondo la Commissione europea, potrebbe inoltre generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del suo mandato.

Come preannunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea ha presentato tre nuove proposte:

1) un pacchetto Refit sull'IVA, che comprende diverse proposte in materia di modernizzazione dell'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero e nel settore delle pubblicazioni online;

2) un pacchetto sulla protezione dei dati, anche con riferimento alle comunicazioni elettroniche;

3) iniziative in materia di economia dei dati, volte a sfruttare appieno il potenziale Ue in termini di dati, con specifico riferimento all'accesso e trasferimento dei dati, alla responsabilità per i prodotti e servizi basati sui dati e alla portabilità dei dati.

La Commissione europea segnala inoltre alcune importanti proposte pendenti sulle quali nel 2017 prevede di collaborare strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE al fine di accelerarne l'iter negoziale e di assicurarne ad una rapida adozione.

Si tratta in particolare delle proposte legislative in materia di:

contratti digitali (COM(633)2015, COM(634)2015 e COM(635)2015);

abbonamenti a contenuti audiovisivi online (COM(2015)627), in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno;

banda 700 MHz (COM(2016)43), riguardante in particolare la liberazione coordinata entro il 2020 della banda 694-790 MHz («cosiddetta dei 700 MHz») attualmente utilizzata prevalentemente per la televisione digitale terrestre;

geoblocking (COM(2016)289), recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità;

consegna dei pacchi (COM(2016)285), volta ad aumentare la trasparenza dei prezzi e la sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;

connettività Gigabit, al fine di garantire la disponibilità e l'impiego di reti ad altissima capacità per l'utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale;

diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)593, COM(2016)594, COM(2016)595, COM(2016)596);

audiovisivi (2010/13/UE), relativa al coordinamento delle disposizioni degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

La Commissione annuncia, inoltre, che lavorerà in stretta collaborazione con i colegislatori al fine di far progredire rapidamente le proposte attuative della Strategia già presentate.

La Commissione, infine, intende tenere fede alla promessa di abolire le tariffe di roaming internazionale entro il primo semestre del 2017.

In merito all'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, nella Relazione programmatica il Governo italiano si dichiara impegnato a portare avanti le azioni per l'attuazione della Strategia e i negoziati già in corso riguardanti le misure adottate nei diversi settori di interesse: in particolare, in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, copyright, geoblocking, servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, nuovo codice delle comunicazioni elettroniche e modernizzazione del quadro dell'audiovisivo.

Il Governo annuncia, inoltre, che continuerà a seguire con particolare attenzione le azioni e i negoziati in materia di

tutela dei consumatori (proposta di revisione del regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori COM(2016)283), di standardizzazione (Comunicazione recante « Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale » COM(2016)176, che mira a sviluppare norme tecniche comuni, al fine di consentire che dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori) possano comunicare in modo sicuro e senza difficoltà), di e-Government (Comunicazione concernente il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020 per accelerare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni COM(2016)179, in cui viene proposta una serie di misure da lanciare entro la fine del 2017).

In tema di energia (3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici – Un'Europa che si assume la responsabilità di mantenere le promesse fatte), priorità della Commissione saranno l'attuazione della « Strategia dell'Unione dell'energia », dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili.

Come annunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea il 30 novembre scorso ha presentato il pacchetto legislativo « Energia pulita per tutti gli europei », a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito della Strategia dell'Unione dell'energia.

Il pacchetto persegue i seguenti obiettivi: mettere l'efficienza energetica al primo posto; conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili; garantire un trattamento equo ai consumatori.

Esso si compone di una Comunicazione e di otto proposte legislative in materia di mercato dell'energia elettrica ((COM(2016)861), (COM(2016)864), (COM(2016)862) e (COM(2016)863)), di energie rinnovabili (COM(2016)767), di efficienza energetica ((COM(2016)761 e COM(2016)765)) e di *governance* (COM(2016)759).

Le altre iniziative annunciate dalla Commissione europea riguardano l'attuazione della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel luglio 2016, che mira ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero.

Inoltre, nell'ambito delle iniziative RE-FIT, previste nell'Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione annuncia la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017.

La Commissione europea raccomanda inoltre l'esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico del gas ((COM(2016)52) e (COM(2016)53)), di riforma del sistema di scambio quote di emissione (sistema ETS) (COM(2015)337), di riduzioni annuali vincolanti di gas a effetto serra (condivisione degli sforzi – Effort sharing) (COM(2016)482) e di inclusione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura (LUFUF) (COM(2016)479).

Sul tema, nella Relazione programmatica, tra le proposte relative all'Unione dell'energia sulle quali intende concentrarsi, il Governo annovera anche la proposta di direttiva in materia di etichettatura dell'efficienza energetica (COM(2015)341), sulla quale il Consiglio dell'Ue ha adottato una posizione comune nel novembre 2015. Sulla proposta sono al momento in corso i negoziati con il Parlamento europeo.

Nell'ambito delle politiche sul clima e l'energia obiettivo prioritario del Governo sarà dare seguito alle decisioni adottate dalla Conferenza di Marrakech (COP22) sui cambiamenti climatici, tenutasi a novembre 2016, nel corso della quale si è discusso su come implementare l'Accordo di Parigi sul clima, siglato nel dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 novembre scorso. Il Governo italiano ritiene che l'Unione europea debba giocare un ruolo guida nell'attuazione dell'Agenda 2030 e

per tale ragione ha atteso e sollecitato la Comunicazione « Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe » (COM(2016) 739), presentata dalla Commissione europea il 22 novembre scorso.

Nell'ambito delle politiche in materia di sostanze chimiche il Governo si impegnerà affinché sia adottata la proposta di regolamento sul mercurio (COM(2016)39) anche al fine di ratificare al più presto la Convenzione di Minamata e di contribuire a velocizzarne l'entrata in vigore.

Nell'ambito delle politiche in materia di conservazione della biodiversità il Governo sarà impegnato a rafforzare l'applicazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, e dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità secondo le indicazioni programmatiche formulate nell'ambito della revisione intermedia condotta nel maggio 2016.

In materia di trasporti, la Commissione europea annuncia che darà seguito alla strategia sulla mobilità a basse emissioni presentata nel mese di luglio, che si prefigge di aumentare l'efficienza dei trasporti per rispondere alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci e di promuovere la riduzione delle emissioni, con un graduale passaggio a veicoli a emissioni zero, aumentando così anche la competitività del settore.

Per conseguire questo obiettivo, viene annunciata la presentazione delle revisioni REFIT dei regolamenti relativi alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri, delineando strategie intese a introdurre norme sulle emissioni basse o zero per il periodo successivo al 2020, e la direttiva sui veicoli puliti per migliorare gli incentivi e le norme nel settore degli appalti.

Tra le proposte prioritarie in sospeso figura la proposta di regolamento relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM/2016/031).

In materia di trasporti, nella Relazione programmatica il Governo annuncia innanzitutto che seguirà tutti i settori della politica dei trasporti che beneficiano di

contributi europei e concorrerà, nell'ambito del CEF (*Connecting Europe Facility*), alla programmazione delle politiche di coesione 2014-2020 e, nell'ambito del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), ai bandi della programmazione, in coerenza con il nuovo assetto delle Reti TEN-T e dei Corridoi multimodali.

Nel corso del 2017, il Governo sarà, inoltre, impegnato nell'attuazione del PON « Infrastrutture e Reti 2014-2020 », volto a promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete.

Il Governo proseguirà quindi nelle attività connesse con le iniziative legislative inerenti il pacchetto stradale e la tariffazione delle infrastrutture stradali per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada. Nella relazione si evidenzia che la problematica più sensibile per l'Italia è quella concernente il trasporto di cabotaggio, rispetto al quale è stata manifestata una forte contrarietà ad ipotesi di maggiore liberalizzazione.

Il Governo contribuirà quindi a consolidare, nell'ambito del trasporto marittimo, la politica europea in materia di *safety*, e, in materia di trasporto ferroviario, nel corso del 2017 dovrà recepire le direttive e dare attuazione ai regolamenti dell'Unione europea inerenti al IV pacchetto ferroviario.

Proseguiranno infine le attività negoziali per la stipula di accordi aerei tra l'Unione europea e altri paesi extracomunitari.

In tema di mercato unico (4. Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida – Un'Europa che dà un forte contributo all'occupazione e alla crescita e si batte per la propria industria), secondo la Commissione europea la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali rappresenta la base della potenza economica dell'Europa. Il rafforzamento del mercato unico rimane, pertanto, un obiettivo centrale nell'agenda della Commissione anche per il 2017. Con la strategia per il mercato unico, presentata nell'ottobre 2015, (COM(2015)550), la Commissione, infatti,

mira a liberare appieno il potenziale del mercato unico e, insieme ad altre strategie, a creare le giuste condizioni per la competitività sostenibile dell'economia, sostenendo l'innovazione, la digitalizzazione e la trasformazione industriale.

La Commissione, nell'ambito della tabella di marcia stabilita nella strategia per il mercato unico, ha già presentato un pacchetto servizi per affrontare gli ostacoli sul mercato dei servizi. Le iniziative concrete, adottate il 10 gennaio 2017 (COM(2016)820; COM(2016)821; (COM(2016)822); (COM(2016)823); (COM(2016)824), prevedono in particolare: una nuova e-card europea dei servizi, la valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui servizi professionali, gli orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni e una migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi.

Inoltre, nell'ambito delle misure per aiutare le PMI e le start-up a crescere, il 22 novembre 2016 la Commissione ha presentato la Comunicazione «Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e Scale-up» COM(2016)733, con la quale annuncia l'intenzione di adottare una serie d'iniziative per favorire la nascita e la crescita di start-up e di scale-up.

Per quanto riguarda l'attuazione della strategia per il mercato unico, la Commissione annuncia per il 2017 diverse nuove misure, tra le quali segnalo una revisione REFIT della normativa in materia di merci; un'iniziativa in materia di diritto societario per agevolare l'uso delle tecnologie digitali nel corso del ciclo di vita di un'impresa e le fusioni e scissioni transfrontaliere; un'iniziativa sulle valutazioni coordinate delle tecnologie sanitarie.

Anche in materia di fiscalità, il programma legislativo della Commissione prevede la presentazione di proposte relative, tra l'altro, all'attuazione del piano d'azione in materia di IVA; ad una migliore cooperazione amministrativa e un pacchetto di semplificazione per ridurre gli oneri per le imprese e le amministrazioni fiscali.

Per quanto concerne, invece, l'attuazione della strategia spaziale per l'Europa,

la Commissione intende adottare un'iniziativa per garantire alle autorità pubbliche servizi di comunicazione via satellite affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi (GOVSATCOM – comunicazioni satellitari governative), nonché misure per facilitare la commercializzazione di servizi e dati spaziali.

Inoltre, conformemente all'invito del Consiglio europeo di progredire rapidamente per garantire alle imprese un più facile accesso al finanziamento e sostenere gli investimenti nell'economia reale, la Commissione intende presentare, nei primi mesi del 2017, una relazione che esamini lo stato di attuazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468), e individui gli ostacoli rimanenti e le eventuali misure integrative necessarie.

Nel programma di lavoro, la Commissione europea auspica inoltre la conclusione del negoziato relativo alla proposta di regolamento che instaura un quadro europeo per le cartolarizzazioni (COM(2015)472) e alla proposta di regolamento che semplifica le norme sul prospetto per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)583).

Per quanto riguarda l'attuazione della strategia per il mercato unico dei beni e servizi, nella Relazione programmatica il Governo afferma che nel 2017 intende impegnarsi per portare avanti tutte le azioni e le attività delineate dalla Commissione nel suo programma di lavoro, influenzandone i lavori e gli orientamenti.

Il Governo intende, in particolare:

dare attuazione alla comunicazione della Commissione in materia di economia collaborativa (COM(2016)356);

migliorare e implementare la direttiva servizi 2006/123/UE, in particolare circa la Carta europea dei servizi e la riforma della procedura di notifica;

introdurre uno strumento di informazione del mercato unico e uno Sportello digitale unico;

supportare le iniziative dell'UE finalizzate alla salvaguardia del cosiddetto



cyberspazio ed al contrasto della criminalità online;

dare piena attuazione all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, in materia di proprietà industriale;

migliorare gli strumenti recentemente introdotti per favorire la mobilità dei professionisti, quali la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta;

assicurare l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento alla circolazione dei prodotti: il Governo sarà impegnato nei tavoli negoziali per la discussione delle modifiche al regolamento (CE) n. 764/2008;

favorire il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato: il 3 giugno 2016 l'Italia e la Commissione europea hanno siglato il documento *Common Understanding on strengthening the institutional setup for State aid control in Italy*. Tale sottoscrizione sancisce formalmente l'impegno del Governo a rafforzare, già a partire dall'anno 2017, il sistema per il controllo degli aiuti di Stato in Italia;

rafforzare la rete europea SOLVIT, la quale ha dimostrato di essere un valido strumento per la risoluzione di problematiche di cittadini ed imprese causate dalla non corretta applicazione delle norme dell'UE da parte delle pubbliche amministrazioni, evitando anche l'apertura di procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri, e l'espansione della rete *Internal Market Information* (IMI), strumento informatico multilingue, finalizzato a facilitare la cooperazione amministrativa nel quadro dell'attuazione della legislazione del mercato interno, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Governo sottolinea, inoltre, che intende continuare a sostenere la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, in particolare nei seguenti settori: finanziamento per l'innovazione, start up e società non quotate, investimenti infra-

strutturali, istituzionali e transfrontalieri. Si impegnerà, poi, in merito alla proposta che introdurrebbe un regime armonizzato per i cd. *Pan European Pension Products* (PEPPs), ossia prodotti pensionistici ad accumulazione di natura personale e non occupazionale, che affianchi quelli attualmente previsti dalle varie legislazioni nazionali (cd. 29esimo regime).

Per quanto riguarda le proposte pendenti in materia fiscale, la relazione programmatica del Governo segnala la proposta di direttiva che introduce una base imponibile consolidata comune per la tassazione delle società (COM(2016)683) e la proposta di direttiva relativa ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)687).

Nell'ambito delle misure dedicate all'unione economica e monetaria (5. Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa – Un'Europa che protegge le nostre economie e garantisce parità di trattamento ai lavoratori e alle imprese), nel programma legislativo la Commissione preannuncia la presentazione, a marzo 2017, di un Libro bianco sul futuro dell'Europa, che dà seguito alla relazione dei 5 Presidenti sul completamento UEM.

La relazione traccia un percorso di rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, che si dovrebbe realizzare entro il 2025, e di cui sono stati già attuati alcuni obiettivi (tra cui, l'istituzione del Comitato europeo per le finanze pubbliche, incaricato di valutare la conformità dei bilanci nazionali con le raccomandazioni approvate a livello UE, e dei Comitati nazionali per la competitività, incaricati di valutare i progressi conseguiti da ciascuno stato membro con le riforme strutturali).

Nella Relazione programmatica il Governo auspica che il nuovo Comitato europeo per le finanze pubbliche adotti, nelle proprie attività di analisi, un punto di vista pan-europeo e formuli raccomandazioni sulle politiche fiscali per l'area dell'euro nel suo insieme. Questo atteggiamento è ritenuto cruciale per sviluppare una politica di bilancio aggregata e una strategia di crescita a livello europeo che

vada oltre la semplice somma dei risultati nazionali. Inoltre, il Governo ritiene opportuno evidenziare la necessità di promuovere una politica fiscale di bilancio responsabile e, allo stesso tempo, in grado di rispondere adeguatamente alle sfide del ciclo economico e di stimolare maggiormente la crescita a livello nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda i Comitati nazionali per la competitività il Governo ne auspica l'introduzione entro il 30 giugno 2017. Il Governo ritiene importante che i suddetti Comitati contribuiscano all'analisi delle possibili opzioni di policy e non si limitino a un ruolo di mera diagnosi. Essi dovrebbero proporre iniziative strutturali, capaci di stimolare la produttività e dovrebbero essere impegnati, soprattutto, nel monitoraggio dei fattori strutturali della competitività, più che nell'evoluzione dei fattori di costo.

Gli ulteriori obiettivi contenuti nella relazione dei cinque Presidenti riguardano:

il completamento dell'Unione bancaria, con l'istituzione del fondo per la risoluzione delle crisi e il sistema comune di garanzia dei depositi;

l'istituzione di un Presidente permanente dell'Eurogruppo (attualmente ha un mandato di due anni e mezzo);

l'integrazione nell'ordinamento dell'UE del Fiscal Compact, del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità (*European stability mechanism*, ESM, cd. Fondo salva-Stati) e del Trattato intergovernativo che istituisce il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie;

l'istituzione di sistema di stabilizzatori comuni per reagire agli shock, cui potranno accedere i Paesi che avranno fatto le riforme;

l'istituzione di un «tesoreria della zona euro»;

la rappresentanza unificata dell'UE nell'ambito del Fondo monetario internazionale (FMI), della Banca mondiale e delle altre istituzioni finanziarie interna-

zionali, su cui la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione (COM(2015)603).

In esito alla consultazione pubblica, che si è chiusa il 31 dicembre scorso, per l'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM 2016)127), nei primi mesi del 2017 la Commissione dovrebbe presentare una proposta definitiva del pilastro medesimo, oltre che una serie di iniziative correlate al pilastro dei diritti sociali, relative alla conciliazione tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano; all'accesso alla protezione sociale; all'attuazione della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; alla revisione della direttiva 91/533/CEE sulla dichiarazione scritta che impone al datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

In tale ambito, la Relazione programmatica sottolinea che il Governo intende assicurare il massimo supporto alla Commissione nella elaborazione del pilastro dei diritti sociali, con particolare attenzione alle proposte di direttiva sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Nel settore finanziario, oltre alla citata proposta di regolamento sul sistema comune di garanzia dei depositi bancari, la Commissione europea considera prioritarie le seguenti proposte, presentate il 23 novembre 2016:

1) la proposta di direttiva e la correlata proposta di regolamento (COM(2016)851 e COM(2016)852) che modificano il quadro legislativo vigente relativo ai requisiti di capacità aggiuntiva di assorbimento di eventuali perdite bancarie (*total loss absorbing capacity*, TLAC) e ai requisiti minimi in materia di fondi propri e passività ammissibili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL);

2) una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche, al fine di rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione (COM(2016)853);



3) modifiche alla disciplina dei requisiti patrimoniali delle banche, al fine di armonizzare o ulteriormente specificare le opzioni e discrezionalità concesse agli Stati membri, da un lato, e di introdurre un coefficiente di leva finanziaria, possibilmente fissato sopra al 3 per cento, per le banche di importanza sistemica (COM(2016)850).

Per quanto riguarda le proposte pendenti la cui adozione è ritenuta prioritaria dalla Commissione europea si segnala la proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586). Il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania, Finlandia e Austria) chiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata, tra le altre cose, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche. Su quest'ultimo punto, il Consiglio ECOFIN del 17 giugno 2016 ha concordato di attendere i risultati del Comitato di Basilea, che opera all'interno della Banca per i regolamenti internazionali (BRI).

Nella Relazione programmatica il Governo sottolinea che il Governo che intende sostenere la creazione di un sistema comune di assicurazione dei depositi, che contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione ovunque ubicati. Ad avviso del Governo, le due dimensioni di condivisione e riduzione dei rischi dovrebbero procedere in parallelo rinforzandosi a vicenda, ma senza condizionamenti reciproci quanto a tempi e modalità.

Nel programma di lavoro per il 2017, la Commissione europea ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale aperto e regolamentato, essenziale per la crescita, l'occupazione e la competitività (6. Commercio: un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico e equilibrato – Un'Europa aperta agli scambi con i nostri partner, che rafforza nel contempo gli strumenti di difesa).

La Commissione europea indica le seguenti priorità:

il proseguimento dei negoziati commerciali in corso con gli Stati Uniti, il Giappone, il Mercosur (Mercato comune dell'America meridionale), il Messico, la Tunisia e i paesi dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud est asiatico);

la definizione di nuovi mandati per avviare negoziati commerciali con la Turchia, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Cile;

il proseguimento dei lavori a livello multilaterale in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC);

la rapida ratifica dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada;

l'aggiornamento e la modernizzazione degli strumenti europei di difesa commerciale;

svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito dei lavori del forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l'egida del G20.

Nella Relazione programmatica, il Governo – oltre a sottolineare l'importanza dei negoziati in materia di politica commerciale già indicati come prioritari nel programma di lavoro della Commissione europea – indica l'intenzione di stimolare una riflessione sul futuro della politica commerciale dell'Unione europea e sulle modalità con le quali rispondere alle preoccupazioni dell'opinione pubblica mettendo l'efficacia e la credibilità dell'azione dell'UE.

Il Governo sottolinea, inoltre, le ulteriori seguenti priorità nell'ambito delle relazioni con paesi terzi:

il rilancio del partenariato strategico tra l'UE e la Russia, che resta fortemente condizionato dalla crisi ucraina;

il consolidamento delle relazioni tra UE e Svizzera, attraverso il negoziato per un nuovo accordo sul quadro dei rapporti istituzionali tra UE e Svizzera;

il consolidamento del partenariato con la Cina, sostenendo l'impegno negoziale della Commissione europea per una positiva e rapida conclusione dell'Accordo sugli investimenti UE-Cina;

la ripresa dei negoziati per la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-India;

la rapida ratifica dell'accordo di cooperazione sul partenariato e lo sviluppo dell'Afghanistan;

la conclusione di accordi di libero scambio con quattro paesi della riva sud del Mediterraneo, Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania, prestando particolare attenzione alla capitolo della liberalizzazione commerciali dei prodotti agricoli;

il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani.

In tema di sicurezza (7. Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca – Un'Europa che difende e preserva i nostri valori della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto), il Programma di lavoro della Commissione europea, oltre al citato pacchetto in materia di protezione dei dati personali, preannuncia un pacchetto di proposte ai fini del contrasto del finanziamento al terrorismo. Il pacchetto, considerato un ulteriore progresso nell'attuazione dell'Unione della sicurezza, è stato presentato il 21 dicembre del 2016.

Si tratta di una proposta di direttiva per perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati (COM(2016)826), di una proposta di regolamento sui controlli sul denaro contante (COM(2016)825), che mira tra l'altro a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10 mila euro o più in contanti e di una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato (COM(2016)819).

Nello stesso settore la Commissione intende, infine, presentare una proposta contro il commercio illegale di beni culturali.

La Commissione europea considera inoltre prioritaria la conclusione dell'iter legislativo delle seguenti proposte normative:

la Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea (COM(2013)534);

la proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)0750);

la proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)0625);

la proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM(2016)07);

la proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (Sistema EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016)0194);

la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (COM(2016)0196).

La Relazione programmatica contiene una serie di impegni ulteriori rispetto alle priorità indicate dalla Commissione nel settore giustizia e affari interni, con particolare riferimento al contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al *cybercrime*.

In particolare, l'Italia intende dedicare un adeguato focus all'attuazione di misure di rafforzamento delle agenzie di *law enforcement* per la cooperazione e per la formazione (Europol e Cef), e per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex).

Per quanto riguarda specificamente il contrasto del terrorismo, è obiettivo del Governo rafforzare la collaborazione strategica tra i Paesi dell'Unione europea finalizzata allo sviluppo di progetti in materia di radicalizzazione ed estremismo violento.

L'Italia intende inoltre assicurare il proprio supporto alle iniziative finalizzate al rafforzamento delle frontiere (con particolare riguardo all'attività di contrasto all'immigrazione irregolare e alla tratta degli esseri umani) e a progetti tesi a migliorare le capacità antiterrorismo dei Paesi terzi dell'area balcanica e nordafricana.

Da ultimo, secondo la Relazione, anche per il 2017 rimarrà strategico l'obiettivo del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare riguardo all'aumento e alla velocizzazione dello scambio dei dati di tipo info-investigativo con gli altri Stati membri e con le Agenzie dell'Unione e quelle internazionali.

In materia di diritto sostanziale e cooperazione giudiziaria penale il Governo considera prioritarie, tra l'altro:

la proposta di regolamento COM(2013)535 volta a riformare il quadro giuridico di Eurojust;

la proposta di direttiva COM(2012)36 relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (direttiva PIF);

la proposta di direttiva COM(2013) 0618 per la fissazione di norme minime in ordine agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico di stupefacenti, anche con riferimento alle nuove sostanze psicoattive;

la conclusione da parte dell'UE della convenzione del Consiglio d'Europa sulla

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

In materia di cooperazione giudiziaria civile, si ricorda, infine, tra le priorità della Relazione programmatica del Governo italiano la proposta di regolamento COM(2016)411 volta a riformare il regolamento cosiddetto Bruxelles II relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Ampio spazio è dedicato dai documenti alle politiche della migrazione (8. Verso una nuova politica della migrazione – Un'Europa che protegge le nostre frontiere e attua una politica migratoria responsabile).

Quanto alle nuove proposte, la Commissione europea presenterà un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240) con l'intento di consolidare i diversi assi di intervento e stilare un bilancio orizzontale, compresa l'attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione con i Paesi terzi.

La Commissione dichiara che per il 2017 intende:

assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei Paesi terzi;

migliorare la gestione della migrazione nelle zone di confine più esposte;

lottare contro la tratta e il traffico dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati;

rimpatriare i migranti irregolari.

Nella Relazione programmatica, il Governo italiano da parte sua annuncia di voler proseguire la propria azione volta a mantenere al centro dell'Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di asilo, ricol-

locazione e reinsediamento) che per quelli esterni (partenariati con i Paesi terzi). Per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, il Governo dichiara inoltre il proprio impegno affinché questa venga considerata come « una questione che non può essere rimessa esclusivamente a carico degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori ».

Diverse proposte di regolamento e direttiva sono quindi indicate come prioritarie dalla Commissione per quanto riguarda in particolare la riforma del sistema europeo comune di asilo. In particolare, merita ricordare la proposta di regolamento che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali e per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)272) e quelle in materia di qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016)466) e di procedure comuni di protezione internazionale nell'Unione (COM(2016)467).

Sul punto nella Relazione programmatica il Governo italiano dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una complessiva riforma del sistema europeo di asilo, « che fosse in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l'onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso ».

Obiettivo prioritario del Governo sarà inoltre quello di ottenere un maggiore impegno da parte degli altri Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle decisioni sulla ricollocazione (la decisione (UE) 2015/1523 e la decisione (UE) 2015/1601). Il Governo sottolinea che lo strumento del reinsediamento va sostenuto in quanto « mezzo efficace per disarticolare il modello affaristico dei trafficanti di esseri umani e quale concreto gesto di solidarietà verso quei Paesi terzi in prima linea nell'accoglienza di profughi dalle aree di crisi a loro prossime ».

Fra i suoi obiettivi, la Commissione segnala infine la necessità che vengano rapidamente adottate le misure per una corretta gestione della migrazione regolare, citando al riguardo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cd. direttiva sulla « Carta blu ») (COM(2016)378).

In materia di politica estera e di difesa (9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale – Un'Europa che protegge difende anche i nostri interessi oltre i confini), la Commissione dichiara che attraverso la strategia globale e la politica europea di vicinato riveduta, l'UE continuerà ad utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere i suoi partner lungo il percorso della stabilizzazione politica ed economica, delle riforme e dello sviluppo della resilienza, anche attraverso la politica di allargamento.

Tuttavia, in un mondo sempre più conflittuale, il potere di persuasione non è sufficiente. Pertanto la Commissione presenterà entro la fine dell'anno un piano d'azione europeo in materia di difesa, che valuterà in che modo le politiche e gli strumenti dell'UE possano garantire che le industrie e le competenze dell'Europa siano in grado di realizzare le capacità di difesa individuate in relazione alle sfide attuali e future in materia di sicurezza.

In seguito a ciò, la Commissione proporrà la creazione di un Fondo europeo di difesa per promuovere la ricerca e l'innovazione e contribuire al rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, e per stimolare ulteriormente lo sviluppo di capacità di difesa essenziali.

L'Unione europea, si dichiara inoltre nel Programma di lavoro, continuerà ad adoperarsi per risolvere i conflitti e le crisi in atto nel suo vicinato e oltre, e per contribuire alle iniziative in tal senso intraprese dalle Nazioni Unite e da altri attori internazionali. La Commissione e l'alto rappresentante adotteranno una strategia dell'UE per la Siria, che definirà le modalità con cui l'Europa potrà continuare a fornire assistenza umanitaria e contribuire alla transizione politica, alla stabilizzazione e alla ricostruzione, al fine di ricostruire una nazione pacifica e una società civile pluralistica e tollerante in Siria.

Nella Relazione programmatica, il Governo italiano condivide l'opportunità di rafforzare l'approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali e di sviluppare la capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa.

Saranno quindi sostenute le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con prioritaria attenzione al conflitto siriano, come anche al ristabilimento dell'unità e integrità territoriale in Iraq e al consolidamento delle istituzioni libiche.

Si conferma quindi l'adesione del Governo italiano alla linea di sostegno all'integrità territoriale, sovranità ed indipendenza dell'Ucraina e di promozione di ogni occasione di dialogo diretto fra Ucraina e Russia.

Il Governo intende inoltre incoraggiare l'azione dell'Alto rappresentante finalizzata a favorire la ripresa del dialogo tra le parti nell'ambito del Processo di pace in Medio Oriente, al fine di scongiurare l'affermazione di gruppi estremisti a Gaza e rilanciare la prospettiva dei due Stati.

Il Governo sosterrà infine, nell'ambito del rafforzamento e della ridefinizione delle relazioni transatlantiche per effetto della Brexit, il dialogo UE-USA con la nuova Amministrazione appena insediatasi nei diversi settori di comune interesse.

Il settore Sicurezza e Difesa sarà un fondamentale ambito di attuazione della Strategia globale della Unione europea per la Politica estera e di sicurezza. Per questo, il Governo sosterrà attivamente le iniziative di sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile, agendo in tre direzioni: istituzionale, delle capacità e degli incentivi finanziari comuni.

Realizzare un'Unione di cambiamento democratico viene definita dalla Commissione « la più globale delle 10 priorità », sottolineandone l'urgenza (10. Un'Unione di cambiamento democratico – Un'Europa che si assume la responsabilità, ascolta e produce risultati concreti).

Il futuro della Unione dipende, ad avviso della Commissione, dal saper garantire agli europei che l'UE è in grado di

proteggerli, di dare loro forza e di difenderli, contribuendo alla costruzione di una prospettiva positiva e sostenibile per il loro futuro.

I principi di una migliore regolamentazione e di una maggiore responsabilità e trasparenza continuano ad essere centrali in questa prospettiva. La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio per far sì che l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio » sia pienamente attuato e applicato, e si impegnerà in negoziati costruttivi con entrambe le istituzioni sulla propria recente proposta di un registro per la trasparenza obbligatorio che riguardi il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Al fine di assicurare che gli atti giuridici dell'UE abbiano l'effetto auspicato, la Commissione intende intensificare gli sforzi per l'applicazione, l'attuazione e il rispetto del diritto dell'Unione europea. Questo include il pacchetto di misure per una migliore applicazione delle norme del mercato unico e, nel settore ambientale, una proposta RE-FIT per la semplificazione della rendicontazione ambientale a seguito del recente controllo dell'adeguatezza, così come misure volte a facilitare l'accesso alla giustizia e a garantire la conformità alla legislazione ambientale negli Stati membri.

Quanto al tema della riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, nella Relazione programmatica il Governo si impegna:

a sostenere le attività della rete informale EUPAN *European Public Administration Network* e assumerà la Presidenza del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle Amministrazioni pubbliche centrali in qualità di Presidente del gruppo EUPAE (*European Public Administration Employers*);

a consolidare l'intento di favorire il miglior utilizzo della mobilità europea dei pubblici dipendenti italiani. In particolare il Governo intende promuovere ulteriormente l'utilizzo dell'istituto degli Esperti nazionali distaccati (END), che consente ai funzionari italiani, per un periodo dai due



ai sei anni di lavorare all'interno delle istituzioni europee;

a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea per dare impulso all'attuazione dell'accordo « Legiferare meglio » nonché ad assicurare il rispetto delle conclusioni del Consiglio dell'UE del 26 maggio 2016 su legiferare meglio.

La Relazione programmatica si sofferma inoltre su alcuni argomenti non affrontati dal programma di lavoro della Commissione.

Richiama in particolare il tema della salute, sul quale il Governo si impegna a facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale promuovendo una partecipazione più competitiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca. Specifico riferimento viene fatto al progetto « mattone internazionale », coordinato dal Governo assieme alle regioni Veneto e Toscana.

Si prevede inoltre di sviluppare la partecipazione attiva e propositiva alle attività della Commissione europea in tema di programmazione sanitaria.

Una molteplicità di interventi sono quindi previsti per il 2017 in tema di sicurezza alimentare.

Alcune iniziative sono infine preannunciate dal Governo in tema di cultura e turismo.

Di particolare interesse per la XIV Commissione le sezioni della Relazione programmatica dedicate alle strategie di comunicazione e formazione (Parte quarta) e al coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quinta).

In ordine alle strategie di comunicazione e formazione, il Governo preannuncia diverse iniziative. Le priorità di comunicazione e di formazione in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'UE si concentreranno innanzitutto sulla ricorrenza dei 60 anni dei Trattati di Roma, non solo nella data dell'anniversario (25 marzo 2017), ma per tutto il corso dell'anno.

Per riaffermare la scelta europea dell'Italia e rilanciare il processo di integra-

zione a sessant'anni dai Trattati di Roma, la strategia di comunicazione – rivolta alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni – sarà volta a sostenere e diffondere la consapevolezza e il valore aggiunto che implica l'appartenenza europea e sarà dedicata alla prosecuzione e al rilancio di azioni di sensibilizzazione e informazione che collegano il tema della cittadinanza con il rispetto di determinati diritti particolarmente incisivi per la cultura, l'integrità sociale, la qualità della vita e la dignità della persona, l'applicazione concreta delle norme europee e le principali opportunità offerte dal mercato unico.

In una logica di maggior efficienza e di contenimento della spesa, si considera particolarmente strategico, per l'efficacia della comunicazione che il Governo intende proseguire, rafforzare le sinergie e le collaborazioni istituzionali, a partire da quelle con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia, anche attraverso specifici partenariati strategici.

Nel 2017, inoltre, in occasione delle celebrazioni per i trenta anni del Programma « Erasmus » verrà realizzato uno specifico piano di comunicazione, promozione e valorizzazione del Programma stesso per dare visibilità e valorizzare l'intero quadro della cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione.

Quanto al coordinamento nazionale delle politiche europee, il Governo intende innanzitutto proseguire l'azione di coordinamento tesa ad assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia ai processi decisionali dell'Unione Europea attraverso il rafforzamento della *governance* nazionale. Per tali finalità lo strumento fondamentale, che il Governo intende continuare ad utilizzare e rafforzare è il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) che svolge un consolidato ruolo di fulcro dei processi decisionali nazionali sulle politiche europee, mediante un'attività di coordinamento, di indirizzo e di impulso politico su materie trasversali e strategiche per il Paese.



Il Governo si dichiara inoltre impegnato a consolidare la rete dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea, attraverso un sempre più stretto raccordo tra il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche europee e le competenze settoriali delle amministrazioni statali e regionali.

Riguardo all'attività di coordinamento e monitoraggio il Governo intende inoltre garantire una puntuale informazione al Parlamento durante la fase di formazione degli atti dell'Unione europea, attraverso il rafforzamento del ruolo dei nuclei di valutazione nell'attività di analisi e redazione dei documenti previsti dall'articolo 6 della legge 234/2012.

Quanto alla prevenzione e soluzione delle infrazioni al diritto UE, Il Governo intende:

proseguire nell'azione di rafforzamento della prevenzione delle infrazioni;

intensificare le attività per la migliore soluzione dei casi pendenti;

proseguire nelle iniziative ai fini della chiusura di alcuni casi, anche attraverso il rafforzamento del dialogo e la partecipazione ad incontri con la Commissione europea.

Ricorda in proposito che al 20 novembre 2016, le procedure d'infrazione pendenti erano 71, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive.

La riduzione delle procedure d'infrazione resta obiettivo prioritario dell'azione del Governo da attuarsi, da un lato, con il rafforzamento delle attività di prevenzione delle infrazioni e, dall'altro, con l'individuazione di specifiche iniziative capaci di chiudere, nel migliore dei modi, i casi pendenti.

In primo luogo, il Governo intende continuare ad attivare gli strumenti normativi previsti dalla Legge 234/2012, primi fra tutti il Disegno di Legge di Delegazione europea e il Disegno di Legge europea.

Il Governo intende utilizzare il Disegno di Legge europea anche in chiave preventiva con riguardo ai c.d. casi EU Pilot, al fine di risolvere i problemi di non conformità col diritto UE, contestati dalla Commissione europea, prima che questi diano origine all'apertura formale di procedure d'infrazione a carico dell'Italia.

In secondo luogo, il Governo intende proseguire nell'azione di rafforzamento della prevenzione delle infrazioni e della risoluzione di quelle pendenti, garantendo il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali nonché l'attività di assistenza e vigilanza delle amministrazioni competenti per materia, favorendo il confronto con i Servizi europei per il superamento delle criticità in ordine alla compatibilità col diritto UE.

Per quanto riguarda le procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive europee, oltre alla già citata Legge di Delegazione europea, che il Governo intende presentare a cadenza semestrale, si intende proseguire nel rafforzamento dell'attività di controllo centralizzato del rispetto da parte delle singole Amministrazioni del termine di recepimento delle direttive da attuare in via amministrativa.

In ordine alle necessità di adeguamento del diritto interno al diritto UE, il Governo preannuncia che nel 2017, in attuazione della predetta legge n. 234 del 2012, saranno emanate la legge di delegazione europea 2016 e la legge europea 2016-bis.

Inoltre, saranno avviati i lavori per l'adozione delle medesime leggi riferite all'anno 2017.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della lingua italiana dei segni. Nuovo testo unificato S. 302 ed abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	166
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	168
AVVERTENZA .....	167

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

##### Riconoscimento della lingua italiana dei segni.

##### Nuovo testo unificato S. 302 ed abb.

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 1a Affari costituzionali del Senato, sul nuovo testo unificato del disegno di legge S. 302 ed abb., recante « Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile ».

La proposta si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento. In particolare pone la finalità di tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e di promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalla richiamate disabilità.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di libertà di scelta delle modalità di comunicazione, in un'ottica non discriminatoria, che consenta il libero ricorso alla lingua dei segni (LIS), alla LIS tattile e/o ai mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti i settori pubblici e privati.

L'articolo 3 è volto a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce della sordità e della sordocecità, gli interventi riabilitativi nei bambini nati con tali *deficit* sensoriali, fra cui i necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, nonché le misure di sostegno per i bambini (di tipo psicologico) e per le loro famiglie (di tipo informativo, pedagogico e psicologico). Tali interventi sono qualificati quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi all'articolo 117, secondo comma, let-

tera *m*), della Costituzione. Al comma 3, in particolare, si prevede che la Repubblica promuova, in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le prestazioni appena richiamate.

L'articolo 4 intende favorire l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, nonché ai rapporti con la pubblica amministrazione.

L'articolo 5 riconosce il diritto al sostegno, alla partecipazione e alla piena inclusione nell'ambito dell'attività scolastica e demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione dei titoli di studio e l'*iter* formativo per l'accesso all'insegnamento della LIS, della LIS tattile e ai differenti ruoli di assistente alla comunicazione e assistente per bambini sordo ciechi.

Agli articoli 6 e 7 si dispone, rispettivamente, in ordine alla piena accessibilità altresì alla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché in ordine all'inclusione lavorativa e formazione permanente.

È altresì promossa la piena accessibilità ai servizi sanitari, in un'accezione estesa tale da ricomprendere anche le campagne informative in materia di salute (articolo 8), al patrimonio storico, artistico e culturale (articolo 9), alle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo (articolo 10).

L'articolo 11 è diretto a favorire la partecipazione politica, attraverso la fruibilità, da un lato, delle campagne di comunicazione (comprese le tribune elettorali, i programmi e i calendari riguardanti eventi elettorali) e, dall'altro, delle riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale, a cura del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali.

Quanto all'attuazione delle disposizioni richiamate, essa è demandata ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei

ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti gli altri soggetti interessati (università, enti di ricerca e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordo cieche) (articolo 12).

Si prevede inoltre l'istituzione del Registro nazionale degli interpreti LIS e LIS tattile, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 13).

Relativamente all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, l'articolo 14 affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, oltre ad un'attività di monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, il compito di predisporre una relazione *ad hoc*.

L'articolo 15 demanda alle amministrazioni competenti, per gli aspetti di propria competenza, analoga verifica dell'attuazione delle prescrizioni legislative nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempienza.

Gli articoli 16 e 17 recano infine, rispettivamente, disposizioni di agevolazione fiscale e la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Riconoscimento della lingua italiana dei segni.  
(Nuovo testo unificato S. 302 ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 302, 1019, 1151, 1789, 1907, recante « Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile », assunto come testo base dalla Commissione Affari costituzionali lo scorso 17 maggio;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e di promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalle richiamate disabilità;

rilevato, altresì, che le disposizioni recate nel provvedimento sono prevalen-

temente riconducibili alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alle materie « istruzione », « professioni » e « tutela della salute », di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

sottolineato che il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'adozione dei regolamenti governativi di attuazione;

espresso apprezzamento per le finalità del provvedimento,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.35 alle 8.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	170
Audizione del direttore della Direzione Digital della Rai, Gian Paolo Tagliavia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Comunicazioni del presidente .....	170
ALLEGATO: ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione dal n. 545/2661 al n. 547/2663</i> ) .....	172
AVVERTENZA .....	171

Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, il direttore della Direzione Digital, Gian Paolo Tagliavia, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore della Direzione Digital della Rai, Gian Paolo Tagliavia.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gian Paolo TAGLIAVIA, *direttore della Direzione Digital della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Lorenza BONACCORSI (PD), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Raffaele RANUCCI (PD), e Roberto FICO, *presidente*.

Gian Paolo TAGLIAVIA, *direttore della Direzione Digital della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il direttore Tagliavia, dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 545/2661 al n. 547/2663, per i quali



è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 545/2661 al n. 547/2663).**

GASPARRI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. Premesso che:*

nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2016 e 2, 3 e 4 gennaio 2017 la Rai ha trasmesso sei puntate del programma televisivo « Gli occhi cambiano »;

il programma è stato scritto e diretto da Walter Veltroni e prodotto da Rai Cultura;

la medesima trasmissione utilizza esclusivamente materiale di archivio presente nelle teche Rai;

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il costo totale per la realizzazione del programma;

a quanto ammonti il compenso erogato dalla Rai all'On. Walter Veltroni.

(545/2661)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Rai Cultura ha prodotto con il canale Rai Storia la serie « Gli occhi cambiano » di Walter Veltroni; si tratta di 6 documentari da 70 minuti, trasmessi su Rai Uno a partire dal 26 dicembre dalle ore 23.30, e, successivamente, in prima serata su Rai Storia a partire da mercoledì 18 gennaio 2017.*

*Il progetto, scritto e diretto da Walter Veltroni, declinando alcuni verbi significativi della nostra quotidianità, quali Ridere, Amare, Cantare, Tifare, Sapere, Immaginare, propone una panoramica su temi, suggestioni, personaggi della storia del nostro Paese, attraverso il racconto che ne ha fatto la Rai dagli anni '50 ad oggi. È stato messo in piedi un articolato lavoro di ricerca e restauro di materiali di teca, molti dei quali inediti, integrati con riprese di oggi in location particolari per costruire 6*

*documentari d'autore che raccontano la storia del nostro Paese da 6 punti di vista diversi.*

*« Gli occhi cambiano » è stata una produzione di grande qualità autorale, completamente interna, con l'impiego di 6 programmisti registi, 1 assistente ai programmi, 5 collaboratori esterni (consulenti, ricercatori, film maker), impegnati anche su altri progetti.*

*Il costo esterno a puntata si colloca al disotto dei 10 mila euro ed include una quota minoritaria a titolo di compenso di Walter Veltroni per l'attività in ambito sia autorale che di regia.*

GASPARRI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:*

il direttore generale della Rai ha creato un'apposita struttura per l'Offerta informativa dell'azienda che avrebbe dovuto occuparsi del nuovo piano per l'informazione;

tra i collaboratori di tale struttura, diretta da Carlo Verdelli, emerge il nome di Francesco Merlo, giornalista ed editorialista di « La Repubblica »;

in data 2 dicembre 2016, Merlo — in una intervista pubblicata sul quotidiano « La Repubblica » — ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico assegnatogli dal direttore generale della Rai;

successivamente, in data 8 gennaio 2017, durante un'ulteriore intervista su Rai Tre, nella trasmissione di Lucia Annunziata « In mezz'ora », il Sig. Merlo ha dichiarato di aver lasciato l'incarico dopo « mesi e mesi di stalking corporativo, da parte di sindacato, Consiglio di Ammini-

strazione e Commissione di vigilanza », e che la Rai « è la sintesi hegeliana di tutti i giornali di partito »,

si chiede di sapere:

a quanto ammontava il compenso erogato dalla Rai a Francesco Merlo e che tipologia di contratto aveva stipulato con il medesimo giornalista;

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in merito alle offese avanzate da Merlo nei confronti dell'azienda e dei giornalisti attraverso un programma del palinsesto Rai.

(546/2662)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Francesco Merlo aveva ricevuto da RAI un incarico professionale quale giornalista professionista iscritto al relativo Ordine Professionale, per l'importo annuo di 240 mila euro. Il contratto in questione si è concluso con le dimissioni del dottor Merlo.*

*Con riferimento alla presenza di Francesco Merlo, in qualità di ospite insieme a Enrico Mentana, al programma « In mezz'ora » di domenica 8 gennaio (dedicata al tema delle cosiddette fake news) l'Azienda ha già assunto una posizione netta e precisa attraverso un comunicato stampa emesso in data 8 gennaio 2017.*

**RUTA.** — *Al Direttore Generale della Rai.* — Premesso che:

alcuni comuni della regione Molise, tra cui Acquaviva Collecroce, Campomarino e Montenero di Bisaccia, da diversi mesi lamentano disfunzioni nella ricezione del segnale TV di Stato;

la carenza del disservizio riguarda in particolare il segnale Rai, Dvbt del MUX 1;

dal passaggio al digitale terrestre risulta inoltre assente il segnale di MUX 2-3-4;

i cittadini dei comuni citati, pur non potendo accedere al segnale Rai e quindi al servizio pubblico radiotelevisivo, sono comunque obbligati al pagamento del canone Rai;

i sindaci dei territori interessati hanno rappresentato in più occasioni, attraverso comunicazioni scritte alla Rai e ai vari organismi competenti, la situazione di disagio per quanto riguarda la fruizione dei servizi Rai;

il diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento deve essere garantito a tutti i cittadini e il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve garantire la copertura integrale di tutto il territorio nazionale;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che a tutt'oggi hanno impedito la soluzione dei problemi di ricezione dei canali Rai nei comuni del territorio della Regione Molise;

se non si ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per risolvere in modo definitivo i gravi problemi di ricezione dei canali Rai in tali comuni della regione Molise, consentendo ai cittadini ivi residenti, che pagano il canone nella stessa misura degli altri utenti, di poter finalmente godere della visione integrale dei canali Rai. (547/2663)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come la questione inerente la mancata ricezione dei canali Rai in alcune aree del nostro Paese sia molto sentita perché se da una parte Rai assolve in pieno agli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio, garantendo la copertura con i gradi di estensione e di qualità richiesti, dall'altro, riconoscendo delle situazioni particolari di carenza di servizio (piccoli centri abitati e/o zone orograficamente « difficili » da raggiungere con il segnale), auspica che il proprio servizio possa raggiungere ogni singolo abitante del territorio nazionale.*

Sul tema della diffusione, ancora, si ritiene utile mettere in evidenza sotto il profilo operativo come il decreto interministeriale del 17 aprile 2015 abbia individuato una lista di frequenze ritenute interferenti a livello internazionale indicandone le modalità per la loro dismissione da parte degli utilizzatori (emittenti locali); tale iniziativa ha però determinato in concreto anche gravissime situazioni di interferenza subite dalla Rai in alcune zone d'Italia. È questa la situazione che si è verificata in Molise con riferimento al MUX 1 (che diffonde i tre canali generalisti e Rai News 24), per il quale la Rai – in coerenza con il Piano AGCom – utilizza principalmente il canale 39 UHF, che presenta problematiche di ricezione generate dalla migrazione di alcune emittenti in Abruzzo e Puglia su nuove frequenze secondo il piano di azione ministeriale di cui sopra. Tali interferenze sono state immediatamente denunciate dalla Consociata Rai Way al deputato organo periferico del MISE – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise; a seguito di tale denuncia, il MISE ha disposto delle misure congiunte le quali hanno comprovato l'interferenza e ha avviato le attività necessarie per la eliminazione della stessa.

Per quanto riguarda invece gli altri MUX «tematici», la copertura appare complessivamente buona fatta eccezione per alcune specifiche aree. Fermo restando

quanto sopra indicato sull'auspicio di poter raggiungere ogni singolo abitante del territorio nazionale, si ritiene comunque utile mettere in evidenza come la Rai – al fine di risolvere i problemi di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai segnali terrestri – abbia attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat che replica sul satellite l'intera programmazione del servizio pubblico insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale del territorio italiano. Per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di parabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio tecnico usato per protezione dei diritti.

In linea prospettica, però, il tema più complessivo della gestione delle frequenze non può non essere valutato a livello europeo: entro il 2020 (con una possibile tolleranza di due anni), infatti, le frequenze della banda 700 verranno tolte alla televisione e assegnate agli operatori telefonici e questo costringerà il sistema TV a rivedere non solo la pianificazione delle reti di diffusione, ma anche le tecnologie trasmissive usate (con il passaggio al DVBT2); in tale contesto il primo passaggio importante vede, entro il 2017, la definizione, da parte di AGCom, di un nuovo piano nazionale delle frequenze coordinato a livello internazionale.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	175
Comunicazioni della Presidente .....	176

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione del prefetto Domenico Vulpiani, presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, accompagnato dall'arch. Cinzia Esposito e dall'ing. Francesca de Luca, rispettivamente Direttrice e Funzionaria del Municipio X.

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale*, svolge una relazione sull'attività della commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Claudio FAVA (SI-SEL) e i senatori Ste-

fano ESPOSITO (PD) e Franco MIRABELLI (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Domenico VULPIANI, *presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale*, risponde alle domande poste.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Cinzia ESPOSITO, *direttrice del X municipio*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Domenico Vulpiani per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che lunedì 13 e martedì 14 febbraio 2017 la

Commissione si recherà in missione a Firenze.

Comunica inoltre che, in base a quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'inchiesta avviata sul tema dei rapporti tra mafie e massonerie, si inviteranno il dottor Antonio Binni, Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, il dottor Fabio Venzi, Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia e il dottor Massimo Criscuoli Tortora, Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori, ascoltati in audizione a testimonianza nelle sedute del 24 e 25 gennaio 2017, a corrispondere, entro il termine di mercoledì 8 febbraio 2017, alla richiesta di trasmissione degli elenchi delle logge e dei relativi iscritti, con priorità per le regioni Calabria e Sicilia.

**La seduta termina alle 16.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	177
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente di Idea Fimit sgr, Gualtiero Tamburini ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) ...	177
Sulla pubblicità dei lavori .....	178
Audizione del presidente di Cdp Investimenti sgr, Aldo Mazzocco ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .	178
<b>AVVERTENZA</b> .....	178

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mo-**

**biliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione del presidente di Idea Fimit sgr, Gualtiero Tamburini.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente di Idea Fimit sgr, dott. Gualtiero Tamburini, accompagnato dall'amministratore delegato, dott. Emanuele Caniggia, dal direttore legale societario, dott. Roberto Schiavelli e dal responsabile comunicazione e stampa, dott. Marco Scopino.

Svolgono una relazione Gualtiero TAMBURINI, *presidente di Idea Fimit sgr*, ed Emanuele CANIGGIA, *amministratore delegato di Idea Fimit sgr*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i

deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e Mario CARUSO (DES-CD), il senatore Sergio PUGLIA (M5S), e le deputate Colomba MONGIELLO (PD) e Titti DI SALVO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Gualtiero TAMBURINI, *presidente di Idea Fimit sgr*, ed Emanuele CANIGGIA, *amministratore delegato di Idea Fimit sgr*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente di Idea Fimit sgr per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del presidente di CdP Investimenti sgr,  
Aldo Mazzocco.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per la CdP Investimenti sgr è presente il presidente, Ing. Aldo Mazzocco, accompagnato dal direttore generale, dott. Marco Sangiorgio, dal responsabile delle

relazioni istituzioni della CdP spa, avv. Davide Colaccino.

Svolgono una relazione Aldo MAZZOCCO, *presidente della CdP Investimenti sgr*, e Marco SANGIORGIO, *direttore generale della CdP Investimenti sgr*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Lello DI GIOIA, *presidente* e Mario CARUSO (DES-CD).

Rispondono ai quesiti posti Aldo MAZZOCCO, *presidente della CdP Investimenti sgr*, Marco SANGIORGIO, *direttore generale della CdP Investimenti sgr* e Davide COLACCINO, *responsabile delle relazioni istituzionali della CdP spa*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della CdP Investimenti sgr, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	179
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	179

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono, per l'Agenzia per l'Italia Digitale, il direttore generale, Antonio Samaritani, la responsabile dell'Area pubblica amministrazione, Maria Pia Giovannini, il funzionario dell'Area affari giuridici e contratti, Massimo Macchia, e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

#### Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani.

*(Svolgimento e conclusione).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (LNA), Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, e Maria Pia GIOVANNINI, *responsabile dell'Area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata (Relatori: sen. Paola Nugnes e sen. Laura Puppato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	180
Audizione dell'assessore all'ambiente e ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	180

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Esame della proposta di relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata (Relatori: sen. Paola Nugnes e sen. Laura Puppato).**

*(Esame e rinvio).*

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata. Avverte quindi che, insieme alle altre due relatrici, senatrici Paola Nugnes e Laura Puppato, ha predisposto una proposta di relazione che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione.

Intervengono per formulare osservazioni le senatrici Laura PUPPATO (PD),

*relatrice, e Paola NUGNES (M5S), relatrice.*

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica è fissato per le ore 20 di mercoledì 15 febbraio 2017. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Audizione dell'assessore all'ambiente e ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore all'ambiente e ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini, accompagnato da Flaminia Tosini, dirigente area ciclo integrato dei rifiuti della regione Lazio, e da Eugenio Maria Monaco, responsabile bonifica dei siti inquinati della regione Lazio, che ringrazia della presenza.

Mauro BUSCHINI, *assessore all'ambiente e ai rifiuti della regione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mauro BUSCHINI, *assessore all'ambiente e ai rifiuti della regione Lazio*, Flaminia TOSINI, *dirigente area ciclo integrato dei rifiuti della regione Lazio*, ed Eugenio Maria MONACO, *responsabile bo-*

*nifica dei siti inquinati della regione Lazio*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	182
Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, Giovanni Salvi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

#### COMMISSIONE PLENARIA

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

il dottor Donadio, il dottor Salvini e il tenente colonnello Girauco di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

il maggiore Minervini di svolgere un approfondimento complessivo sulle segnalazioni relative alla dinamica della strage di via Fani giunte alla Commissione.

Comunica inoltre che:

il 30 gennaio 2017, il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta di documentazione, riservata, relativa a Paolo Virno;

il 1° febbraio 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, sulla base fiorentina delle Brigate rosse;

nella stessa data il dottor Salvini e il tenente colonnello Girauco hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Carlo Brogi;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata,



relativa agli elenchi di terroristi e estremisti reperiti nel covo di viale Giulio Cesare n. 47.

**Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, Giovanni Salvi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione.

Giovanni SALVI svolge una relazione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Il senatore Federico FORNARO (PD) propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché i deputati Gaetano PIEPOLI (DeS-CD) e Gero GRASSI (PD), ai quali risponde Giovanni SALVI.

Giovanni SALVI chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pongono ulteriori quesiti i deputati Gero GRASSI (PD), Gaetano PIEPOLI (DeS-CD) e Fabio LAVAGNO (PD), ai quali risponde Giovanni SALVI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Giovanni Salvi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	184
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione a Venezia .....	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.*

#### La seduta comincia alle 8.50.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

##### Sugli esiti della missione a Venezia.

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione, anche a seguito del de-

cesso di Sandrine Bakayoko, giovane migrante di origini ivoriane ospitata presso il Centro di accoglienza temporanea di Cona e dei disordini che ne sono seguiti, ha svolto – nella giornata del 20 gennaio – un'ispezione del centro stesso, con la successiva audizione, presso la Prefettura di Venezia, del Prefetto e del Questore di Venezia, del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Venezia e del Sindaco di Cona.

La Commissione si era già interessata del centro di Cona nella seduta del 29 settembre 2016, con l'audizione dell'allora prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia.

Dopo aver rinnovato, anche a nome della Commissione, il cordoglio per la scomparsa della giovane Sandrine Bakayoko, avverte che è emerso con certezza che la morte non è stata causata da ritardi nei soccorsi.

Indi procede ad illustrare gli esiti della missione, dando conto delle principali criticità riscontrate.

Intervengono Sara MORETTO (PD), Paolo BENI (PD), Edoardo PATRIARCA (PD) ed Elena CARNEVALI (PD), sottolineando l'importanza che gli esiti alla missione siano esposti in un documento che possa poi essere utilizzato sia a livello istituzionale che politico.

Federico GELLI, *presidente*, condividendo l'idea che le informazioni raccolte e gli orientamenti della Commissione siano sintetizzati in un documento, preannuncia la predisposizione di un testo scritto, che potrà essere sottoposto all'esame della Commissione in una prossima seduta.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 9.25.**

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

##### AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori .....	186
Audizione del tecnico prevenzione ambientale ARPAV Veneto, Omero Negrisola ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187
Comunicazioni del presidente .....	187

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione del tecnico prevenzione ambientale ARPAV Veneto, Omero Negrisola.

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il dottor Negrisola per la sua presenza e introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Diego ZARDINI (PD), Paolo COVA (PD), Ivan CATALANO (CI), Mauro PILI (MISTO) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Omero NEGRISOLO, *tecnico prevenzione ambientale ARPAV Veneto*, risponde ai quesiti posti dai deputati.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il dottor Omero Negrisola per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

Interviene quindi sui lavori della Commissione il deputato Edmondo CIRIELLI (FdI-AN).

Gian Piero SCANU, *presidente*, dichiara infine conclusa la seduta di audizioni.

**La seduta termina alle 16.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 1° febbraio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 16.25.**

**Comunicazioni del presidente.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 26 gennaio u.s. ha deliberato l'affidamento dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito al Prof. Alberto Azzena.

Preso atto che la Commissione concorda, dispone che la seduta abbia luogo in forma segreta.

*(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

###### AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori .....	188
Audizione dell'ex Direttore generale di AgID Agostino Ragosa ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	188

##### COMMISSIONE PLENARIA:

###### AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori .....	189
Audizione dell'ex Direttore generale di AgID Alessandra Poggiani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	189
AVVERTENZA .....	189

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione dell'ex Direttore generale di AgID Agostino Ragosa.

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione dell'ex Direttore generale di AgID Agostino Ragosa, accompagnato da Attilio Nertempi, che ringrazia della presenza.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Sebastiano BARBANTI (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Agostino RAGOSA, *ex Direttore generale di AgID*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.



Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### COMMISSIONE PLENARIA

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 1° febbraio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'ex Direttore generale di AgID Alessandra Poggiani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex Direttore generale di AgID,

Alessandra Poggiani, che ringrazia della presenza.

Alessandra POGGIANI, *ex Direttore generale di AgID*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Federico D'INCÀ (M5S), Diego DE LORENZIS (M5S) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Alessandra POGGIANI, *ex Direttore generale di AgID*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Comunicazioni del Presidente*

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato .....	3
AVVERTENZA .....	4

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	5
AVVERTENZA .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	12
Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d'Europa, l'Assemblea generale della NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Iniziativa centro-europea. C. 3929 Nicoletti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	22

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.	
Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Nuove formulazioni di proposte emendative della relatrice</i> ) .....	27
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	29

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Esame emendamenti C. 3671-bis/A .....	33
---	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Articolo aggiuntivo approvato</i> ) .....	40
Sull'ordine dei lavori .....	34
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti e relativi emendamenti</i> ) .....	41
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	47
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
AVVERTENZA .....	39

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Malta, Vanessa Frazier, sulle priorità del Semestre di presidenza maltese dell'UE (gennaio-giugno 2017) .....	56
---	----

## COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles in occasione della Riunione interparlamentare presso il Parlamento europeo sul tema « Il potere d'inchiesta del Parlamento europeo, la revisione della legge elettorale europea e l'evoluzione futura delle istituzioni dell'Unione europea » (29 novembre 2016) .....	57
ALLEGATO: ( <i>Comunicazioni del Presidente</i> ) .....	58

## COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA – PAESE

## AUDIZIONI INFORMALI:

Sui profili attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento al sistema della scuola italiana all'estero.	
--	--

Audizione del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenzo De Luca .....	57
Audizione del Segretario Generale del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE), Michele Schiavone .....	57

#### IV Difesa

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	62
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. C. 4022, approvata dalla 4 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	63

#### V Bilancio, tesoro e programmazione

##### INTERROGAZIONI:

5-09250 Ribaldo e altri: Sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia .....	68
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	80

##### SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	69
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative 1.04, 2.38, 3.3, 3.034, 3.035 e 7.16 del Governo e 3.036 del relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	82
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	88
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte di correzioni di forma</i> ) .....	99
AVVERTENZA .....	79

#### VI Finanze

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
--	-----

**RISOLUZIONI:**

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	103
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104
---	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione****SEDE REFERENTE:**

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i> ) .....	106
--	-----

ALLEGATO ( <i>Nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base</i> ) .....	110
---	-----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
---	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione .....	109
---	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****SEDE REFERENTE:**

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1987 Terzoni – Adozione del testo base</i> ) .....	113
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****ATTI DEL GOVERNO:**

Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 95 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
---	-----

Proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 96 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
---	-----

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Federico Testa, in merito allo stato di sviluppo del progetto denominato Divertor Tokamak Test facility (DTT) .....	120
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale dell'ESA, Johann-Dietrich Woerner, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705 final) .....	120
--	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. Rappresentanti di Confindustria .....	122
Rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia .....	122
Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane (ACI) .....	122
Rappresentanti di Confagricoltura e Copagri .....	122
Rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP) .....	122

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	123
---	-----

ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	132
---	-----

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	129
---	-----

**XIII Agricoltura**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – rilievi espressi</i> ) .....	139
---	-----

ALLEGATO ( <i>Nuova proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	143
--	-----



Sui lavori della Commissione .....	141
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello .....	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana celiachia (AIC), dell'Associazione italiana bakery ingredients (AIBI) e dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol) .....	142
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana celiachia (AIC) e dell'Associazione italiana bakery ingredients (AIBI) .....	142

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### **SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	147
---	-----

##### **ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	165

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### **SEDE CONSULTIVA:**

Riconoscimento della lingua italiana dei segni. Nuovo testo unificato S. 302 ed abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	166
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	168
AVVERTENZA .....	167

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
---	-----

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	170
-----------------------------------	-----

Audizione del direttore della Direzione Digital della Rai, Gian Paolo Tagliavia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	170
Comunicazioni del presidente .....	170
ALLEGATO: ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione dal n. 545/2661 al n. 547/2663</i> ) .....	172
AVVERTENZA .....	171
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del presidente della Commissione straordinaria incaricata della gestione del X municipio di Roma Capitale, prefetto Domenico Vulpiani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	175
Comunicazioni della Presidente .....	176
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	177
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente di Idea Fimit sgr, Gualtiero Tamburini ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) ...	177
Sulla pubblicità dei lavori .....	178
Audizione del presidente di CdP Investimenti sgr, Aldo Mazzocco ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .	178
AVVERTENZA .....	178
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	179
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	179
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
Esame della proposta di relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata (Relatori: sen. Paola Nugnes e sen. Laura Puppato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	180
Audizione dell'assessore all'ambiente e ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	180
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	182

Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, Giovanni Salvi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	184
-----------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione a Venezia .....	184
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

COMMISSIONE PLENARIA:

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori .....	186
-----------------------------------	-----

Audizione del tecnico prevenzione ambientale ARPAV Veneto, Omero Negrisolò ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	186
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187
---	-----

Comunicazioni del presidente .....	187
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

COMMISSIONE PLENARIA:

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori .....	188
-----------------------------------	-----

Audizione dell'ex Direttore generale di AgID Agostino Ragosa ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	188
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori .....	189
-----------------------------------	-----

Audizione dell'ex Direttore generale di AgID Alessandra Poggiani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	189
---	-----

AVVERTENZA .....	189
------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0007780\*